3 14
4
66
LIOTECA NAZIONALE
NTRALE - FIRENZE

DEL DIRITTO PUBBLICO

DI

CONVENIENZA POLITICA.

R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
FIRENZE

LIBRI
DONATI DAL
DOTTOR ANNIBALE GIULIONI
GIURISTA
Nato a Firenze il 7 Febbraio 1807
e morto il 1° Dicembre 1895 in Firenze.

16 Maggio 1896

La presente Edizione è sotto la salvaguardia della Legge 19 Fiorile anno IX, [L.F.], essendosi adempito a quanto in essa si prescrive

DEL DIRITTO PUBBLICO

DI

CONVENIENZA POLITICA

NELLO SPIRITO

DEL

GOVERNO CIVILE

SAGGIO FILOSOFICO STATISTICO

DI

ALBERTO DE SIMONI

GIA' PRESIDENTE DEL TRIBUNALE D' APPELLO
DEL DIPARTIMENTO DEL LARIO,
ORA GIUDICE NEL TRIBUNALE DI CASSAZIONE,
E MEMBRO DELL' ISTITUTO NAZIONALE,
E DEL COLLEGIO ELETTORALE EC.

COMO MDCCCVII.

Per Carl' Antonio Ostinelli Tipografo
Dipartimentale

Natura juris explicanda est nobis, eaque ab hominis repetenda natura: considerandae leges, quibus civitates regi debeant.

Cicer. de Legib. lib. 1. cap. 17.

B. 14. 4. 66

A SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE

IL PRINCIPE

EUGENIO NAPOLEONE

VICERÈ D'ITALIA E PRINCIPE DI VENEZIA.

L'Eroe dei secoli l'immortale, il Grande NAPOLEONE I., se ha dato a Voi, Augustissimo Principe, un vivo contrassegno di una paterna predilezione costituendovi moderatore, e depositario del sovrano suo potere in questa sì fiorente, e più splendida parte d'Italia, e Vi ha elevato così vicino

a quel più eminente grado del Regio Trono, cui siete con universale compiacenza de' sudditi destinato, l'animo suo benefico, ed amorevole pure verso di noi suoi fidi amantissimi sudditi dimostrò Egli con un pegno così grazioso della sua parziale, e distinta benevolenza, e favore.

Ravvisando Egli colla sublimità impenetrabile de' suoi lumi nella vostra mente, e nel vostro cuore ridondare a dovizia tutti quei pregj, e virtù, le quali formando un ottimo Regnante, le felicità rassicurano de' Sudditi, e dello Stato, ha nell' Altezza Vostra Imperiale e Reale a ragione riposte le più floride speranze di gloriosi successi,

e tranquillo riposando nell' esimia Vostra saggezza indivisibile da quella clemenza, che vivamente in Voi risplende, e da cui in bella unione compongonsi, e si raffermano ne' popoli venerazione, amore, e riconoscenza, Vi volle per alta nostra ventura destinato non so se io dica arbitro della paterna Sovranità o dispensatore liberale delle ample sue beneficenze nel felicissimo Regno d'Italia.

Ma chi è in fatti che non ammiri nell'Altezzza Vostra Imperiale e Reale quanto sappiate accoppiare alla dolcezza delle virtù sociali la fermezza delle virtù politiche, e la sola passione nudrire del pubblico bene, e prosperità, ogni al-

tra sprezzando che suole sovente sollevarsi ad offuscare la purezza di quella luce che brilla vivamente nell' eminenza , e nello splendore del Trono !

Fedele l' Altezza Vostra Imperiale e Reale ai precetti, ed esempj luminosi di morale, di politica, e di pubblico diritto, che vi fu in sorte d' avere da vicino dal genio portentoso , e sempre memorando presso la posterità avvenire , di NAPOLEONE il Grande , di quell' Augustissimo Monarca , che fregiato di un doppio diadema , di cui lo vollero coronato li voti , e le acclamazioni de' Popoli sopraffatti dalla grandezza di tante sue virtù , tutto il suo sovrano potere

impiega a promovere ed assicurare la pubblica felicità, e sicurezza non solo delle Nazioni a Lui soggette, ma delle altre ancora sotto l'alta sua protezione affidate, avete omai il più grande diritto all'amore de' Popoli sudditi, ed all'ammirazione ancora degli altri.

Li sentimenti pertanto ispirati alle anime sensibili dalle anime grandi, per le quali vivamente ed intimamente mi sento penetrato della più alta stima, venerazione, ed ammirazione, e direi ancora, se è permesso di cosi esprimermi, di una speciale affezione dell' animo mio verso l' Altezza Vostra Imperiale, e Reale, impaziente mi hanno reso di presentarvi in quest'

opera, avanti ancora di averla con miglior agio, e tempo digerita, e limata, un divoto tributo, ed omaggio degli accennati miei sinceri sentimenti.

Degnisi adunque l'Altezza Vostra Imperiale e Reale, come umilmente La supplico, aggradire in un leggiere saggio delle mie applicazioni alla giurisprudenza, e scienza politica, e dello studio in quella teoria statistica, che fa l'elogio del Vostro applaudito, e glorioso governo, questo benchè tenuissimo tributo, ed omaggio, e usando graziosamente della grandezza, e magnanimità del Vostro cuore generoso, per compatire la tenuità e debolezza dell' opera, accettare

l' animo ed il buon volere dell' autore. Spero però con qualche altro lavoro letterario di sempre meno demeritare la Vostra grazia, ed il benigno Vostro aggradimento. Intanto voti ferventi porgendo al Cielo per la lunga prospera Vostra conservazione a onore, e gloria di questo Regno, e per la felicità di questi Popoli, ho l' onore di consecrarvi insieme con l' opera me stesso, e di protestarmi

Dell'Altezza Vostra Imp. e Reale

Umilissimo e divotissimo servo e suddito
Alberto De Simoni.

INTRODUZIONE.

La scienza politica sì nobile ed interessante perchè tutta diretta a promovere, e mantenere la pubblica felicità, tranquillità, ed il retto ordine della civile società, pensano alcuni illuminati Filosofi che non sia abbastanza esaurita, e sviluppata in tutte le sue parti. La scienza de' fatti è quella che per lo più ha occupati gli Scrittori politici, piuttosto che la scienza della ragione dei fatti. Una storia pertanto di tutt' i sistemi di politica Giurisprudenza immaginati, e stabiliti da tanti antichi, e moderni Scrittori cotanto tra essi discordi, e divisi di opinione, ci potrebbe condurre agevolmente ad un politico scetticismo.

Dopo essermi prodotto già sul teatro letterario fra gli Scrittori, e specialmente in qualche ramo della politica Giurisprudenza, mi fo nuovamente coraggio di espormi con un Saggio filosofico statistico del Diritto pubblico di convenienza politica nello spirito del Governo civile. *Coll' occasione di dover trattare argomenti spettanti al Diritto pubblico, esaminando le profonde speculazioni dei Scrittori politici sopra i diritti della Sovranità nel governo di uno Stato, mi parve di rilevare nella idea di quella convenienza politica, che tratta dallo spirito del primo ordine naturale, e sociale prestabilito, è il perno su cui deve ruggirarsi la macchina di ogni Governo civile, un vero diritto, con cui si svolgano con facilità tanti gruppi politici senza la necessità di appigliarsi a certe ipotesi arbitrarie, ed affatto astratte, chimeriche, ed incoerenti.*

Di questo Diritto di convenienza politica *si riscontrano presso qualche Scrittore soltanto alcuni leggieri barlumi, ed alcuni lampi, dirò così, passaggeri in mezzo alla crepuscolare luce della ragion politica, che in questi ultimi tempi dopo il Grozio, il Puffendorfio, il Cumberland, l'Obesio, ed altri celebri spositori del Diritto pubblico si è preteso di condurla al suo pien meriggio con particolari, e spesso chimeriche ipotesi, e principj. Di pericoloso inciampo è stato pur troppo a varj ingegni il famoso, ed energico Contratto sociale del Filosofo di Ginevra, benchè confutato da alcuni dotti giurisprudenti Filosofi nelle sediziose sue ipotesi, e negli storti suoi principj, e paralogismi. Il Contratto sociale per verità, quale lo propone il Rousseau, è un' opera incendiaria diretta a mettere in combustione gli Stati, se rettamente*

viene analizzata, e quindi è stato giustamente proscritto dagl' illuminati Governi.

Pensava di trattare il divisato argomento con un' opera più estesa, ma considerata l' impresa per se stessa molto ardua, e calcolate le forze del mio spirito in mezzo ad altre serie occupazioni, cui mi obbligano le cariche, delle quali dalla Sovrana clemenza, e grazia sono stato onorato, ho creduto di dovermi per ora restringere ad un semplice saggio. Sembrerò forse troppo metafisico massime nel principio, e nei primi Capi, ma l' impegno di sempre più schiarire l' argomento con richiamarlo da' suoi teorici principj, e spiegare insieme con maggior chiarezza le mie idee, mi avrà fatto forse cadere qualche volta nel difetto di troppo sublimare il soggetto discusso.

Lo scopo principale, che mi sono proposto in questa mia opera, è stato di esporre, e rivendicare i diritti del Governo Politico con un filosofico dettaglio, che mi ha obbligato a dare un saggio dei primi principj medesimi della scienza politica dedotti da un sistema, che mi è sembrato più ragionevole. Mentre adunque altri illustri, e dotti Scrittori hanno inteso di proporre i precetti, e le massime come si debba ben governare uno Stato, io ho preteso di abbozzare i diritti, con i quali si possa giustamente governare lo Stato medesimo nella docile, e pacifica subordinazione che i Sudditi pel proprio bene, sicurezza, e tranquillità devono professare verso il loro Sovrano.

Conchiuderò questa mia introduzione con ciò che disse Quintiliano di un certuno: intellexisse quid melius esset, nec voluntatem quin

sublimius et cultius diceret, sed ingenium et vires defuisse ; *col lusinghiero oggetto che questo imperfetto e rozzo abbozzo facendo lampeggiare qualche raggio di non inutili verità, e di sodi principj di ragionata politica, altri più felici, e dotti ingegni* ad simile aliquid, *usando le parole di Plinio*, elaborandum possit æmulationis stimulis excitare?

PARTE PRIMA

CAPO I.

DISCORSO PRELIMINARE.

DEL DIRITTO IN GENERE

Nel Sistema Politico.

---

§. 1. Ciò che sia *Diritto* nella sua nozione primitiva, e generale, si riduce ad un' idea astratta, e metafisica di un ente morale realizzato dalla ragione; ma considerando il diritto nelle parti che costituiscono il vero suo soggetto, ed oggetto originario, non è in se stesso che una potenza morale regolata, e diretta dall' intelletto illuminato da quella ragione, che l'Autore della

natura ha scolpita, e impressa nel cuore degli uomini per la necessità di condurli, e dirigerli alla conservazione, e perfezione di quell' ordine naturale, e sociale, che fu prestabilito dal Creatore con immutabile decreto nell' atto medesimo della creazione. Non si può porre in dubbio che il mondo fisico, e morale abbia leggi invariabili dalla Divinità Creatrice stabilite *ab aeterno*; da queste leggi primarie dell' ordine, e sistema fisico, e morale, derivano tutte le altre leggi, colle quali il mondo fisico, e morale si regge. Allorchè Dio creò la materia, la dotò di un principio di mobilità, e stabilì le regole per la direzione perpetua di questa mobilità. Egualmente Dio creando l' uomo, lo dotò di una volontà libera, e fissò quelle leggi della natura umana, che dovessero regolare, e modificare questa volontà stessa colla facoltà della ragione, per cui dovesse l' uomo sentire, e conoscere l' oggetto, e fine di queste medesime leggi. Per il che il diritto non può essere che un rapporto ad una regola, e legge infallibile, e certa, con cui si modifica il potere fisico, e si circoscrive ad un oggetto di bene morale.

§. 2. Il diritto adunque considerato sotto un punto di vista universale, e nel suo giusto senso metafisico, non è altro che un generale rapporto della necessità dell'ordine sì naturale, che sociale prestabilito, onde hanno la loro diramazione i subalterni diritti civili, ed economici, mediante una legge universale di concatenazione prodotta dal primo originario diritto. I quali diritti subalterni sono come ruote secondarie, che muovono, e regolano la gran macchina morale della politica, e civile società, in cui si devono considerare gli uomini non per arbitraria unione, e cospirazione, ma per una intrinseca necessità indotta dalla propria originaria natura, e dal principio medesimo di esistenza.

§. 3. Questo diritto pertanto primitivo, ch'è il primo anello, dirò così, attaccato all'ordine naturale, e sociale prestabilito dal Creatore, della lunga catena dei diritti successivi, e diramati, che si estende dalla reggia dei Sovrani fino alla capanna dei più miserabili, e cenciosi cittadini, è il perno, per così spiegarmi, o sia l'asse intorno a cui si aggira, e si muove l'ellissi del siste-

ma politico, e civile. Questo è il punto centrale della circonferenza morale di tutte le azioni umane in riguardo allo stesso primo Essere Creatore, dalla cui prima volontà è emanato un tale diritto. Questo è il primo principio motore di tutto il sistema fisico, e morale, e la ragione primitiva di tutte le cose create sì morali, che fisiche.

§. 4. Iddio autore della natura non ha dotati gli uomini della nobile, e bella facoltà di ragionare, se non se per circoscriverla, e subordinarla a quell' ordine di cose tanto fisiche, che morali, il quale è piaciuto al Creatore di stabilire con un immutabile eterno decreto. Dunque tutto ciò che l' uomo può fare, guidato dalla ragione naturale, diviene per lui un diritto, perchè combinato con quell' ordine prestabilito dal Creatore della nostra essenza; ordine in cui necessariamente tende, e cospira la ragione naturale nell' intrinseca sua virtù direttiva, come nel centrale punto della sua forza attrattiva.

§. 5. La legge naturale non può essere in conseguenza quella che produca il diritto nella sua nozione primitiva, e genera-

le, ma anzi ella è in se stessa soltanto una dipendenza, e derivazione di questo stesso diritto. Conciossiachè quel generale rapporto della necessità dell'ordine sì naturale, che sociale, da cui è costituito il diritto, non poteva che produrre una successiva legge analoga alla sussistenza, e conservazione di quest' ordine medesimo, come nel sistema del mondo fisico dal primo movimento dato dal Creatore alla materia ne sono derivate le leggi del moto, alle quali si riferisce la fisica. Questa legge di fatti è quella che con espressione figurata suppone la natura un' essere fisico, e morale combinato, e sortito già dalla prima creazione del mondo, e che quindi venga da questo essere necessariamente prodotta, e indotta per provvedere alla sua conservazione, e perfezione.

§. 6. E per verità questo generale rapporto della necessità dell' ordine sì naturale, che sociale, fu una delle prime, e principali viste del Creatore nella connessione delle cose, e nell' organica disposizione delle tante molle, e ruote morali onde volle regolato il sistema morale del mondo. Imperocchè l'Autore della natura sarebbe stato inconseguen-

te nella più augusta, e più nobile delle sue produzioni, che fu il primo oggetto della stessa creazione, se non avesse fatto l'uomo per la società, e a questa per necessità di natura, e per principio della propria esistenza inclinato, e sospinto.

§. 7. Per conseguenza il supporre una legge naturale antecedente allo stato di società è un' ipotesi, che si oppone alla ragione fondamentale di questa stessa legge; indivisibile dovendo essere l' ordine naturale dal sociale, come indivisibile è la causa dal suo necessario effetto, che che si dica da molti di un ipotetico stato naturale dell' uomo antecedente allo stato di società; stato, che non fu mai, e che non poteva essere. Conciossiachè la società è nata coll' uomo, e allo stato di società sono portati, e spinti gli uomini da una certa intrinseca forza di naturale inclinazione, che quantunque non conosciuta non lascia però loro ritrovar pace, e quiete finchè non li abbia condotti a questo stato morale, dove hanno la loro maggior proporzione, e la loro vera forma naturale. In quella guisa che l'acqua nella sola sua sfera sta equilibrata, e non pesa, così

i popoli nella loro sola unione, e civile società, come propria, e naturale loro sfera, possono reggersi, e mantenersi nello stato morale di tranquillità, e pace reciproca.

§. 8. La legge naturale adunque, come derivata dal diritto originario, ha dovuto servire di base alle altre successive leggi fattizie della civile, e politica società. Imperciocchè queste successive fattizie leggi, per non sconcertare il rapporto della necessità dell' ordine naturale, e sociale prestabilito, per la perfezione del quale sono fatte le leggi naturali, non possono essere che modificazioni semplici delle prime leggi fondamentali del sistema morale primamente organizzato, e architettato dalla Divinità creatrice. Non sono esse pertanto che conseguenze di alcune convenzioni umane fatte per unire praticamente i diritti ai doveri, e per ricondurre la giustizia al suo pratico oggetto.

§. 9. Tutti in conseguenza quei fili, e fibre morali ond' è tessuto il sistema politico, e civile, partono, e derivano originariamente, come dal loro radical principio, da quel primitivo diritto regolatore dell' ordine naturale, e sociale prestabilito dal Crea-

tore; e un tal diritto sarà sempre la ragione primaria, e fondamentale, onde calcolar si debbano i rapporti tutti della moralità civile, e politica per dedurre il risultato più conveniente alla perfezione, e sussistenza dell' ordine naturale, e sociale anche nelle successive fattizie convenzioni umane.

§. 10. Parmi adunque che meglio discorra chi col Bodino, e con qualche altro stabilisce per principio del diritto naturale l'ordine prestabilito dal Creatore, di tutti coloro che per seguire il Grozio, e il Puffendorfio nella sociabilità lo vollero supporre; avvegnachè la sociabilità in se stessa non può essere che una qualità di conseguenza, e non una forza di principio. Reca meraviglia grandissima che i primi luminari, e i più illustri spositori della Giurisprudenza naturale siano caduti in questo paralogismo.

§. 11. Dall' ordine prestabilito ne derivò il diritto di una corrispondente successiva convenienza. Da questo diritto ebbe la sua origine la primaria legge universale della natura diretta a conservare, e mantenere l'accennato ordine; e da questa legge provenne la necessaria sociabilità tra gli uomini. In

quella maniera che tendono tutt' i corpi per le leggi della propria naturale gravità al loro centro, ne viene in conseguenza la forza del moto, che li regge. Non sarebbe egli un paralogismo il dire che le leggi della gravità, attributo proprio, e originario dei corpi, siano una conseguenza della forza del moto? Dunque la sociabilità, come conseguenza della legge naturale (in quella guisa che la forza del moto è conseguenza delle leggi della gravità), non poteva mai essere un principio.

§. 12. Tutt'. i diritti subalterni, e secondarj, i quali mediante la legge naturale prodotta dal primo originario diritto dell' universale sistema sì fisico, che morale, derivano immediatamente con una più o meno estesa progressiva diramazione, giusta i differenti oggetti che più o meno si accostano direttamente alla base dell' ordine naturale, e sociale, dipendono in ragione composta sempre dall' anzidetto primo diritto. Imperciocchè da esso, e non altrimenti possono trarre quella forza civile, e politica, onde nasce l' obbligazione corrispettiva o di prestare, o di ammettere, o di soffrire ciò,

cui una necessità morale astringe. Per il che dal primo accennato originario diritto proviene per li diversi anelli, che formano la lunga catena di tutt' i diritti naturali, e civili, quell' ultimo diritto medesimo privato, che non può produrre che un dovere di leggerissimo momento, come l'ultimo rigagnolo, che derivato da più diramazioni successive, e secondarie di un fiume, non pertanto dipende dalle stesse prime leggi d' idrostatica, alle quali pel sistema originario dell' ordine naturale prestabilito è subordinato il fiume onde deve riconoscere il suo primo principio.

§. 13. Non si può a meno di ravvisare nel sistema morale una necessaria analogia all' ordine fisico, avvegnachè non si possano formare giuste, ed adequate idee, e realizzarle che col mezzo delle sensazioni, le quali solamente possono fissare l'immaginazione, e la fantasia. Anzi la necessaria dipendenza, in cui si trova la catena, ossia scala degli esseri tutti morali, e la società rispetto all' ordine fisico, fa che non possa sottomettersi a un ordine morale, se non che fin dove i principj dei due ordini saran-

no tra essi consonanti, e concordi, avendo la natura prodotti questi due ordini in una perfetta analogia, e relazione, e non mai perchè siano in uno stato di collisione fra essi. Conciossiachè egli è certo che la Provvidenza Divina nell' immensa unione, e concatenazione degli esseri, ond' è composto l' universo su d' ogni particella elementare, ha stabilita la simmetria, e l' equilibrio sì fisico, che morale di questa macchina del mondo. La scala degli esseri tutti non è più un sogno, e un' immaginazione iperbolica dei Filosofi Metafisici; la fisica lo dimostra, la ragione lo persuade.

§. 14. Per la qual cosa, siccome non si può stabilire il sistema morale, o almeno realizzarlo che nello stato di società, ne segue perciò che lo stato di natura, e lo stato di società non possono mai essere messi in contrasto, come hanno fatto finora molti Scrittori, prendendo per società quella fattizia sola, che è fondata sopra nozioni, e convenzioni arbitrarie. In vece dell'ipotetico stato di una natura selvaggia, e isolata, su cui male a proposito si è tanto ragionato, e scritto per contrapporlo allo stato di so-

cietà, si dovea considerare la società naturale per opposizione allo stato di società fattizia, per quindi stabilire con un'analisi più esatta, e più conforme all' ordine naturale, e sociale prestabilito, i veri, e genuini fondamenti della politica, e morale filosofia del cittadino.

§. 15. Dacchè l'uomo viene a conoscere la propria esistenza, comprende egli tosto i proprj necessarj rapporti cogli altri suoi simili, e la stretta relazione di questi al medesimo comune principio di natura. In questa intima naturale cognizione vede la necessità di vivere in società, senza cui sarebbe infelice, e in uno stato di violenza come staccato, e respinto dal suo centro. Anzi la simpatia, che ciascun uomo ha per quelli della sua specie, è opera propriamente della natura; *eadem natura*, scriveva Cicerone Filosofo illuminato non meno, che Oratore eccellente, *vi rationis hominem conciliat homini, et ad rationis, et vitae societatem*. Lo stesso Oratore, e Filosofo, fido, ed eloquente spositore delle Platoniche sentenze, dalla fisica struttura del corpo umano deduce la necessaria tendenza dell'

uomo alla civile società, come al proprio centro della sua morale gravità. Gli uomini di fatti non sono che le parti di un tutto, le quali tendono sempre a stringersi vieppiù tra esse, e che dallo spirito socievole inspirato dalla natura sono maggiormente avvicinate tra loro nelle parziali società sotto certe leggi istituite tra gli uomini a formare gli stati politici, e civili. Dunque lo stato di società è il vero stato naturale dell' uomo; dunque la legge naturale ha una necessaria, e inseparabile relazione con lo stato sociale dell' uomo, ed è stata dal Legislatore della natura applicata all' uomo sociale, e non all' uomo isolato, e fuori della società.

§. 16. Da tutto ciò intendo dedurre, che indivisibile sia, ed esser debba l' ordine naturale dal sociale, amendue essendo stati prestabiliti dall' Autore della natura come conseguenze infallibili delle leggi da esso imposte alla natura medesima, e delle forme fisiche, e morali impresse a tutte le cose create. Di quindi solamente può aver principio la nozione, ossia idea astratta di quella necessità morale, che deve il tutto ricondurre all' anzidetto ordine naturale, e sociale, e a cui

si dà la denominazione di *Diritto* nel senso poc' anzi spiegato.

§. 17. Lo stato politico adunque, come quello che fu stabilito pel buon governo della civile società, senza il quale questa non potrebbe che corrompersi in uno stato di guerra, e di disunione, non sarà mai in se stesso, e nella sua forza, e causa costitutiva una mera invenzione, ed istituzione arbitraria degli uomini, nè fondato sopra semplici patti umani, come cospirano ad opinare molti scrittori, e spositori del diritto pubblico, e politico. Ma il suo principio morale, che produce il diritto, e la correspettiva obbligazione, si dovrà ripetere dall'ordine naturale, e sociale prestabilito dalla provvidenza del Divino Legislatore della natura, e dalle prime sapientissime viste del Creatore medesimo dell' Universo.

§. 18. Conciossiachè in primo luogo sarebbe accusare empiamente d' imperfezione il Creatore, e Legislatore della natura, di avere prestabilito l'ordine naturale, e sociale in una maniera, che non potesse da se conservarsi, e mantenersi, qualora si pretendesse che lo stato politico, necessario per la

conservazione, e sussistenza di quest'ordine, non derivasse immediatamente dalla provvidenza, e dalle prime, e principali viste della Sapienza creatrice, e legislatrice della natura. In secondo luogo se noi analizziamo l'istinto comune degli uomini, e le storie tutte antiche, dovremo convenire che gli uomini cospirarono in uno stato politico per un interno impulso della natura, la quale avendoli fatti socievoli per necessità, li ha voluti condurre a quello stato più proprio, e più atto a conservare la società, e ad ispirare lo spirito di unione. Non è la società pertanto che abbia creati li doveri, e diritti reciproci tra gli uomini; ma questi già esistevano naturalmente, e necessariamente tra essi, e li ha quindi obbligati a vivere in società. La catena in conseguenza dei diritti, e doveri reciproci, è per l'appunto quella legge, che è così antica come l'esistenza dell'uman genere su la terra, e le sociali convenzioni non possono essere che le modificazioni, e le applicazioni di questa comune legge universale. La natura ha abbozzate, e stabilite le società civili, e la ragione le ha perfezionate.

§. 19. La forza ha potuto dare diverse

forme agli stati politici, e ampliarli, ma originalmente non li ha mai prodotti. Chiunque colla forza ha soggiogati popoli, e nazioni al suo dominio, per se solo non l' ha potuto fare, e ha dovuto rivalersi di altre persone, alle quali presedeva, e comandava, dunque la sua forza la doveva ad uno *stato politico* già da prima formato sotto la sua direzione, e governo. Roma ha abbozzato, e fondato il suo *stato politico* primieramente sotto Romolo, e successivamente lo ha esteso, ed ampliato colle conquiste. La fiducia, e confidenza bensì nel valore, nella religione, e nella saviezza di un uomo ha stabiliti varj *stati politici* ne' loro primi principj, come abbiamo più esempj nelle epoche più rimote degl' Imperi, e Regni, ma giammai la forza.

§. 20. Ripetuta la vera causa costitutiva, e il principio morale dello *stato politico* dall' ordine naturale, e sociale prestabilito, i suoi diritti originarj, e fondamentali li dedurrà egli egualmente da quest' ordine medesimo, e non mai da certe fattizie convenzioni sociali, colle quali soltanto essere poteva in qualche parte modificato. Lo *stato politico*

è pertanto in se stesso un' ordine secondario relativo al primo, e originario ordine naturale, e sociale, che deve produrre tutti quei diritti, che convenir possano per la sua conservazione, e perfezione; ed eccoci all' argomento del *Diritto di convenienza*, di cui nel seguente Capo si esporrà la natura, e indole sua propria.

CAPO II.

Del Diritto, che si dice di convenienza.

§. 1. Nel precedente Capo si è dimostrato, che il *Diritto* non è in se stesso che una ragione, ossia un rapporto di ordine, e di sistema; ma l' ordine, e il sistema suppongono una certa connessione, combaciamento di cose, e di rapporti, che lo conservino, e lo dirigano nella sua perfezione,

e al fine per cui è stabilito. Una tale connessione, e combaciamento però deve produrre in conseguenza quel diritto di convenienza, senza cui in certe date circostanze potrebbe l'ordine, e 'l sistema stabilito mancare di quella solidità, e fermezza, che al proposto fine, e alla sua perfezione è necessaria. Quindi è che ogni altro dei *Diritti* subalterni, e secondarj, sarà sempre subordinato al diritto di convenienza, che è la ragione di calcolo meno incerta, e meno fallace per verificare la giustizia degli altri diritti relativamente al primo originario diritto prodotto dall' ordine naturale, e sociale prestabilito.

§. 2. Conciossiachè il diritto di convenienza è fondato specialmente nella necessità di ammettere, e stabilire alcuni teoremi, e supposizioni come certe, ed opportune, benchè matematicamente nè chiare, nè dimostrate per la perfezione, e connessione di un sistema, e ordine, che altrimenti riescirebbe imperfetto, e difettoso. E quindi ne siegue che la convenienza nel suo proprio senso è in se stessa un necessario rapporto morale di conformità tra più cose, che tende alla con-

servazione, e ben essere pratico di un certo sistema, e ordine, e che contribuisce opportunamente a mantenerlo nel suo vero, e giusto stato; è dessa però sempre fondata nei canoni dell' utile insieme, e dell'onesto.

§. 3. In forza del diritto di convenienza pertanto frequentemente avviene, che una verità poco conosciuta, e oscura per se stessa si rinforzi, e risalti mediante il legame naturale, e la connessione con altre verità più conosciute, e più chiare. Imperciocchè questo legame, e questa connessione inducono se non la certezza positiva, una probabilità almeno della verità semplicemente supposta. La qual probabilità viene così ad essere rivestita dei caratteri della morale certezza, che in se stessa è niente più di un calcolo di convenienza. Non altrimenti che siccome i Fisici non dubitano punto di aver colto nel vero allorchè un' ipotesi di mera convenienza da essi adottata venga a svolgere alcuni fenomeni naturali, e a rischiarire una qualche parte del sistema fisico. Il Cartesio, il Gassendo, il Malebranchio, il grande Newton non hanno altrimenti ragionato per stabilire i loro rispettivi sistemi. Ma nelle

quistioni sopra il sistema morale è anche più difficile che abbiano luogo gli argomenti dimostrativi, e quindi una concatenazione di principj, e massime di probabilità, e verisimiglianza, deve di spesso valutarsi per certezza, ed evidenza.

§. 4. Egli è quindi che la convenienza si deve definire essere dessa una regola, e una norma dedotta da un ordine prestabilito di cose, e da un sistema antecedentemente di già combinato o dal caso, o da una volontà Creatrice, e Legislatrice, onde ne debbano derivare certi principj, i quali vogliono per conseguenza morale una certa tendenza, e un certo regolamento di cose, da cui non si possa deviare, nè prescindere, senza urtare nell' ordine, e nel sistema prestabilito, e sconnetterlo.

§. 5. Iddio Creatore ha manifestate nell' ordine da esso stabilito colla creazione, e nel primo moto dato sia alla materia, sia al sistema morale delle cose da esso create, le sue immutabili intenzioni, e oggetti diretti al maggior bene, e al miglior governo dell' umana repubblica, e società. Da queste intenzioni, ed oggetti avuti dal Creatore n'è

derivato il primo inalterabile diritto dedotto dall' ordine naturale, e sociale prestabilito, siccome si è nel precedente Capo veduto; e da questo diritto, mediante la legge naturale, che da esso è risultata, sono discesi per una successiva, e graduata progressione tutti gli altri subalterni, e secondarj diritti relativi ai diversi stati, e circostanze dell' uomo.

§. 6. Quindi perchè i successivi subalterni, e secondarj diritti non inducano contraddizione al primo originario diritto, su cui Iddio attemperò la condotta tutta morale dell' uomo, necessario si fa quel diritto, che si dice *di convenienza* o positiva, o negativa, per mantenere la connessione, e concatenazione del sistema, e dell' ordine, con tutte quelle parti, che lui possono essere utili, ed opportune relativamente all' oggetto cui è diretto. *Sono molti beni*, scrive perciò il Segretario Fiorentino, *conosciuti da un prudente, i quali non hanno in se ragioni alcune evidenti da poterli persuadere ad altrui*; perchè sono pochi quelli che siano in grado di ragionare in modo da trarre un giusto risultato dalla connessione, e concatenazione con altre verità più ovvie, e più facili.

§. 7. I rapporti della convenienza, che noi riconosciamo nel sistema delle cose fisiche, non possono che influire niente meno nel sistema morale; imperciocchè se il mondo fisico reggendosi colle leggi del moto vuole che il tutto si diriga, e si componga coi rapporti della convenienza calcolati a seconda di queste leggi, egualmente anche il mondo morale reggendosi colle leggi dell' utilità, e dell' interesse, non può prescindere dai rapporti di convenienza, che si devono da queste leggi dedurre, relativamente però all' ordine naturale, e sociale prestabilito, per valutare le azioni, e le verità necessarie al suo buon ordine, ed alla consecuzione del proposto oggetto, come più diffusamente si vedrà nel successivo Capo IV.

§. 8. La convenienza o è un risultato dei calcoli della civile prudenza, o di quelli di una civile, e morale necessità. Nel primo caso essa riguarda i mezzi necessarj da impiegarsi per conseguire un giusto fine cui abbia diritto di aspirare. Se si ha diritto di aspirare a un fine, si avrà conseguentemente diritto a tutti i mezzi necessarj, ed opportuni a questo intento. Dunque la convenien-

za , che propone questi mezzi dedotti dai calcoli della civile prudenza , viene ad essere per riflesso , e per riverbero un vero diritto, che quindi si appella propriamente *Diritto di convenienza*.

§. 9. La convenienza indotta dai calcoli di una civile , e morale necessità , è quella che spesso si deduce dalle accidentali combinazioni di cose , che fanno variare i rapporti della legge a qualche caso , o del caso a qualche legge, nelle quali accidentali combinazioni sia necessario un istantaneo conveniente riparo , e rimedio , perchè lo stabilito sistema , e ordine fattizio , e civile non venga a risentir nocumento, e a patire qualche dannosa alterazione nella tendenza al suo fine , ed oggetto . Questa necessità produce in chi ha il dovere di vegliare, e provvedere alla sussistenza , e conservazione di questo sistema , e ordine , un diritto , che giustamente si dice *di convenienza*.

§. 10. Un altro fonte del diritto di convenienza è l' utilità dell' ordine delle cose stabilito per togliere ogni dissonanza nell' armonia di un sistema, e ogni ostacolo al necessario equilibrio , perchè tutto cospiri col-

la dovuta uniformità, ed eguaglianza morale a ciò che formar deve il suo oggetto, e 'l suo fine. L'ordine è una disposizione, e concatenazione di più cose relative a un certo fine, e proporzionata all'effetto, e oggetto, cui è diretto. Ogni sistema civile non è in se stesso che un' idea di ordine diretta al fine propostosi, e tutto ciò che tende a mantenere, e perfezionare quest' ordine, produce un diritto, che si dice *di convenienza*, per obbligare chicchessia a sottoporsi alle leggi, che da questo diritto possano derivare. In una macchina composta di un complesso numeroso di ruote distribuite in più classi, e ordini, queste tutte ricevono la legge del moto da ciò che conviene allo scopo per cui è fatta la macchina.

§. 11. Ecco in un rapido lampo di un lume ancor troppo rimoto abbozzato il diritto di *convenienza politica nel governo di uno Stato*, che mi studierò di rischiarire ne' susseguenti Capi con un ragionato dettaglio, posciachè avrò esaminato cosa intender si debba per *convenienza politica*.

CAPO III.

Della Convenienza Politica .

§. 1. La *politica* non è il pernicioso talento d' ingannar gli uomini , ma la scienza di fare il maggior bene della società civile ; avvegnachè la politica di una cosa è quella che guida alla possibile , e costante di lei perfezione ; e la virtù politica è la convenienza delle nostre azioni col bene generale. La politica nell' ordine morale non è altro che ciò ch' è la natura stessa nell' ordine fisico ; e però siccome questa tutta si conduce nel suo sistema colle regole della convenienza , così quella egualmente colle stesse regole proceder deve nell' oggetto , cui è diretta . Se la morale ha per oggetto di rivolgere le passioni al bene privato degl' indivi-

dui, la politica si propone di farla servire alla prosperità dello stato sociale. La virtù politica è in se stessa il sagrificio di un interesse minore, e privato a un interesse maggiore, e pubblico; di un interesse momentaneo a un interesse durevole, e costante; di un interesse dubbioso, e precario, a un interesse certo, e sicuro.

§. 2. È dunque la politica quella scienza, che deve possedersi specialmente da coloro, che sono posti nell' impiego gravissimo di reggere i popoli, e le civili società, per ben amministrarle, e governarle. Per conseguenza la politica è un' arte, ed una morale abilità, colla quale un Sovrano provvede alla conservazione, alla sicurezza, alla prosperità, e gloria della Nazione, cui presede. Consiste essa di fatti in alcune regole di prudenza civile spettanti al buon governo, ed allo stabilimento degl' Imperi, tanto riguardo all' interna loro organizzazione, quanto riguardo all' esterne loro relazioni; e però quella che si chiama *prudenza economica* rispetto ai privati nel buon regolamento della loro famiglia, si dice *politica* rispetto ai Sovrani nel regime de' loro Stati.

§. 3. La Sovranità, cui spetta l' uso, e l' esercizio della politica, è quel primo supremo potere a cui dev' essere subordinato ogn' individuo componente un popolo, ed una nazione, che riunì, e concentrò le sue forze, e le sue volontà nel Sovrano, come il punto centrale troppo necessario alla perfetta, e costante unione delle civili società, per cospirare con più energia di forza civile al bene universale, che è il risultato del ben essere de' particolari.

§. 4. Unica è sempre la Sovranità, nè divisa può essere, sebbene sotto varie forme; e maniere sia essa esercita; e se secondo alcuni sistemi o di democrazia, o di aristocrazia, o di altro genere di governo misto viene divisa l' autorità in più persone, assemblee, e dicasteri, in se stessa la Sovranità è sempre un ente morale unico e solo nell'unità del volere, che deve reggerla. Nella Sovranità sono perciò raccolte, e riunite tutte le forze, e le volontà di un popolo, e di una nazione, o di più popoli, e nazioni soggette ad un medesimo Sovrano. Questa riunione, e combinazione di tutte le forze, e volontà degl' individui componenti un popolo,

ed una nazione, o più popoli, e nazioni nella persona o fisica, o morale del Sovrano, non deve ripetersi da alcun arbitrio, o da alcuna fattizia convenzione degli uomini, ma dalla natura stessa, e dalla provvidenza di Dio medesimo Creatore, e Legislatore.

§. 5. Conciossiachè la Sovranità ha la sua virtuale, ed intrinseca origine dalla volontà, e decreto di Dio medesimo, che avendo formata la natura umana colla necessità di uno stato di società, e di civile unione, questo stato non poteva sussistere, e conservarsi senza un Ente Supremo civile, e politico, che lo reggesse, e conducesse a quel bene universale della pubblica, e privata sicurezza, e tranquillità, cui l'umana società aspira per una forza d'irresistibile attrazione morale. Non si può adunque negare, che la Sovranità entri direttamente nell'economia originaria della provvidenza dell' Autore della nostra natura, senza ripetere con i delirj speciosi del Filosofo di Ginevra la sua origine unicamente dalle fattizie umane convenzioni, e da ipotetici contratti, i quali poterono bensì essere i mezzi di conseguire, e modificare la Sovranità, ma non già il principio fondamentale, e morale della medesima.

§. 6. Ma se la Sovranità è necessaria al sistema delle civili società pel buon governo delle medesime, dovrà essere rivestita conseguentemente di tutti quei diritti, che utili sieno, e direttamente conducano all'oggetto, e fine per cui la Sovranità è stabilita, che gli Scolastici direbbero di *necessità di mezzo*; avvegnachè l'uomo rivestito della sovranità, e collocato nel centro della moltitudine d'uomini, che formano la civile società, in tale situazione è a lui necessaria la facoltà di operare, cioè a dire il diritto a tutti i mezzi efficaci per operare. Egli è la prima ruota maestra, che dà le leggi del moto a tutte le altre subalterne, che compongono la macchina. Il moto di questa prima ruota maestra ha il suo principio, e la sua causa dalla ragione di convenienza relativa all'ordine sociale prestabilito dalla natura, e dalle sue leggi.

§. 7. Uno de' più importanti diritti necessarj all'oggetto, e fine per cui la Sovranità è istituita, è quello della legislazione, cioè il diritto di regolare, e circoscrivere le azioni de' cittadini dentro certi limiti morali, e subordinarle con leggi positive alla volon-

tà del Sovrano, alla cui prudenza, e saviezza è affidata interamente, dalla virtuale e implicita riunione, e cospirazione delle volontà di tutti gl' individui voluta, e prodotta dall' ordine sociale prestabilito, l'economia, e disciplina universale del governo de' popoli. Imperciocchè il Sovrano, trovandosi nel centro dove si uniscono tutt' i raggi dello Stato, non isposa che l'interesse generale, cosicchè ogni poca capacità, ed anche una mediocre attenzione fa sempre a lui vedere il meglio, e se non lo vede qualche volta per accidente, bisogna attribuirlo a certi densi nugoli, coi quali l' altrui malizia, e perfidia attraversano, ed offuscano per qualche tempo gli occhi del suo intelletto, che poi successivamente si diradano, e si sgombrano.

§. 8. Per la qual cosa se la serie dei casi, e dei pratici disordini obbligò i Sovrani a stabilire di mano in mano quelle leggi, che stimavano le migliori, e poichè per lo più sono stati i casi, e gli esempi, che fecero le leggi, ne conseguita che le leggi si devono troppo spesso più al fatto, che alla ragione. Essendo il fatto pertanto soggetto a mille trasformazioni, ed a continue acciden-

tali alterazioni, la ragione legislativa, che tutta si raggira sugl' intralciati rapporti delle persone, delle cose, dei casi, e dei fatti tuttodì emergenti nella civile società, se ha un punto fisso metafisico, sopra cui poggiare il morale compasso nell' ipotetica civile utilità, e bene sociale, non può avere però che una morale circonferenza indeterminata, la quale risguarda tutto ciò che può convenire al diritto legislativo per il bene, ed utilità della socievole umana repubblica; ed ecco ciò che si deve intendere per *convenienza politica* in senso astratto.

§. 9. Il diritto di convenienza politica adunque è fondato nel potere legislativo regolato dai canoni dell' utile insieme, e dell' onesto, che si deducono dai varj rapporti politici, e dalle tante, e sì facili variazioni dei casi, e dei fatti dello stato politico, sopra le quali deve vegliare con attenzione il Sovrano onde dare le opportune politiche provvidenze, perchè non si sconcerti, e si scomponga l' ordine, e 'l sistema civile dal frequente urto delle umane vicende.

§. 10. La definizione pratica del diritto di convenienza politica conseguentemente

è che sia questo un *diritto competente al Sovrano di fare tutto ciò che stima convenire all' interesse, ed al ben essere del suo stato, al buon ordine politico, alla pubblica tranquillità, ed alla sicurezza interna, ed esterna della Sovrana Autorità.*

§. 11. *Lo stato politico* [al qual termine, e vocabolo si riduce il sistema della civile società considerata come un corpo morale, e come un complesso di politiche determinazioni, e predicati] è una macchina complicata, e congegnata di tante ruote, che si sconcertano bene spesso, e di più molle, che di quando in quando si rallentano, e perdono del loro necessario elatere, non essendo le forze, che fanno agire questa macchina, sempre le stesse, nè avendo sempre la medesima energia, nè la medesima direzione, nè causa motrice.

§. 12. Aggiungasi la frequenza delle rivoluzioni, che cambiano di continuo la natura degli affari, e l'aspetto politico della società, e si rifletta all' indole propria delle cose umane sempre incostante, ed incompatibile coll' inalterabile esattezza, e perfezione. Quindi è che rendesi necessaria quella

regola, che dai calcoli prodotti dalla ragione di convenienza politica deduce i mezzi, che ai dati casi sembrano i più opportuni rimedj, sebbene non dettati, nè suggeriti espressamente dalle leggi.

§. 13. Considerando nel suo senso morale lo stato politico, egli è questo come un uomo, il quale, oltre i bisogni naturali, ossia di prima necessità, ne ha molti altri fattizj, ed artificiali. Colla legislazione, e con certe positive leggi si può provvedere ai bisogni, diremo così, di prima necessità, perchè questi avendo una determinata, e ristretta circonferenza nella cognizione dei sistemi sociali, e dei principj semplici, o naturali, che li hanno fondati, possono essere più capaci di un codice costante, e preciso, che determini la ragione del governo. Tali erano un tempo i governi civili, e gli stati politici, allorchè la naturale semplicità in cui viveano i popoli, non ancora guasti dai vizj politici, e civili, influiva nei rispettivi politici governi; e tali erano i governi degl' Incas nel Perù, e di varie nazioni tra gli antichi Germani.

§. 14. Ma a misura che i popoli si di-

rozzavano, e venivano acquistando una elasticità più mobile, dovette raffinarsi la scienza politica per prevenire la sottile malizia, ed accortezza degli uomini intenta ad eluderla, e circonvenirla all' oggetto di sminuire il legittimo potere dello stato politico, ed allargare le fimbrie della privata libertà. L'uomo nella sua naturale semplicità è più paziente del giogo politico di quello lo sia reso colto dalle cognizioni delle scienze, ed arti, avvegnachè insuperbito dal comprendere i supposti diritti tratti dalla natura, l'amor proprio lo seduce con ispeciosi sofismi agevolmente a credere troppo estesi questi diritti al di là dei limiti medesimi prescritti dalla ragione naturale; e quindi meno docile si rende al politico governo. Per il che nella politica, altronde arte facile, e naturale, si è formata una scienza sottile, e dilicata non solo per la maniera assai più difficile di maneggiare gli uomini, e tenerli docili, e pieghevoli alla ragione civile, ma eziandio per trarre tutt' i possibili vantaggi dai tanti e sì varj rapporti, che incrocicchiano nelle relazioni dei diversi stati politici tra essi, nella collisione dei rispettivi interessi di com-

mercio, e nell'incostante sistema, in cui questo si trova. Da questo raffinamento della scienza politica sono derivati i bisogni politici fattizj, ed artificiali, come col raffinare il proprio modo di vivere si è creato l'uomo tanti e sì moltiplici bisogni fattizj, ed artificiali.

§. 15. I costumi, e 'l genio di un secolo non sarà mai quello del susseguente, poichè lo spirito de' secoli è soggetto al cangiamento delle circostanze, che concorrono a formarlo, e le vicende del tempo, cagionate dal fisico, influiscono anche nel morale, e nel politico de' popoli. Imperciocchè se la macchina fisica di questo globo ha i suoi periodi di rivoluzioni, e di crisi onde si provano tanti cangiamenti, ed innovazioni nel suo movimento, lo stesso avviene al sistema morale soggetto niente meno ai periodi di crisi, e di rivoluzioni. È osservazione costante dei Filosofi, che i fenomeni nel sistema morale non sono meno frequenti che nel sistema fisico, e gli uni cogli altri hanno moltissima analogia, e sono a un di presso regolati dalle medesime leggi.

§. 16. Tralle nazioni gl'interessi, e le re-

lazioni e fattizie, e necessarie si cangiano, si trasformano, e si mutano come le generazioni, e nella rivoluzione degli anni, e nell' istessa interna simmetria, ed organizzazione di uno stato politico, ciò che una volta era utile diviene spesso inutile, e dannoso nel diverso aspetto politico di cose, che succedono. Ecco dunque soventemente le leggi, e le primiere costituzioni in contraddizione coll' interesse, col ben essere, e colle regole del buon governo di uno stato. Ecco come facilmente varie antiche istituzioni, osservanze, e riti, una volta forse utili, o almeno indifferenti, divenuti di poi o inutili, o dannosi, o pericolosi allo stato, ed al bene de' popoli, considerato nel suo giusto punto di vista politica. L' azione delle cause esterne, e la reazione delle cause interne sopra i corpi politici, sempre variando nei loro principj, non possono che alterare il sistema morale, e politico di uno stato, e diversificare le relazioni interne, ed esterne del vario successivo aspetto degli enti politici.

§. 17. Una riforma pertanto del sistema legislativo per adattarlo alle rivoluzioni successive delle nuove politiche circostanze di

uno stato non potrà aver luogo che con una insensibile e lenta progressione per non dare al corpo intero dello stato politico una troppo violenta, ed istantanea scossa, che venga ad eccitare un movimento, ed un'agitazione così forte, che ne sconcerti la macchina tutta, e la riduca al pericoloso cimento d' interamente sciogliersi, e scomporsi. Dunque conviene provvedere successivamente, e per gradi progressivi sui pratici casi, e fatti, che succedono, e sull'esperienza, che forma il risultato dell' interesse dello stato, con quei mezzi più convenienti, che la prudenza politica del Sovrano può suggerire, che è ciò appunto che dir si deve *convenienza politica*.

§. 18. Ogni legislazione, ed istituzione umana, per quanto ammirabile, e perfetta possa sembrare agli occhi degli uomini, non sarà mai senza qualche imperfezione, e difetto. *Solae divinae res* [dice Giustiniano nel periodo stesso suo vertiginoso di voler stabilire un corpo di leggi perpetuo, ed eterno] *perfectissimae sunt, humani vero juris conditio in infinitum decurrit, et nihil est in eo quod perpetuo stare possit*. Il tem-

po è quello che fa conoscere i difetti, e le imperfezioni delle leggi, e delle umane civili istituzioni nella continua rivoluzione delle cose sì fisiche, che morali. Per il che il Sovrano come legislatore, ossia come la stessa legge viva, e spirante, è in dovere, ed in diritto insieme di supplire colla sua accortezza, e prudenza a questi difetti, e imperfezioni secondo ch' egli giudica conveniente al bene dello stato, ed alla sua giusta armonía.

CAPO IV.

Principio, e ragione fondamentale del Diritto di convenienza politica:

§. 1. Erroneamente da taluni si è preteso, che sotto il nome di *Diritto di convenienza politica* venga a nascondersi, e mascherarsi il diritto del più forte, e il dispo-

tismo. Se l' uso di un tal vocabolo adoperato alcune volte per palliare le ingiustizie, e le violenze dei prepotenti, e le intraprese dei tiranni oppressori, ha potuto indurre un tal equivoco, non resta perciò che il diritto di convenienza politica, preso nel suo proprio senso, e circoscritto dalla ragione, non abbia i suoi giusti principj, e fondamenti, come si vedrà.

§. 2. Che l' utilità sia il principio, ed il fondamento d' ogni legge, ed in conseguenza del giusto, e dell' onesto politico, secondo il pensare di tanti Filosofi antichi, e moderni, non è già una sentenza così rea, e falsa, come pretesero i censori spesse volte troppo indiscreti, e poco filosofi del Macchiavello, dell' Obesio, e dello Spinosa, qualora con un' analisi politica delle cose, e dei sistemi morali sia ben esaminata, ed intesa. Questa sentenza è tanto antica quanto l' età più florida di Atene, di Sparta, e Tebe, ed ha avuto fra i più dotti Romani chi l' ha applaudita, ed insegnata, senza farne autori immediati gli accennati Scrittori, li quali al più si potrebbe dire che di una tale sentenza abbiano fatto abuso.

§. 3. Guardimi il Cielo che io qui voglia fare l' apologia ai sistemi adottati dai riferiti screditati Autori. Sembrami però, a dispetto del fanatismo che li ha perseguitati, di poter dire francamente, che le opinioni, e sentenze del Segretario Fiorentino, del Filosofo di Malmesbury, e di quello di Amsterdam, dove non dogmatizzano, non tutte sieno false, e ree, se non se nelle conseguenze, che o hanno voluto gli Autori stessi dedurre perniciose alla morale, ed alla politica medesima, o sono state con una dialettica caustica, ed animosa arbitrariamente dedotte dai loro Censori. Conviene sempre distinguere l' intenzione di un Autore dalle conseguenze che possono trarsi dalla sua dottrina. Una analisi perciò più imparziale dei sistemi degli accennati Filosofi forse potrebbe mettere in men' odioso aspetto varie loro opinioni, e sottrarre in qualche parte dal pregiudizio della comune esecrazione i loro nomi.

§. 4. Convengo, che il diritto di natura contenga i principj immutabili di ciò che può essere giusto, ed onesto nel sistema morale, e politico: ma non vi sarà chi ardisca impugnare, che appunto per l' utilità loro intrin-

seca, ed analoga all' essere, ed alla sociale natura degli uomini, Iddio abbia loro date le leggi naturali colle quali reggere si dovesse il mondo morale; conciossiachè Iddio prescrisse le leggi naturali non in riguardo a se stesso, ma in riguardo agli uomini per il loro bene, e per la loro felicità. Dunque le prescrisse in ordine alla loro intrinseca utilità relativa, ed analoga pienamente allo stato naturale, e sociale degli uomini. Dunque l'utilità delle leggi naturali, come fondamento, e causa della loro sanzione, dev' essere in senso metafisico stata anteriore alle stesse leggi, come causa impulsiva, e finale delle medesime. Dunque il giusto, e l'onesto naturale medesimo, se discende mediatamente dalla sanzione delle leggi naturali, e dalla convenienza con esse, immediatamente però ha il suo principio nell' utilità, che quindi ne deriva alla natura socievole, e razionale dell' uomo. E in realtà la giustizia in se stessa è nulla più che l' osservanza delle leggi, da cui la natura, e l'ordine delle cose si conserva, e al suo fine direttamente il morale sistema vien condotto. Derivando pertanto dall' osservanza delle leggi una sì grande uti-

lità, la giustizia è tale perchè utile, ed opportuna al ben essere del sistema morale. Questa utilità è quella che tende a stabilire, aumentare, e rassodare quanto è possibile la somma totale del ben essere degli individui che compongono la società, e che costituisce la scienza per conoscere il bene della stessa società, e suggerisce i mezzi per realizzarlo.

§. 5. Il giusto, e l' onesto, come pure i termini loro opposti, non sono che idee astratte, le quali non possono essere realizzate che nel calcolo di morale combinazione, e conformità tra un' azione, e una legge: ma siccome il risultato di ogni legge calcolato ne' suoi rapporti morali dev' essere l'utilità che deriva da essa; dunque ciò che realizza le idee astratte del giusto, e dell'onesto, e che qualifica l' azione umana, è l'utilità intrinseca della legge; dunque nientemeno il risultato del calcolo della morale combinazione, e conformità tra l' azione, e la legge, dev'essere l' utilità dell' azione combinata, e conformata alla legge, e quindi l' azione riesce giusta, ed onesta perchè utile. Le cose stesse quindi indifferenti per se

medesime divengono giuste, o ingiuste, diritti, o torti, doveri, o misfatti, secondo che la legislazione politica giudica a proposito, e conveniente per il bene della società, e pel vantaggio della vita civile.

§. 6. L' aggregato morale delle volontà degl' individui riunite nel punto centrale è quello, come già si è detto, che costituisce l' ente politico della sovranità, come l' anima che inspira, e dà l' essenzial forma, e vita alla persona morale, e collettiva dello stato civile. Sono attribuiti perciò al corpo politico dello stato colla dovuta proporzione tutti gl' istinti, gli affetti, i movimenti morali, e le proprietà personali, che sono naturali agl' individui medesimi componenti lo stato: giacchè gli attributi naturali, e proprj delle parti componenti un tutto non possono non essere proprj, e naturali del medesimo corpo composto.

§. 7. Siccome pertanto negl' individui l' istinto dell' amor proprio, che sorge dai principj stessi costitutivi della loro essenziale proprietà naturale, da cui sbucciano le passioni primitive, e che è la forza conservatrice di tutti gli esseri sensitivi, è quello che

li regge, e li dirige principalmente, e che li porta a cercare il proprio bene, e i proprj vantaggi; così lo stato, come corpo, e persona morale rappresentata dal Sovrano, che lo governa, niente meno dev' essere guidato da quel principio di amor proprio, che in esso lui pure forma un naturale istinto proporzionato all' oggetto cui tende, per cercare il suo miglior essere, aspirare alla propria maggior perfezione, e procurare ciò che può risultare a lui utile, e giovevole.

§. 8. Se ogni uomo ha la sua atmosfera morale di attrazione di quel che reputa a lui utile, nientemeno lo stato politico ha la sua per ciò che appartiene al suo vantaggio, e da questa tutte le altre particolari devono rimanere attratte, e concentrate ne' suoi vortici per la necessità di quell' equilibrio, che tolga il pericolo, e il disordine di una collisione continua tra esse. L' interesse, e l'utilità, che riguarda la totalità del corpo della società, e dello stato, è quella gravità morale, ed elastica, che preme, e fa entrare nella comune attraente atmosfera, di ciò che può esser utile allo stato, tutte le particolari, e distinte atmosfere dell'interesse, e della utilità

degl'individui membri dello stato. La rivoluzione delle umane tendenze in riguardo ai corpi morali non può avere per centro la sola natura, intorno cui questi debbano aggirarsi sopra punti egualmente distanti, ma prende la figura d' ellissi, per cui rimanendo situata nel centro la natura, nel fuoco, ch'è l' interesse, e l' utilità, sta riposta la forza preponderante, attraente, e regolatrice del moto.

§. 9. È pertanto una giusta riflessione presa in un senso pratico, e spogliato delle arbitrarie conseguenze, che si sono tratte da essa, quella del sottile, ed elegante Elvezio, che siccome il mondo fisico ubbidisce necessariamente alle leggi del moto, così il mondo morale quella siegue dell' interesse, da cui vengono valutate le azioni, e verificati i giudizj degli uomini. Questa proposizione è stata troppo crudamente interpretata da qualche indiscreto Censore dell'Elvezio, o almeno può dessa intendersi in un senso nè vizioso, nè empio; conciossiachè desumendosi le leggi dell' interesse, che regolano il mondo morale, da quell' ordine di cose, che fu prestabilito dall' Autore della natura,

questo interesse si riferisce a quelle prime leggi medesime della natura, che dirette sono al bene, ed alla felicità della repubblica umana, oggetto dello stesso Divino Creatore; per il che va definito l'interesse, che regola il mondo morale, *un ente morale che riguarda il proprio ben essere, e la propria felicità*.

§. 10. Analizzando, e calcolando le progressioni dello spirito umano, è innegabile che il desiderio, e la libertà di godere il bene, e di procurare la propria felicità, sieno i due soli principj di sociabilità fondati nell' amor proprio, intorno a cui si occuparono mai sempre gli uomini. Regolandosi pertanto il mondo morale su questi due sforzi di attività, e su questi due principj di sociabilità tra gli uomini, non potrà mai essere un empio paradosso il dire, che il mondo morale si regga colle leggi dell' *interesse*, cioè a dire colle leggi di *ciò che riguarda il proprio ben essere, e la propria felicità*.

§. 11. Ciò ritenuto, e premesso, ne verrà in conseguenza che tutto ciò che utile esser possa a quest' interesse, e che utilmente conduca allo scopo di conseguire il proprio

ben essere, e la propria felicità, venga a dare il valore all' azione, e la verità ai giudizj degli uomini. Imperciocchè il valore civile delle azioni, e la verità dei giudizj degli uomini devono pienamente dipendere dai principj di quell' ordine morale di cose, che fu prestabilito dall' Autore della natura, e dalle leggi indi necessariamente derivate, dette perciò *leggi della natura*. Se i principj adunque tratti da quest'ordine, e da queste leggi, sono diretti precisamente al maggior bene, ed alla felicità della repubblica umana, com' è certissimo, ne verrà che tutto ciò che tende, ed è utile a quest' oggetto, valuti conseguentemente le azioni umane, e constituisca la verità dei giudizj degli uomini.

§. 12. Or dunque poichè nell' ordine sociale, e civile, gli sforzi di attività per godere il bene, e procurare la propria felicità, sono concentrati nell' aggregato comune di quelle parti dell' amor proprio, ond' è stato formato il corpo morale della società civile, e dello stato politico [perchè riunite in un sol punto di forza, e di attività potessero con più energia giungere a conseguire lo scopo, e 'l fine del proprio ben essere, e della pro-

pria sociale felicità], ne deve necessariamente conseguitare, che la base del sistema politico sia l'utilità di ciò che può condurre al ben essere, ed alla felicità politica di tutto il corpo morale dello stato, e della società civile.

§. 13. In questo senso convien intendere che l'utilità sia il principio, e la ragione fondamentale d'ogni legge, perchè ogni legge dev'essere utile alla società civile, e allo stato politico considerato nel suo punto di vista universale. Egli è un errore il rappresentare la *virtù* in opposizione colla *utilità*, come pretendono certi ascettici atrabiliari. Quindi è che siccome il valore delle azioni, e la verità dei giudizj degli uomini dipendono dalla giustizia dedotta dalla legge, non è un parlare improprio il dire, che la giustizia delle azioni, e degli umani giudizj derivi dall'utilità della legge piuttostochè immediatamente, e solamente dalla conformità alla legge. E in realtà la giustizia in se stessa, e nel suo senso metafisico, non è che una conseguenza dell'interesse, e dell'amor proprio, perchè non offendendo, e conservando la proprietà, e i diritti altrui, i miei

diritti, e la mia proprietà mi viene del pari conservata, e difesa, e posso sperare di godere tranquillamente il frutto delle mie industrie. La giustizia dunque è tale, perchè è utile alla tranquillità, e quiete socievole degli uomini.

§. 14. L' utilità pertanto essendo quella che ha prodotte le leggi successivamente come necessarie alla disciplina civile, alla perfezione, ed alla conservazione dello stato politico, è dessa conseguentemente la prima legge fondamentale della ragione civile: conciossiachè se la legge è tale perchè utile, e l' utilità è l'essenza, e la proprietà delle leggi; dunque l' utilità viene ad essere in un certo modo, e riguardo, la legge della legge medesima, ben inteso però sempre che qui si ragiona da politico filosofo, e non da Teologo.

§. 15. Ma ogni legge civile non può essere utile se non è conformata, e non ha l' assoluta relazione ai principj della legge naturale; imperciocchè l' utilità delle leggi, perchè sia giusta, e conforme alla natura razionale dell' uomo, deve trarre il suo principio di ragione dal primo originario diritto,

che risulta dall' ordine morale, e fisico prestabilito dall' Autore della natura, e la legge naturale essendo una conseguenza, come si è veduto, di questo diritto, ogni altra legge fattizia, ed umana non può essere in contraddizione con questa legge, la quale soltanto potrassi modificare, e modellare nelle varie circostanze, e vicende dello stato civile, e sociale. In fatti come potrà qualunque legge civile esser utile in se stessa ne' suoi rapporti morali, se opponendosi alle leggi stabilite dall' Autore della natura viene a urtare nel sistema morale prestabilito, e sconvolgere l'ordine delle cose sì fisiche, che morali, decretato, e architettato dall' Ente Creatore? Come può esser giusta, e in conseguenza utile una tal legge, se la giustizia delle leggi dipende onninamente dalla loro conformità, e relazione all'accennato prestabilito ordine tutto diretto al ben essere, ed alla felicità dell' umana repubblica?

§. 16. L' utilità però delle leggi non è in se stessa che un' idea di convenienza politica, o per meglio dire, la convenienza politica è quella che crea, e produce l' utilità delle leggi. Conciossiachè non sarà mai utile

qualunque istituto, e legge, allo stato, e società civile, e politica, se non conviene al ben essere, alla felicità, e prosperità dello stato, e della società. Ma perchè dalla convenienza politica ne nasca il diritto, deve precedere la cognizione, e l' idea dell' utilità di ciò che la prudenza civile suggerisce di fare, e di stabilire, giacchè le risoluzioni politiche in ciascuno stato devono essere precedute da una spezie di calcolo sopra ciò che si possa opporre loro, e sopra i motivi di convenienza, o d'inconvenienza, onde trarre il risultato o dell' utilità, o dell' inutilità di esse. Per il che se il risultato sarà per l'utilità, allora la risoluzione politica diventa un vero diritto di convenienza per autorizzare il Governo a metterla in esecuzione.

§. 17. Il principio adunque, e la ragione fondamentale del diritto di convenienza politica è l' utilità di ogni risoluzione, e determinazione, che si venisse a prendere nelle emergenze, e nel regolamento politico dello stato, come pare che vi alluda Ulpiano, dove dice, che *in rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo jure, quod diu aequum visum est*: e più

chiaramente il gran Baccone di Verulamio insegnando, che *expedit experimentis novis in corporibus politicis non uti, nisi ingens incumbat necessitas, aut evidens se ostendat utilitas*: ma il giudice di questa utilità, il calcolatore de' rapporti politici, e morali, per trarre il risultato nelle determinazioni politiche, chi dev' essere? Il solo Sovrano; siccome quello che dall'eminenza del suo potere, e della sua autorità può solo dominare, e vedere col suo politico sguardo in complesso lo Stato suo tutto, e rilevare le occorrenze che abbisognino delle convenienti politiche provvidenze.

§. 18. La *Sovranità* è lo spirito che anima, e rende attiva la persona morale dello stato sociale; è la sola, e somma motrice di tutti gli atti del corpo politico; è dessa la volontà generale, che risultante dalle particolari volontà combinate dall'intrinseca indole, e spirito dell' ordine naturale, e sociale prestabilito, viene concentrata, e trasfusa formalmente nella persona, o corpo morale rivestito del potere, e della dignità luminosa di *Sovrano*. L' esistenza del corpo politico, come una persona morale, esige

necessariamente che abbia gli attributi competenti ad una persona, e fra questi in spiecial modo dev' essere quello della volontà, e libertà di agire dentro la sfera della propria politica attività, che si esercita dal Sovrano, centro della forza motrice, e potenza attiva del corpo politico, come il sole ch' è il centro di tutta la forza attrattiva, e vegetante de' corpi.

§. 19. Niuno pertanto meglio del Sovrano può conoscere, e calcolare le esigenze dello stato politico, e ciò che a questo convenire possa per il suo bene, per la sua prosperità, e sicurezza. Dirige egli le forze dello Stato, e per conseguenza è solo in grado di esaminare, e comprendere ciò che convenga a questa direzione, ed alla conservazione di queste forze. Il corpo politico nel suo naturale senso di vita ha necessariamente dei bisogni sensibili specialmente allo spirito, che lo anima, e che lo rende attivo, li quali esternamente, e palesemente non si manifestano.

CAPO V.

Della ragione di Stato.

§. 1. La parola *Stato* non suona per se stessa, e sola in senso astratto che una certa modificazione di un qualche essere o morale, o fisico; ma parlando di uno *Stato* in senso politico, questo non è che un essere morale, cioè un corpo collettivo di una civile società governata con quelle modificazioni, che nascono dalla legge morale sia di natura, sia civile, per conservarsi, e reggersi in un sistema tranquillo, e felice; imperciocchè la parola *Stato* nella sua filosofica etimologia morale è un diritto alla conservazione attuale, e abituale del proprio ben essere morale, e fisico, e quindi è quel punto centrale ove devono tendere come tante

linee geometriche i principj, e i mezzi della propria conservazione, e prosperità.

§. 2. Conoscendo gli uomini che la conservazione, e felicità di ciascuno in particolare per l'impulso stesso della natura, che li volle pel loro bene socievoli, doveva necessariamente dipendere dalla conservazione, e felicità di tutti in generale combinati in un corpo morale, e politico, unirono, e fissarono per sempre nel loro spirito le due idee della felicità, e conservazione propria dipendente da quella dell' intero corpo sociale, con un sol vocabolo, che loro rappresentasse alla mente ambedue sotto un sol punto di vista morale. Per la qual cosa, affine di associare queste due idee indissolubilmente, e renderle facili alla immaginazione, e familiari, trovarono opportuno il vocabolo di *Stato*, che comprende, ed abbraccia l'una, e l'altra, facendo riguardare a ciascun uomo in particolare l'interesse generale in quel giusto punto di vista, che per riflesso faccia risaltare i vantaggi, e le utilità dell' interesse personale. Lo *Stato* è pertanto quel termine filosofico, che mentre rappresenta allo spirito l'oggetto, e gli effetti della civile socie-

tà, e mette in giusto prospetto i diritti di questa sopra tutti gl' individui, e insieme i doveri di questi verso di quella, scuote ne' privati il vero, e vivo sentimento dei vantaggi, e dell' utilità, che in essa ridonda dalla propria situazione politica, e civile.

§. 3. Il termine di *Stato* è conseguentemente nella sua relativa proporzione tratto, e desunto dall' idea dei diritti competenti all' uomo in particolare in ordine alla propria conservazione, e ben essere, per applicarlo eziandio opportunamente al corpo morale, e politico della civile società rispetto a tutti quei diritti, che a questo corpo possono competere per la sua conservazione, e ben essere, avendo questo nientemeno il suo senso naturale di vita, e di bisogni, nei quali consistono i suoi diritti, ed esistendo col soccorso di tutti i sensi morali dell' uomo. Le nazioni quindi, e gli stati politici tra essi non possono essere considerati se non come altrettante persone private, che vivono insieme in una naturale semplice società, e per questa ragione debbonsi loro applicare tutt' i doveri, e tutt' i diritti, che la natura prescrive, ed attribuisce a tutti gli uomini

in quanto nascono nella sola società naturale, e non sono gli uni agli altri uniti se non se coi vincoli della stessa natura. Non è adunque la parola *Stato*, secondo alcuni Scrittori poco politici, e meno filosofici, un termine indicante la società come un complesso d' individui, che la compongono, ma indica essa il complesso dei diritti, che conservano, ed animano la società.

§. 4. Ogni uomo ha dalla natura, e dal proprio essere un diritto innato di usare di tutt' i mezzi per conservare se stesso, la propria esistenza, e la propria libertà, per procurare la propria perfezione, e felicità, e per assicurarsi il godimento dei frutti della propria industria; avvegnachè ogni persona ha il diritto di esistere qual egli è, ha il diritto a ciascuna sua parte, facoltà, e forza, ed ha il diritto insieme di servirsi di queste sue facoltà, e forze per suo comodo, e per la sua felicità. La somma di questi diritti personali dell' uomo costituisce in giusto senso filosofico *la ragione del proprio stato privato*. Imperciocchè conoscendo il proprio personale stato come opera della volontà di chi creandolo così lo ha stabilito, ne deriva

in conseguenza in esso lui da questa stessa volontà la ragione di conservare se stesso in questo stato, e di perfezionarlo quanto è possibile, ragione; che per ciò è fondata nel *dovere verso se stesso* prescritto dalla legge naturale a tutti gli uomini.

§. 5. Data adunque ai corpi morali politici la modificazione personale, e considerati questi cogli attributi proprj delle individue persone, ad essi nientemeno per natura, e per la necessità dello stato loro deve competere il diritto di usare, e procurare ogni mezzo, che tenda alla propria conservazione, perfezione, sicurezza, e prosperità interna, ed esterna. La regola generale, e fondamentale de' doveri verso se stesso vuole che ogni ente morale, in quanto rappresenta una persona, debba vivere, e conservarsi in una maniera conveniente alla sua natura, e procurare eziandio la propria perfezione, e ben essere morale. Uno stato politico è un ente determinato da' suoi essenziali attributi, che lo costituiscono una persona morale: ha dunque egli pure una ragione relativa alla propria conservazione, perfezione, e ben essere fondata nel dovere *verso se stesso* prescritto dalla legge naturale.

Digitized by Google

§. 6. Ecco pertanto ciò che costituisce nel suo giusto, e proprio senso morale, e politico la *ragione di stato*; espressione con cui opportunamente la scienza politica intende spiegare quella suprema, ed eminente economia, che compete al Sovrano nel reggimento del suo stato. L' unità morale del corpo sociale politico, considerata nel complesso dei diritti tutti competenti ad una persona, è quell' ente morale che costituisce nel suo proprio senso lo *stato politico*; ma presa nel senso di una persona attiva, ch' esercita gli accennati diritti, costituisce il *Sovrano*, ch' è come l'anima, e lo spirito del corpo morale, e politico. Non si potea dunque dire *ragione del Sovrano*, perchè il Sovrano non esercisce i diritti derivanti dalla *ragione di stato* come proprj, e personali, ma come competenti al corpo morale, e politico dello Stato, di cui egli è la forza elastica, che lo move, e lo dirige.

§. 7. Questa giusta, ed adequata idea, e definizione della *ragione di stato*, mi si permetta il dirlo, non fu da alcun politico Scrittore considerata, non essendosi presa alcuno la pena di rimontare agli originarj, e

naturali principj della *ragione di stato* per formare con giuste conseguenze il risultato dei diritti del Sovrano nel governo del suo stato. Per lo più si sono pescati i precetti, e le massime della *ragione di stato* dai fonti limacciosi, e corrotti del Principe del Segretario Fiorentino, e dalle azioni di Tiberio nobilmente descritteci da Cornelio Tacito. Il primo non ha formato il suo Principe che copiandolo dal libro quinto della Politica di Aristotile, in cui questo Filosofo espone per istruzione le astuzie, e le arti dei Tiranni, e da Senofonte, ove si dipinge con vivi colori la Tirannia: il secondo, descrivendo le azioni di Tiberio, ha inteso di lasciare alla posterità la memoria, e la storia del Tiranno il più astuto, il più cupo, e 'l più maligno.

§. 8. Ma in ogni modo i precetti, le opinioni, e le massime dedotte dai soli fatti de' Principi, e dalla Storia, non possono stabilire i giusti titoli, nè formare la giusta teoria della *ragione di stato*. I fatti, e la storia non somministrano che gli esempj per dimostrare in pratica l'esercizio di questi diritti, avvegnachè la storia ci rappresenta spes-

so i Principi quali furono, ma non quali dovrebbero essere. Il Filosofo vuol ricercare o sinteticamente, o analiticamente i veri principj di tutte le cose sì fisiche, che morali, e da questi vien' egli discorrendo, e formando i suoi sistemi.

§. 9. Considerati i principj fondamentali della *ragione di stato* nel proposto prospetto riesce agevole il comprendere la stessa analogia, che passa tra questa e 'l *diritto di convenienza politica*. Conciossiachè essendo la ragione di stato il risultato di tutti i diritti che possono competere al corpo morale, e politico dello stato relativamente alla propria conservazione, perfezione, e ben essere, vien' essa necessariamente a comprendere, ed abbracciare tra i suoi diritti quelli pure che riguardano il potere, e la facoltà libera di usare, e far tutto ciò che può, e deve convenire al bene, all'interesse, ed alla prosperità dello stato: e poichè le forme, e li sistemi dei Governi politici variano nell' interna loro organnizzazione, e struttura, e nelle loro esterne relazioni, la ragioue di stato dovrà essere calcolata, e regolata da quei principj di convenienza politica, che

sono, e possono essere proprj a ciascuna forma, e sistema dei rispettivi governi.

§. 10. Le regole anzi, e le leggi proprie della *ragione di stato* alla quale è appoggiata la suprema eminente economia del Sovrano per dare al suo stato le provvidenze, che stima acconce alle circostanze, alla sempre incostante vicenda degli avvenimenti, al vario aspetto politico delle cose, e delle interne, ed esterne relazioni, ed alla sicurezza, e ben essere dello stato, e di se stesso, che n' è il vero centro, sono quelle che derivano dal *diritto di convenienza politica*, come il risultato meno equivoco dei rapporti dell' interesse, e dell' utilità dello stato.

§. 11. Conciossiachè *ragione di stato*, a ben ponderarne la forza del termine, vuol dire ragione di un certo ordine, di un certo sistema politico, e di una certa armonia concertata. Ogni ordine, ogni sistema, e ogni armonia concertata sono un complesso d' idee concatenate di relazione ad un certo scopo, ed oggetto. La concatenazione di queste idee è l' operazione di una certa intrinseca ragione di convenienza combinata dai rapporti al proposto scopo, ed oggetto, e

da quelli dei mezzi opportuni, e necessarj per conseguirlo. Per la qual cosa ne siegue che la *ragione di stato* ne' suoi politici rapporti, e analiticamente esaminata, sia in sostanza lo stesso *diritto di convenienza politica* considerato nel suo atto pratico, giacchè vien essa esercitata, ed usata in tutto ciò che può, e deve convenire al ben essere, all' interesse, e prosperità dello stato.

§. 12. Quando l' edifizio del governo in tutte le sue forme, e parti s' innalza, e si erige sopra buoni fondamenti, e sopra basi solide di una politica architettura ben disegnata, e compartita, la *ragione di stato* è sempre giusta, nè si allontana dalla linea, che deve circoscriverla. La *ragione di stato* è come la virtù vegetante del corpo politico; questa virtù, se trova ben organizzato il corpo in tutte le sue parti, lo rende sempre più vigoroso, e forte, ma non può cagionare che sconciature, diformità, e debolezza dove il corpo sia difettoso nella simmetria delle parti che lo compongono. Nelle repubbliche, molto più popolari, il corpo politico soggetto troppo spesso a convulsioni, paralisie, e a deliquj, prova, e sente il difetto della sua

organizzazione, e simmetria delle sue parti, e la *ragion di stato* nelle Repubbliche sgraziatamente non pertanto tutta si occupa in togliere la forza all' unico rimedio di un tal difetto, ch' è quello di adottare il Governo Monarchico.

CAPO VI.

Della forma di Governo Politico più conveniente allo Stato Politico.

§. 1. Tutt' i popoli spinti dalla forza irresistibile dell' ordine naturale, e sociale prestabilito, si sono accordati, ch'egli era precisamente necessario alla loro sicurezza, ben essere, e felicità civile, di stabilire un governo politico: ma le vicende dei tempi, la instabilità, e volubilità dello spirito umano, e le rivoluzioni, e convulsioni politiche delle nazioni, fecero, che si siano i popoli estre-

mamente divisi nello stabilire la forma dei rispettivi Governi, onde abbiamo veduto, e vediamo tanti diversi sistemi politici di Governo. Le alterazioni, e rivoluzioni nel sistema politico delle nazioni, come il fermento febbrile, che depura il corpo umano, entrano senza dubbio nel piano generale della conservazione del mondo, per una conseguenza delle leggi fisiche, e morali, e sono indotte, e condotte da un flusso, e riflusso in mezzo al quale gli uomini non sono che istromenti sotto la mano ognipossente del Creatore della natura.

§. 2. Ciascuna forma di Governo può avere i suoi plausibili fondamenti di ragione, i suoi vantaggi, e insieme i suoi pregiudizj, ed inconvenienti. Egli è impossibile che un Governo interamente perfetto non possa essere soggetto ad alcun inconveniente, e disordine, finchè il governo degli uomini sarà in mano di altri uomini. Per il che in vece di ricercare qual sia delle varie forme de' Governi politici, che abbiamo, la più perfetta, si deve piuttosto esaminare quale di queste abbia minori gradi d' imperfezione, e secondo la condizione umana, quale più conven-

ga ad uno stato politico, come suscettibile di minori inconvenienti.

§. 3 Rimontando ai primi fonti della ragione civile, e ragionando rettamente sulla vera originaria indole dello spirito sociale tra gli uomini, parmi che il Governo Monarchico, in cui con una eguaglianza artificiale si sottomettono li membri della società ad uua sola autorità imparziale, sia quello che meglio convenga alla natura, e indole delle civili società; conciossiachè questo è quel solo Governo, che direttamente si può dedurre dalla medesima economia della Provvidenza Creatrice, e da tutto il sistema fisico, e morale del mondo, non potendosi ravvisare le altre forme di Governi nella loro stessa origine che come modificazioni violenti, e corruzioni del Governo Monarchico, e quindi istituzioni fattizie troppo posteriori alle prime epoche delle società civili, poichè con Giustino tutte le storie c' insegnano che *principio rerum gentium, nationumque imperium penes Reges erat*. Cicerone niente meno asserisce nel suo libro delle leggi, che *omnes antiquae gentes Regibus paruerunt*. = *Regnum in terris*, dice Salustio, *nomen pri-*

mum fuit. Polibio ci attesta, che l'origine degl' imperi civili è stata la Monarchia ereditaria; e così Aristotile ancora conviene. Il Governo Monarchico, soggiunge quindi Polibio, è formato dall' impero della natura, dalla cui corruzione nasce la *Tirannide*, da questa depressa e punita sorge l' *Aristocrazia*, e la *Democrazia*, che per lo più si corrompe in una *Oclocrazia*, cioè in una insolenza, e disprezzo delle leggi, e in una *Demagogia* di pochi intraprendenti raggiratori dell' ignoranza del volgo.

§. 4. La natura coerente a se stessa ha stabilita, e vuole un' analoga uniformità tra il sistema fisico, ed il morale, come si è già accennato, avendo nell' ordine fisico posti i germi dell' ordine morale. Questa è una verità, che non può essere posta in quistione senz' attribuire vizj d' incongruenza nella Divina Sapienza Creatrice. Conservando adunque la natura sempre in tutte le sue opere fisiche, e morali qualche analogia, ed uniformità nel disegno, e nella forma, se il corpo politico, ossia sociale, è un' opera della natura nostra nell' istinto di sociabilità ispirataci, questo dovrebbe avere conseguen-

temente nel suo essere, e nella sua forma qualche analogia al corpo fisico dell' uomo. Tanto è ciò vero, e conveniente, dacchè per massima costante nel sistema morale medesimo si attribuiscono al corpo politico, come tale, quegli attributi, e quelle modificazioni morali, che sono proprie del corpo fisico dell' uomo, e viene rivestito delle stesse ragioni, diritti, e proprietà personali.

§. 5. Non vediamo noi dunque che la natura, abilissima maestra, e direttrice di tutto il sistema fisico, e morale, non ha dato al corpo umano che una sola testa, che lo regga, e lo diriga, cui sono perciò subordinati con una legge di necessaria dipendenza tutti gli altri membri del corpo? Per conseguenza in ragione di analoga uniformità vuol essa che niente meno il corpo sociale, e politico debba avere un sol capo, che lo regoli, e lo governi, ed a cui siano soggette tutte le altre parti, che il compongono. *Unum esse Reipublicae corpus atque unius animo regendum*; abbiamo da Tacito. La tendenza ad un centro comune è in natura, e lo stato di scioglimento, e di divergenza è sempre violento, e opposto al sistema na-

turale tanto nell' ordine fisico, che morale, e politico. Nell' Isola di Taiti, come riferisce un accreditato Scrittore, dove il Governo ha tutta la sua semplicità naturale, ogni Distretto ha il suo Consiglio de' più assennati del Paese per gli affari particolari del rispettivo Distretto, ma tutto deve dipendere dai provvedimenti generali, .. dalle leggi del Re, che risiede nel centro dell' Isola, come nel punto centrale della circonferenza del Regno, a cui spetta l' arbitrio della guerra, e della pace.

§. 6. Lo spirito di sociabilità si sviluppò primieramente nelle famiglie, e da queste passò nelle nazioni per governarsi sul modello, e sull' esempio delle famiglie medesime. Siccome dunque non può sussistere una famiglia senza che sia ritenuta nell' unità col rispetto, e timore paterno, così per egual maniera si dovrebbe dire, che niun corpo civile può gran fatto durare nell' unione delle membra senza la forza della Sovranità, che pieghi, e porti all' unisono le famiglie, e le persone, che il compongono; avvegnachè la natura umana, essendo troppo elastica, ha necessità di una forza, che premendo tenga combaciate tra esse le parti.

§. 7. La bontà, e fermezza di un Governo consiste nella sua vigorosa, ed elastica attività, la quale è sempre maggiore quanto minori punti di estensione ha essa, e quanto più è concentrata la forza pubblica, senza il contrasto di lottanti Autorità; per il che è un teorema certo, e dimostrato dalla ragione, che secondo l'ordine naturale le differenti volontà diventano più attive a misura ch' esse si concentrano più; donde si vede in esperienza che conseguentemente la spedizione degli affari è sempre più lenta a misura che più persone ne sono incaricate, e devono opinare a questo riguardo; egli è perciò che Omero nella sua Illiade dice, che non può essere buono governo dove non sia un solo che comandi, e regga: e Platone sostiene, che di tutti i Governi la Monarchia sia la più perfetta, giacchè il mezzo di equilibrarsi, e proporzionarsi con una uniforme relazione, e dipendenza non può essere che il Governo Monarchico, in cui consiste quella giusta potenza equipollente che si equilibra con tutte le forze, e le potenze della società.

§. 8. Questa è una verità che loro mal-

grado dovettero riconoscere i Romani medesimi nel tempo del loro maggior entusiasmo, e fermento repubblicano. Videro, e compresero essi di quando in quando la necessità di un solo capo, in cui depositata fosse tutta l' autorità Sovrana, allorchè eleggevano i Dittatori. *Dictatorem creemus*, deliberavano i Romani, come abbiamo da Livio, *a quo non est provocatio, jam his quo nuno omnia ardent conticescet furor*. Il Dittatore era in fatti di tanto potere fornito, che presso di lui, secondo Dionigi d' Alicarnasso, *belli, pacisque, et omnium aliarum rerum plena potestas esset, et a quo consiliorum, actorumque rationem reposcere non liceret*. A questo passo non divenivano, è vero, i Romani, se non se nei casi estremi: questo però convince che una Repubblica non può sempre nell' antico sistema conservarsi, e che uno Stato politico, il quale dipenda da un solo, ha più di fermezza, e solidità, e più facile trova negli estremi casi, e pericoli la risorsa; come la forza fisica, che quanto più è concentrata in minori punti di estensione, ha più di elasticità, e di energia per risospingere un corpo

che la prema, ed opprima. In fatti la Repubblica di Roma superbamente gelosa della sua libertà alcune volte non riconobbe la sua salvezza, e non vinse gl'inimici che col mezzo di un dispotico Dittatore.

§. 9. Esaminiamo la naturale tendenza, che hanno le stesse Repubbliche alla Monarchia, e rimarremo convinti, che il vero, e proprio punto centrale di tutt'i Governi politici è la Monarchia, e che a questa la natura medesima per una inclinazione, e tendenza propria dello spirito originario sociale conduce le civili società: conciossiachè è, per avviso de' migliori Filosofi politici, il Governo Monarchico quella sola fra tutte le forme di governo, ch'è più propria a rendere *eternamente* tranquilla, felice, ed illustre una nazione. Così pensava anche Polibio, quello storico filosofo, che sì a fondo conosceva i sistemi civili; e fa stupore che Mably all'incontro volesse che la Democrazia dovesse essere il governo di tutt'i popoli. La Monarchia è di fatti la sola forma di governo, in cui non si ha a temere della grandezza delle fortune particolari, e private, poichè sopra il cittadino più ricco vi è sempre

il Sovrano, nelle mani del quale affluisce la massa infinitamente più grande della opulenza nazionale.

§. 10. Le storie c' insegnano che pressochè tutte le Repubbliche della Grecia, e quelle stabilite in Italia, allorchè la superstizione, il fanatismo, e lo spirito d' indipendenza, e di anarchia contrastarono, ed usurparono all' Impero i suoi legittimi diritti, dopo un certo periodo di anni, insensibilmente condotte dal loro proprio destino, vennero a finire in tanti Governi Monarchici. « Le sedizioni dell' Aristocrazia = diceva Dario sino da' suoi tempi presso Erodoto, allorchè i Persiani deliberarono qual forma di governo dovessero abbracciare = e la corruzione « della Democrazia conducono egualmente, e « fanno ritornare queste Repubbliche all'unità « di una potenza suprema, perchè tale deve « essere il fine delle medesime. » Lo spirito del popolo, ove non vegga di poter garantire, e sostenere quella libertà, che nell' anarchia soltanto egli riconosce, tende colle violenze, e col sangue al ristabilimento della Monarchia, senza che se ne accorga. *Vulgus seditionibus*, osserva Tacito, *et ambitioso im-*

perio luctum per luctus, et raptus facilius ad bellum civile impellitur.

§. 11. La Repubblica Romana la più celebre, la più grande, la più forte, e la più gelosa della propria libertà, che inghiottì nei rapidi vortici della sua orbita tanti regni, stati, e repubbliche, ha dovuto essa pure succumbere al comune destino di tutte le altre Repubbliche. È venuta per se stessa colle continue sue convulsive rivoluzioni ad inalzare, e stabilire l'augusto trono del più gran Monarca del mondo, che ha assorbiti per dir così tanti altri stati nella sua sfera di attrazione, esercitando quella stessa forza su di essi che un pianeta primario esercita sul secondario, e su li di lui satelliti. La Francia è un recente illustre esempio. Guidata questa da tanti Genj sublimi per talenti, e cognizioni profonde nell' economia politica dei varj sistemi di governo, coll'esperienza stessa ha dovuto riconoscere quanto inconveniente, come troppo precario, fluttuante, e convulsivo le fosse il sistema di repubblica, e ricredersi dei principj, e massime colla rivoluzione adottate. Ha essa provato che la Democrazia è sempre nelle parole, la schiavi-

tù nelle cose, e il dispotismo nelle cariche; e che la libertà è sempre il giuoco delle fazioni, che si disputano il governo dello stato, ed un fantasma illusorio. Quindi persuasa la Nazione Francese quanto per essa e alla nazionale sua prosperità, e gloria più convenisse, e conducesse la Monarchia stabilita su una ferma base costituzionale, ha eretto, e stabilito, *cum omne jus, omnisque potestas in imperatoriam potestatem translata fuit*, quell' impero florido, e grande, che emolo di quello d' Augusto spande un sì vivo splendore, medianti le meravigliose imprese dell' Eroe dell' imperiale di lei diadema, *non fortunae beneficio, sed propria virtute*, giustamente, e meritamente fregiato, che non solo l'Europa tutta, ma il Mondo intero abbraccia, e circonda, quasi assorbito nel vortice della gloriosa, e splendentissima sua orbita. L'Italia anch'essa dietro un sì imponente esempio della Francia, riscossa dall' entusiasmo inspiratole dalla *Demagogia* di alcuni, e dalla crisi rivoluzionaria, e riunendo le sue parti in un corpo di Nazione, cui la natura imperiosamente la chiamava a dispetto di quel germe di un re-

ciproco contragenio fomentato già dalla diversità de' governi, e delle leggi, tra li varj popoli Italiani, ha saviamente adottata la costituzione di un Governo Monarchico, come più conveniente in ispecial modo al carattere nazionale, alle abitudini, al clima, alla fertilità de' suoi terreni, e alla stessa sua religione. E quindi *paribus sub legibus ambae* le due Nazioni Francese, e Italiana *aeterna in foedera* furono ridotte dall' invitto EROE, che di ambedue le imperiali, e regie redini tiene, e maneggia. Dopo la morte di Filippo Maria Visconti suo Sovrano, e Duca, Milano volle erigersi in Repubblica, ma in meno di tre anni conobbe che questo non era un Governo che convenisse alla sua Nazione, e acclamò pertanto per suo Duca, e Sovrano Francesco Sforza Principe eccellente, che felicitò lo Stato, e si guadagnò l'amore de' sudditi, arrivato a questo grado dopo aver provate le vicende varie della sorte, portando sul trono le virtù raffinate da esse. *Ubi didicerint obedire, multo commodius poterunt imperare*; così ISOCRATE.

§. 12. Le Repubbliche, che si sostennero più lungo tempo, benchè sortite dalle visce-

re del dispotismo, non hanno potuto conservare il sistema del loro governo che cogli sforzi di una severa, e terribile politica per far argine alla naturale loro tendenza alla Monarchia, come colui che volendo disalveare un rapido fiume per dargli un corso diverso, non fa che rinforzare sempre più i ripari, e gli argini, che lo respingono, e deviano da quell' alveo, e corso, cui per le leggi dell' idrostatica è inclinato, e spinto. Quante volte non è stata la Repubblica Veneta, non ostanti le più scrupolose, e crudeli cautele colle quali di conservare si studiava il suo Aristocratico Governo, al cimento di passare sotto il dominio di un Monarca, per le fazioni, congiure, ed emulazioni degli stessi membri della sua Aristocrazia, a cui per altro cospirava sempre il voto de' popoli suoi sudditi: ma non pertanto anche questa Repubblica dovette essere assorbita da quel vortice in cui caddero le altre Repubbliche, ed esser felicemente incorporata al dominio di quell'Augusto MONARCA, che tanto splendida, e gloriosa rende la Regia Corona d'Italia, e che più secoli ci vollero a produrlo per ecclissare lo splendore della memoria di

CARLO MAGNO, e degli altri più celebrati Eroi, che tanto illustrano la storia cui si può dire col Poeta:

« Quod regnas minus est quam quod regnare
« mereris,
« Excedis factis grandia fata tuis. »

E con Orazio che . . . . « Solus
« Res italas armis tutaris, moribus ornas,
« legibus emendas. »

§. 13. L'Aristocrazia ereditaria è sempre stato il peggiore di tutt'i Governi; verità pur troppo esperimentata dai sudditi del Governo Veneto. Chi entra per diritto di nascita nell' Aristocrazia, riguarda lo Stato come una sua proprietà, e con orgoglioso fasto tratta i popoli sudditi sempre compressi, e avviliti da una moltitudine di padroni, e tiranni, poichè in essa il sentimento è in singolar modo modificato dalla vanità, e dall'orgoglio. Ben sovente è l' Aristocrazia esposta a ridursi in una tirannica *Oligarchia*, dove il credito fondato nelle ricchezze, o una certa prevenzione personale, fa che la soverchia influenza di pochi usurpi il regolamento de' pubblici affari, per condurli più a seconda del proprio interesse, e ambizione, che del ben pub-

blico, e della prosperità dello Stato, come negli ultimi anni si è veduto nel Veneto Aristocratico Governo.

§. 14. Vi è stato un preteso moderno Filosofo, che ha scritto = essere il Governo « Democratico il migliore, come il più na- « turale all' uomo nato libero, e che gli to- « glie il meno possibile della naturale liber- « tà per conservargliene il residuo maggio- « re. = Questo Scrittore certamente non ha esaminata, e analizzata la natura, e indole della civile società, nè ha saputo rimontare a' suoi veri, e genuini principj. Non è nato per verità in seno alla Democrazia, ch' è il vero teatro dei Ciarlatani, Ciurmadori, e Briganti, perchè dall'esperienza stessa sarebbe stato disingannato, e avrebbe diversamente opinato. Il fondamento medesimo su cui appoggia un siffatto paradosso politico, cioè che l' uomo nasca libero, egli è erroneo assolutamente. Imperciocchè se l' uomo è dalla natura stessa spinto necessariamente allo stato sociale, siccome abbiamo veduto, e questo stato non può sussistere, e conservarsi senza la subordinazione, dipendenza, e soggezione al Governo Politico, ne segue che

l' uomo non nasca libero nel senso del sovraccitato Scrittore. L' orgasmo filosofico del Rousseau, li cui sistemi politici non sono che ingegnosi romanzi, ha potuto sorprendere certi spiriti, che si perdono in mere ipotesi politiche morali. Le insussistenti, e troppo metafisiche ipotesi del Cinico di Ginevra non hanno acquistato qualche peso, e fama, che dall' impegno di varj illustri Scrittori di confutarle.

§. 15. « Il Governo Democratico (me-
« glio opinò un altro politico Scrittore) non
« è commendevole, e pregevole se non nell'
« astratta idea di un metafisico, e non può
« sussistere che in una società di angelici spi-
« riti. » Qual Governo in fatti più inconveniente in giusto senso politico di questo, che incapace di provvedere al ben pubblico, e impotente insieme a togliere il male, alcune volte trovasi nella barbara necessità di usare della ingiustizia, e della più nera ingratitudine per mero timore soventemente panico della propria libertà? L' *Ostracismo* fondato nella ingiustizia, e nella ingratitudine, è stato pur troppo tante volte una provvidenza dettata dal *diritto di convenienza po-*

litica per assicurare la libertà del popolare governo dalla gelosa virtù, e coraggio di qualche cittadino, nel tempo stesso che questo aveva resi i più utili, ed i più importanti servigj alla Patria, e difesa da' suoi esterni potenti nemici. È memorabile la legge della Democratica Repubblica di Efeso = che « niuno debba distinguersi, e superare gli « altri colle sue virtù, altrimenti sia proscrit- « to, e vada altrove ad abitare =. Questa legge in pratica è stata comune a tutte le *Democrazie*, che degenerano troppo spesso in turpi *Oclocrazie*. Un Governo adunque, che deve per la propria sicurezza, e libertà sagrificare le virtù stesse morali, e politiche, e farne di queste un delitto ad un cittadino per proscriverlo, e che deve aver sospetti quei cittadini medesimi, li quali si distinguessero col loro sapere, prudenza politica, magnanimità, e generosità di animo, potrà egli convenire alla natura socievole dell'uomo, e alla ragione stessa naturale, non che civile?

§. 16. « La sorte de' Sudditi [soggiunge « un terzo Filosofo scrittore politico], degli « Stati, e Governi Democratici, ed Aristo-

« cratici ereditarj, è la peggiore di tutti: » perchè la volontà generale non è giammai che l' organo del dispotismo dei particolari *Oligarchi* o *Oclocratici* sempre più violento, e crudele a misura ch'egli si trova maggiormente concentrato nelle assemblee nazionali, e contrariato dagli avvenimenti. Un popolo è sempre tiranno, perchè raggirato per lo più dall' ambizione, ed interesse de' suoi *Demagogi*, ed è più da temersi che un Principe dispotico. La forza di quest' ultimo rassembra a quella di un lione, che spesso è temperata dalla clemenza, e dalla magnanimità; all' incontro il carattere del primo si accosta alla natura della tigre, ch' è vilmente, e bassamente feroce, e crudele, senza giustizia, e senza necessità. L' avarizia, l' ambizione, e la vendetta sono i cardini sui quali si raggira il Governo Democratico, e le virtù tutte politiche, e morali sono merci, che nulla si valutano nel continuo traffico che vi si fa delle più importanti cariche, ed impieghi, e della giustizia medesima, venendo la stessa moralità delle azioni calcolata non già dai principj del giusto, e dell' onesto, ma da quelli dell' interesse, e

dell' ambizione. È osservazione costante che i pregiudizj del Governo politico esercitano una grande influenza sulle sensazioni, e alterano in maniera strana la sensibilità, per cui s' involgono spesso gli uomini nei vortici delle guerre civili, si sciolgono i vincoli sociali, e si rendono inefficaci le leggi, come è succeduto per lo più nelle Democrazie.

§. 17. È da riflettersi inoltre che nelle assemblee popolari, dalle quali nel Governo Democratico devono emanare le leggi, non si procede mai giusta le regole della legislazione, e secondo ciò che prescrive la necessità delle cognizioni di un nuovo ordine di cose; quel solo cieco impulso, che dicesi genio nazionale di un popolo attaccato alle sue antiche abitudini, e costumi sanzionati dal tempo gelido, e torpido (benchè la ragione dimostri che non debbano più essere convenienti, ed essere anzi nocevoli), spesse volte ravvolto nei vortici delle fazioni, decide ciecamente ne' più rilevanti affari dei diritti di ciascuno, e tumultuariamente prescrive le leggi. La sanzione della legge, ch' è la ragione astratta, e universale, come può affidarsi alle assemblee popolari, se

per generalizzare le idee esigesi esperienza, e lumi, de' quali il popolo manca? Senza un principio pertanto, e uno scopo ragionevole sopra la convenienza politica, senza avere in vista l' utilità, e prosperità dello Stato, un' assemblea popolare in fatto di legislazione non può formare che un' opera composta di pezzi sconnessi, rozzi, e staccati; e quindi l' edifizio, che si crede d'innalzare, va crollando avanti di giungere alla sua altezza; li nobili sforzi impiegativi per sostenerlo riescono inutili, e vani, col premio per lo più del rimprovero, che opprime gli autori stessi di questi travagli, e sforzi, li quali non di rado, come abbiamo dalla storia delle Democrazie, durante la loro vita si veggono esposti alle più orribili persecuzioni, e dopo la morte nella memoria loro condannati all' infamia. *Consiliorum multitudo congregata*, disse Euripide, *imbecillior est stultiore animo summo imperio praedito. Unius potestas sit, ut in re domestica, et in publica.* Il tributo quindi della pubblica stima, e l' omaggio della generale riconoscenza non è mai il premio che sperar possa il cittadino virtuoso, e affezio-

nato alla Patria nelle Democrazie. È troppo facile cosa il guadagnare la moltitudine con soffismi che accendano, e accarezzino le passioni del volgo, e quell'astio angoscioso che hanno i poveri contro i ricchi, con amplificare i torti supposti della ineguaglianza delle fortune, con spacciare principj astratti di un' artificiale filosofia, col comporre con sofistiche astrazioni una dottrina seducente, e propagarla rapidamente a forza di furibonde declamazioni. In tal maniera gli uomini più audaci, e più abili a intrigare acquistano in breve tutta l' influenza politica, e si strascinano dietro tutta la generazione delle anime ardenti semplici, credule, e ignoranti per mettere sossopra ogni cosa.

§. 18. La *Democrazia rappresentativa*, con cui pretendesi correggere li vizj, e li pregiudizj della *Democrazia assoluta*, non può di sua natura che degenerare finalmente in un' *Aristocrazia*, e successivamente in una *Oligarchia*, perchè il Governo Democratico rappresentativo, di sua natura mobilissimo, e con una forma troppo generale, tende sempre a concentrarsi con maggior precisione. Il Magistrato supremo esecutore del-

le leggi, e delle più sublimi funzioni, che risguardano in singolar modo l'interesse dello Stato, il quale, come punto centrale dell'intera rappresentanza democratica, e primo motore della complicata macchina del Governo rappresentativo, deve concentrare in se la forza opportuna, e necessaria per un diritto necessariamente conferitogli dalla costituzione, perchè il vigore politico non si rallenti, e viva si mantenga l'azione in tutte le parti, convince che gli stessi fautori della Democrazia devono riconoscere nella concentrazione del Governo in un solo supremo Magistrato i mezzi più efficaci per contenere le volontà particolari nella sommissione della generale cui è appoggiato il Governo civile, perchè le leggi sieno eseguite, perchè le deliberazioni politiche sieno spedite, e le provvidenze per la pubblica sicurezza, e felicità non sieno sempre ritardate dal lentore, e dibattimento delle collegiali assemblee, e dalle private viste d'interesse. Ma l'oggetto, che si propongono li fautori della Democrazia rappresentativa nell' accennato Supremo Magistrato, che vedono necessario al più facile, più esatto, e spedito disimpegno dei

doveri, funzioni, ed attribuzioni del Governo stesso Democratico, viene spesso contrariato dalle lottanti Autorità de' Magistrati subalterni eletti dal popolo per controbilanciare quella del primo, e gli affari quindi più rilevanti stessi restano troppo spesso così incagliati, e sospesi nella necessaria loro sollecita spedizione.

§. 19. La scelta, ed elezione de' Magistrati intermedj, che tanto interessa la pubblica, e privata sicurezza, e prosperità, e che deve proteggere, ed assicurare nell'amministrazione della giustizia la civile libertà, l' onore, e le proprietà de' cittadini, affidata alle popolari adunanze, fu sempre in tutte le Repubbliche esposta agl' intrighi, diretta da un cieco favore, eseguita per sorpresa, e spesso comperata dall' abuso delle ricchezze degli ambiziosi, e giammai bilanciata dalla precedente cognizione della rispettiva capacità, abilità, e probità de' concorrenti. Disse pertanto Cicerone nelle sue Tusculane quistioni in proposito delle popolari elezioni de' Magistrati: *quum sapiens, et bonus vir qualis fuit C. Lelius, suffragiis praeteritur, Populus a bono Consule, po-*

tius quam ille a vano Populo repulsam fert. Dove all' incontro il Monarca deve nominare li Magistrati esecutori delle leggi con una gradazione di funzioni circoscritte, in cui il legame dello Stato si rinforza, è sempre più da sperarsi per esperienza, che la capacità, l' abilità, e probità rispettiva de' concorrenti decider debba della scelta, ed elezione de' Magistrati, nella quale nè gl' intrighi faziosi, nè un cieco favore, nè le sorprese, nè l' interesse privato possono essere una facile causa di un accidentale errore. Dovendo inoltre decidere il Monarca della nomina de' Magistrati, immediata è sopra di questi l' azione del medesimo, e più facile riesce la concentrazione, che troppo è necessaria nella forma del Governo Civile, perchè più libero sia questo nelle sue operazioni.

§. 20. Essendo adunque la Monarchia la forma di Governo ridotta al più alto punto del suo vigore, più naturale, e più propria alla umana società, e più conveniente per la sua civile felicità, e ben essere, ne segue necessariamente ch' essa sia la forma di Governo più coerente, e analoga alla provvidenza del Divino Ente Creatore *nell' ordine*

naturale, e sociale da Esso prestabilito; riflettendo ancora che se il genere umano discese da un sol uomo, si deve conseguentemente supporre che l' origine del Governo sia stata per divina determinazione *Monarchica*. La cosa essendo così, ne viene per corollario certo che i diritti necessarj alla costituzione del Governo Monarchico abbiano una diretta, e immediata relazione, e connessione all'ordine naturale, e sociale prestabilito (da cui lo stesso ARISTOTILE prende il filo della sua Politica), e che perciò da questo derivino, e discendano essi con una progressiva gradazione, senzachè vi debba entrare di mezzo alcun ipotetico contratto, o patto sociale a dar loro un titolo di maggior fermezza, e solidità. In ogni altra forma di Governo pel contrario non possono i diritti della propria costituzione derivare, e discendere dall' *ordine naturale, e sociale* che mediatamente, e indirettamente, essendovi di mezzo le particolari convenzioni, e i patti fattizj, che alterando, e modificando questi diritti, non si possono più riconoscere per quelli che derivare, e discender debbono direttamente, e immediatamente *dall'*

ordine naturale, e sociale prestabilito; giacchè dalle convenzioni, e patti fattizj più che dalla necessità dell' accennato *ordine* traggono la loro forza civile, e politica.

§. 21. Quando si rifletta su i diritti della Sovranità, non può fare, è vero, che una grande sensazione il potere così esteso conferito dagli uomini ad altri uomini sopra la loro vita, proprietà, e sopra le loro azioni; ma egli è certo che i pericoli di questa così estesa autorità sono bilanciati da altre considerazioni, che il timore dell' abuso della medesima possono compensare. Un Sovrano dev' essere persuaso che i suoi doveri verso l' Essere Supremo, verso i suoi sudditi, verso se stesso, e che la sua felicità, la propria sua gloria, e interesse medesimo l' obbligano a ricercare, e promovere tutto ciò che può esser di vantaggio della società, che governa, e regge, e render felici i suoi popoli, essendo questo il mezzo sicuro di conservare la sua potenza formidabile, e costante, e stabilire sopra ferme basi la sua gloria, e la sua felicità. Il Monarca non dev' essere come un Sultano, che ubbriaco del suo potere, e abissato nell' ignoranza, e nel libertinaggio del suo serra-

glio collo spirito sopito nei sensi, niente vede, niente intende se non per mezzo delle donne, e degli adulatori, che lo circondano, e godono del suo potere, e della sua stupidità. Lo spirito di un buon padre di famiglia dev'essere quello del Sovrano nell'uso del suo potere, per occuparlo interamente della prosperità, e ben essere di quella sì estesa famiglia, nella cui morale figura devesi ravvisare lo Stato, le redini del governo del quale egli tiene nelle mani, e maneggia. *Nil inter Principem bonum, et Patrem bonum intersit*, disse Ciro presso Senofonte, giacche secondo Erasmo *bonus Princeps non alio animo esse debet in suos cives quam bonus Paterfamilias in suos domesticos*. Di questo spirito, che dev' essere l'anima attiva del Governo Civile, se si riflette attentamente alla sua prima, e naturale istituzione come di un affetto morale proprio della persona naturale, e fisica, non può essere capace la persona morale formata da un corpo collettivo, cui se si possono attribuire le affezioni civili, e politiche della persona fisica, non si possono mai supporre in essa le affezioni proprie, e naturali dell' essere fisico personale.

CAPO V.

Del Diritto di Convenienza Politica intorno i mezzi di conservar l'attuale sistema di Governo.

§. 1. I Governi delle Repubbliche sono macchine morali congegnate, e compaginate sì diversamente tra esse, che stabilire non si possono certi generali, e determinati principj di quel diritto di convenienza politica, che loro può competere per conservare l'attuale sistema del loro rispettivo costituzionale Governo, quando i Governi Monarchici, avendo essi una grande uniformità, sono più capaci di alcune determinate regole a questo riguardo. Nelle Repubbliche la Sovranità non essendo che un ente invisibile di ragione, un ente metafisico, si sostitui-

Digitized by Google

sce al reale l' immaginario, e al materiale il morale, alla persona fisica il simbolo, e l' emblematico, e il Governo si trova così involto in formalità, in superstiziosi riti, e in cerimoniose dimostrazioni, e regolamenti, ma non mai con una costante uniformità tra esse, ciascuna avendo le sue particolari leggi costituzionali, e fondamentali distinte, e diverse.

§. 2. Per la qual cosa ciascun Governo Repubblicano avendo i suoi speciali principj relativi al proprio particolare sistema, intorno i quali come ad una propria sfera di attività si muova, e si raggiri, necessariamente deve avere uno speciale diritto di convenienza politica dedotto da questi stessi principj, e proporzionato alla sfera della propria attività, che non è agevole il definirlo. Egli è necessario quindi di ben appuntare, e distinguere a questo riguardo lo spirito, che principalmente anima il Governo, e lo muove; quello spirito in conseguenza, che ha direttamente influito nella forma costituzionale del medesimo.

§. 3. Nel Democratico Governo, per esempio, una massima, e legge fondamentale

dovrebbe essere la perfetta eguaglianza morale, e politica fra gl' individui componenti la Repubblica, perchè lo spirito, che principalmente anima la Democrazia, e dà la forza, ed esistenza alla medesima, è quello di aspirare ad una perfetta morale, e politica eguaglianza senza distinzione di classi, e gradi di persone fra li membri dello Stato intero. In conseguenza fa d' uopo che le leggi tutte nel Governo Democratico cospirino a mantenere, e fomentare questo spirito. Il diritto di convenienza politica pertanto speciale in questa forma di governo dovrebbe aggirarsi intorno un tal fondamentale oggetto, e togliere di mezzo gli ostacoli, che vi si frapponessero, con soffocare le passioni dell' ambizione, e dell' interesse, che tanto predominano l' uomo, con mettere a un perfetto livello le proprietà de' cittadini, con ridurre ad una eguale economia le famiglie, con proscrivere le arti di lusso, e circoscrivere quindi, e limitare il commercio, e l' industria, e con rendere odiose, e abborrite quelle scienze ancora, che svegliando, e sollevando lo spirito de' cittadini superbi delle loro particolari cognizioni, e lumi, si fanno

questi intolleranti della condizione comune cogli altri. Ma se tutto ciò, benchè ripugnante al buon senso, sarebbe necessario non pertanto ad un perfetto Governo Democratico, sarà sempre impossibile ad ottenerlo, e perciò si potrà dire che non vi sia stata, nè vi possa mai essere una vera, e perfetta Democrazia, e se per un breve periodo di fanatismo questa forse ebbe luogo, fu una cometa passaggera, che lasciando una coda incendiaria va presto a sparire.

§. 4. La Democrazia [chiamata da Aristotile *corruttela della Timocrazia*, qual era il Governo di Roma sotto il suo Re Servio Tullo], comunque sia, mentre colle sue leggi si sforza di divertire la tendenza naturale, e l'inclinazione di ogni società civile alla Monarchia, in mezzo a questi stessi sforzi va spesso a decadere in una infelice *Oclocrazia*, ch'è quello stato medesimo di sua corruzione, che le prepara successivamente una convulsiva rivoluzione, in cui non manca mai chi sappia profittare de' suoi disordini, della debolezza, e confusione del governo, del fanatismo popolare, dei vizj politici introdotti, e delle gare, ed emulazioni per sor-

montare la barriera delle leggi, e disporre a suo talento, e secondo la propria ambizione, e interesse del Governo.

§. 5. Roma nacque, e fece i primi progressi sotto il governo de' suoi Re. L'Aristocrazia de' suoi Patrizj stabilì la sua grandezza ingojando ne' vortici del suo dominio quasi tutte le tre parti del globo: ma poichè volle il popolo introdursi, e aver parte nel governo per le sommosse de' suoi tumultuosi Tribuni, venne meno l'autorità del Senato, si rilasciò la primiera disciplina, succedette la licenza, e anarchia popolare, finchè la Repubblica si vide dalle mani del popolo medesimo sfasciata, e condotta alla più vile, e umiliante servitù, e soggezione. Dobbiamo pertanto essere convinti per tante esperienze che abbiamo nella storia antica, e recente, che il Governo Democratico, comunque organizzato, sia il più debole insieme, e il più cattivo dei Governi politici. L'indole propria del popolo, la sua educazione, la sua ignoranza, e il suo carattere inquieto, torbido, e impetuoso, ci devono persuadere ch' egli sia fatto per essere governato, e giammai per aver parte nel Governo.

§. 6. L' *Ostracismo*, supposta una vera Democrazia, può essere alcuna volta dal diritto di convenienza politica reso necessario per assicurare da qualunque timore la democratica libertà gelosa non sempre ingiustamente di una virtù troppo singolare pampinosa, e seducente, che essendo più apparente che reale, copre, e nasconde spesse volte sotto uno specioso manto esteriore una pericolosa ambizione di signoreggiare sopra gli altri. L' *Ostracismo*, secondo PLUTARCO nella vita di Aristide, *non improbitatis poena erat, sed honestum nomen impositum rei nimiae potentiae imminutio, eratque invidiae lenimen tolerabile*. L'ambizione è una passione propria della nobiltà dello spirito umano, che lo scuote vivamente, e lo trasporta a qualunque più ardua impresa. Chi si presume superiore per le sue virtù, e per i suoi talenti, e per essi si vede applaudito, e adulato, sente con più forza l' energia di questa passione su l' amor proprio, e quindi per ogni mezzo si studia di conservare, ed estendere questa sua superiorità, e ad ingiurioso torto attribuisce se dovesse avere la condizione, la sorte, e lo stato comune cogli

altri, ai quali si presume superiore per l'eminenza delle personali, e morali sue prerogative, e collo splendore de' meriti, che attribuisce a se stesso.

§. 7. Se senza rimontare alle storie più antiche ci facciamo ad analizzare le vicende delle Repubbliche popolari stabilitesi in Italia su le rovine dell'Impero occidentale, sarà facile il convincerci che l'opinione, e il fanatismo del popolo per qualche personaggio ha sempre nell'incendio delle tumultuarie rivoluzioni sagrificata la propria civile libertà medesima ai piedi dell'idolo che innalzava alla signoria della patria, e si è sempre veduto coll'esperienza che il popolo si lascia più guidare dalla opinione, che dalla ragione; e che l'opinione è sempre maggiore, e più seducente nel popolo per ciò che lo sorprende, che per tutto quello che gli può giovare, e servire; ama il portento, l'illusione, il mistero, e vuol essere condotto dai sensi più che dalla ragione. In tempo che l'Inghilterra nel secolo XVII. pensava di stabilirsi in una perfetta Democrazia, dopo aver atterrato il trono de' *Stuardi*, l'entusiasmo popolare lo sottopose al tirannico giogo di

un empio sicario del proprio Sovrano, per avere questi saputo con una solenne, e cupa ipocrisia dare una speciosa apparenza a quelle virtù, che non aveva, e ad un falso zelo per la religione, e per la libertà della Nazione, ch' egli col titolo seducente di *Protettore* pensava di opprimere.

§. 8. La legge dell' *Ostracismo* inventata dalle Greche Repubbliche qual medicina, come dice Plutarco, *cujus ope ad expurgandam civitatem constituto tempore populus uti solebat*, se nella sua economia politica sembra assicurare talvolta la libertà, è però facilmente esposta al pericoloso abuso, che può privare lo Stato, ed il Governo di persone più commendevoli per i loro talenti, per li servigi utili resi alla Patria, e per le eminenti virtù nelle quali si distinguono, all' oggetto di soddisfare ai capricci di una insolente, e tumultuosa plebe egualmente cieca nel proprio interesse medesimo, che incostante, volubile, gelosa, e ingrata. Abbiamo un chiaro esempio presso gli Ateniesi in Temistocle, Cimone, Tucidide, Alcibiade, e Aristide; in Roma nella persona di Camillo, dopo aver egli salvata la Patria col

suo valore, e colla eroica sua virtù nei maggiori di lei cimenti, e pericoli, e nei due Scipioni l'Affricano, e l'Asiatico, dopochè alla Repubblica acquistarono l'Affrica, e l'Asia. Il Popolo, che resiste spesse volte all' autorità veneranda della virtù, e cede alla seduzione del vizio, altro non vede coi vetri artificiosi della seduzione, negli stessi benefizj ricevuti da' suoi più illustri Concittadini, che reti tese alla sua libertà, e nei loro più utili servigj altro non mira che intraprese pericolose al suo interesse, e alla sua sicurezza; mentre amà li gran servigj, odia, e perseguita coloro che li hanno resi, massime quando crede di non essere capace di rimunerarli: *oderunt merita quibus remunerandis impares existimantur*, così Tacito del popolo di Roma: *semper breves et infaustos populi amores*, secondo il riferito Tacito. Tormentato il popolo da sospetti ingiusti insinuati dal doloso artificio per lo più de' suoi seduttori, mentre lacera, e ferisce crudelmente la mano, che lo difende, che lo sostiene, e che lo protegge, bacia, e accarezza servilmente quella, che lo percuote, che l'opprime, e lo tradisce.

§. 9. Il poter medesimo de' Magistrati circoscritto, e limitato dalle leggi, è una sorgente di dissensioni, e di disordini, perchè inasprendo, e fomentando l' ambizione, e la superbia delle persone rivestite della magistratura, sono queste sempre in lotta tra esse, e fanno una segreta, e sorda guerra alla libertà dell'intero corpo della Repubblica per estendere la loro autorità, e influenza nel Governo, e per scuotere la soggezione in cui dovrebbero essere tenute dal corpo della Nazione. In un Governo così di sua natura sconcertato, tumultuoso, e incostante, che non è mai regolato dalle massime di una sana politica, come si potranno suggerire principj di una giusta convenienza politica, se questi devono essere proporzionati, e adattati a quelli del suo sistema costitutivo, e alle sue leggi fondamentali, delle quali il diritto di convenienza politica non può essere che il necessario supplemento, e appoggio per sempre più rassodare, e perfezionare la costituzione interna, e l' organizzazione fondamentale del Governo?

§. 10. Basta scorrere la storia della Repubblica Romana per avere solenni prove di

queste verità avvalorate pure da molti esempj che abbiamo nelle meno antiche, e moderne storie. Non ostanti le più savie leggi, e le provvidenze più salutari nella scelta, ed elezione de' Magistrati, e per un retto ordine nelle assemblee nazionali, il popolo insolente, il quale raunato collegialmente nel suo corpo collettivo, e morale, di rappresentare pretende il Sovrano della Nazione, si crede superiore a tutte le leggi, e a dispetto di queste opera egli secondo il proprio capriccio, e spesso secondo gl'impulsi sediziosi di un prepotente cittadino portato dal favore della sempre inquieta, e tumultuante plebe. Il popolo quindi per lo più cade nell' anarchía, e la ferocia umana rompe gli argini dentro i quali era racchiusa. L' avarizia, l' ambizione, ed il fanatismo dirigono le deliberazioni delle popolari assemblee, e gli affari della giustizia stessa commutativa, e distributiva sono regolati dall' interesse, dalle fazioni, e dai partiti, senza che la debole innocenza, e la incorrotta giustizia possano trovare un facile, e sicuro asilo; *periculosum est*, disse Livio, *in tot hominum erroribus sola innocentia vivere*.

CAPO VIII.

Continuazione nel medesimo argomento.

§. 1. Potrebbe sembrare meno esposto agli accennati inconvenienti, e vizj proprj della Democrazia, il Governo Aristocratico, che risiede presso una certa classe particolare di persone, o presso un certo numero di Ottimati: ma siccome questo Governo deve guardarsi non solo dall' ambizione di quegli stessi ch' entrano a comporre l' Aristocrazia, ma ancora dall' invidia di quelle classi subalterne di persone, che dal corpo dell' *Aristocrazia* escluse non possono che a malincuore tollerare la signoria di un' altra classe di persone, che comunemente gonfie, e superbe della propria prerogativa, stato, e condizione, sogliono riguardare con fasto, ed

orgoglio, e trattar con sprezzante alterigia le persone delle classi a loro suddite, come i sudditi già della Veneta superba Aristocrazia dovettero soffrire, ha desso bisogno di maggiori, e più raffinate cautele politiche. Inspira naturalmente l'Aristocrazia un orgoglioso fasto alla nobiltà, che la compone, e mantiene necessariamente tra questa, ed il popolo soggetto, uno spirito di una sorda divisione, di sprezzo, e di gelosia, che può cagionare gravi malanni nella impaziente subordinazione de' sudditi, e nella superbia, ambizione, ed avarizia degli Aristocrati.

§. 2. L' Aristocrazia è sempre agitata da una inquieta apprensione di degenerare in una Oligarchia, ch' è il passo più breve, e facile per cangiarsi in una Monarchia. Conciossiachè l' Aristocrazia decadendo in Oligarchia, allorchè il Governo viene usurpato, e preoccupato da' più potenti, e facinorosi cittadini, è troppo agevole cosa che insorga un più potente, e più intraprendente tra questi stessi, il quale sappia a se solo trarre l' autorità Sovrana. Le città dell' Italia sottrattesi all' impero trasferito in Germania stabilirono i loro Governi primieramente in or-

ma di Democrazie, che poscia presto caugiarono in Aristocrazie, ed Oligarchie, e finalmente furono signoreggiate dai particolari loro Sovrani, li quali il loro dominio dovevano successivamente piuttosto al consenso de' popoli, che alle investiture ottenute dall' allora precaria Sovranità degl' Imperadori Tedeschi.

§. 3. La Repubblica di Venezia è quella che più lungamente abbia conservato il suo sistema Aristocratico dopo la decadenza dell' Impero Orientale, e dopo che l'accortezza, e fermezza del suo *Doge* Pietro Gradenigo seppe cangiare in assoluta Aristocrazia la primiera Democrazia alla fine del secolo XIII.: ma questo lo dovette specialmente allo stabilimento di quel Supremo terribile Magistrato, che il *Consiglio de' Dieci* dicevasi, istituito singolarmente per tenere in freno l' ambizione de' nobili Aristocratici colla dovuta subordinazione, e per conservare nei sudditi col timore l' obbedienza, ed il rispetto. Da questo Consiglio traevasi il Triumvirato detto degl' *Inquisitori di Stato*, che faceva impallidire gli stessi primieri personaggi della Repubblica, e tremare sul suo trono il Doge medesimo.

§. 4. Questo Veneto Magistrato Decemvirale, che ripetendo la sua istituzione dalla celebre cospirazione di Bajamonte Tiepolo successivamente ampliò la sua giurisdizione, e autorità, si ravvisava dai politici Veneti come il sostegno delle leggi, il nodo della concordia, e dell'unione, il fondamento della necessaria eguaglianza fra i nobili, e il giusto temperamento, che equilibra tutte le parti del Governo, considerato perciò come la pietra angolare, e la chiave, che serrasse la gran volta di quell' aristocratico edificio, e facesse di esso la solidità, e l' ornamento.

§. 5. Il Governo Veneto per ragione di una giusta, e ben ponderata *convenienza politica* pensò di stabilire nel Decemvirale Magistrato ai nobili Aristocratici medesimi il più severo, il più terribile, ed il più circospetto di tutt' i Tribunali; affinchè il timore servisse di contrappeso alla loro potenza, e ambizione, e quelli che avessero più autorità, avessero insieme più soggezione, e timore, come li più esposti al rigore della legge. Ritenne il Governo Veneto la sentenza di Tacito, che *nunquam fida potentia ubi nimia est*; e che il *diritto di convenienza po-*

litica esigere dovesse alla potenza de' grandi, e doviziosi cittadini un contrappeso di severe, ed efficaci leggi, che la reprima, e la restringa nei limiti della costituzione.

§ 6. Per inquirere, e punire i delitti che alla cupa diffidenza della Veneta Aristocrazia sembravano anche nella sola apparenza interessare la sicurezza, e tranquillità dello Stato, e del Governo, e la dignità della Repubblica, si procedeva in un modo, che veniva tacciato di crudele, tirannico, e orribile agli uomini stessi incalliti sotto l' Asiatico dispotismo; ma le massime particolari, sulle quali si regolava il terribile Magistrato Decemvirale Veneto, e l'Inquisizione di Stato, se possono parere detestabili ad un Filosofo, che tutto calcola, ed esamina con i principj di una rigorosa morale, e di un' astratta politica giurisprudenza, ad un Filosofo politico, la cui morale è l'interesse pubblico dello Stato, la sua sicurezza, e dignità potevano forse sembrare convenienti, ed opportune nelle particolari circostanze, e politica situazione del Veneto Governo.

§. 7. Era massima di Stato nella Veneta Aristocrazia, che l' ombra sola dovesse esse-

re considerata per corpo, e ciò che soltanto poteva essere possibile aversi per cosa fatta, come avveniva sotto Tiberio al dire di Tacito, che *vulgato indicio inter damnatos magis quam inter reos habebantur*. La giurisprudenza politica Veneta riteneva altresì la massima che la sicurezza, e la dignità del Governo esigeva, che non bastasse non essere ancora succeduto il male, ma che si operasse in modo, che non potesse succedere mai, per guardarsi sempre da ogni timore, e prevenirlo, non essendovi maggiore delitto, e più pericoloso, che quello di poter essere sospetto al suo Sovrano, e di tenerlo in grave apprensione; *id sibi maxime formidolosum privati hominis nomen*, disse di Tiberio Tacito. Se in tutti gli altri affari la ragion vuole che si creda sempre minore il male, sia necessario il supporlo sempre maggiore dove si tratta di assicurare la tranquillità, e sicurezza dello Stato, poco importando il fare un' ingiustizia ai privati, quando da questa ridondi qualche vantaggio al pubblico.

§. 8. Si attribuisce altresì alla politica Veneta, che sapesse in ogni modo disfarsi di

coloro che erano stati sopra sospetti falsi, e insussistenti maltrattati, pel timore che il risentimento non li portasse alla vendetta, e a qualche rea intrapresa contro la Repubblica, dietro la massima del Macchiavelli, che *gli uomini grandi o non si hanno a toccare, o tocchi a spegnere.* Si pretende pertanto che presso il Veneto Tribunale Decemvirale, e l' Inquisitorio Triumvirato, la clemenza, e la misericordia fossero virtù esotiche, ed ignote, la gelosía incurabile, la diffidenza continua, e una riputazione singolare sempre dannosa, e pericolosa non meno della diffamazione, *sinistra erga eminentes interpretatio*, come dice Tacito nella vita di Agricola, *nec minus periculum ex magna fama quam ex mala*, per cui non di rado li più importanti servigj portati alla Repubblica venivano compensati, e rimunerati col bando, e colla morte. Un Gentiluomo di fatto della casa Loredana, come narra Macchiavelli nel libro terzo de'suoi discorsi politici, per avere sedato colla sua presenza, e colla sua eloquenza un tumulto popolare, che li Magistrati non avevano potuto acquietare nè con promesse, nè con minacce, fu

vittima infelice della gelosia concepita del suo credito popolare. Fu pure nella prigione fatto morire quello che aveva scoperta la congiura del Doge Martino Faliero, dopo averlo creato nobile Veneto; oltre altri molti esempj simili della Politica Veneta, che si potrebbero annoverare. *Manebat admiratio viri, sed oderant.* La legge quindi dell' *Ostracismo* non era certamente dimenticata nella Veneta Aristocrazia, come osservò il Giovio nel primo libro delle sue storie; legge che di fatti Paolo Paruta storico, e Patrizio Veneto prese a difendere come necessaria in una Repubblica.

§. 9. Le ferree massime attribuite al Veneto Decemvirale, e Inquisitorio Magistrato, che da un moderno Filosofo politico si dicono dettate dalla più crudele imbecillità, erano conseguenze di quel *diritto di convenienza politica*, che l' Aristocratico sistema Veneto nella sua particolare *ragione di stato* per le sue circostanze, e per la sua stessa situazione topografica, e politica esigeva. I Veneti Legislatori calcolando le forze bisognevoli per riparare ogni sconcerto, che avvenire potesse nell'interna organizzazione del

lor Governo, e negli esterni rapporti politici, hanno creduto che il *diritto di convenienza politica* rendesse necessarie massime così severe, e feroci, benchè oltrepassino in se stesse i confini de' giusti, ed utili ripieghi, che la *ragione di stato* può suggerire, come forti puntelli necessarj a mantenere ben combaciato, e unito il loro edificio politico, ed a sostenere la macchina, che sempre minacciava ne' suoi interni difetti, e negli esterni urti di rovinare, e sfasciarsi. Li corpi morali non meno dei corpi fisici sono per la naturale, e originaria loro costituzione esposti, e soggetti non di rado a certe pericolose, ed interne infermità, che non si possono prevenire, e medicare che a forza di violenti, e caustici rimedj; *crudelem medicum intemperans aeger facit*, diceva un antico Scrittore.

§. 10. Ma un Governo, che si reggesse con massime crudeli, e solo proprie del più assoluto dispotismo sempre diffidente, geloso, e timido, mostrerebbe quanto il suo fondamento sia male appoggiato ai veri, e genuini principj di quella giustizia, che deriva dall' ordine naturale, e sociale prestabilito dal

Creatore, per trovarsi nella dura necessità di ricorrere a quelli di una tirannica, e feroce politica appoggiata al diritto, che impropriamente si attribuisce alla forza. La necessità di appigliarsi a mezzi cotanto violenti, e terribili, mette in vista l'originaria ingiustizia del Governo medesimo, e quindi siccome nell' ordine naturale, e sociale lo stato di violenza non può mai essere durevole, un Governo con fondamenti così male appoggiati, e rassodati nell' animo, e nel cuore degli uomini, non potrebbe mantenersi gran tempo, e conservarsi in un pacifico sistema. Nè per quanto estendere si volesse il *diritto di convenienza politica* per puntellare, dirò così, e sostenere l'informe, e mal connessa mole, che per lo soverchio peso, e pel difetto di un giusto equilibrio nelle parti, che la devono comporre, minaccia continuamente una rovinosa caduta, potrebbe lungamente reggere, e sussistere.

§. 11. Il *diritto di convenienza politica*, che il suo principio di ragione deduce dall' ordine naturale, e sociale prestabilito, come si è dimostrato, non può suggerire precetti, e massime d' inumanità, d' ingiustizia, e di

barbara ferocia. Se qualche volta autorizza la necessità di un estremo rigore, e di sorpassare in certi casi le ordinarie formalità prescritte dalle leggi, non è che per esso si approvino gli atti di tirannia, di violenza, e di dispotismo, e che l'innocente possa esser esposto vittima di meri mendicati sospetti, e gelosie, che sono sempre vetri artificiali, e coloriti, che sfigurano gli oggetti nell'ottica della mente, e li tingono del loro ingannevole colore. Il diritto di convenienza politica non deriva, nè è prodotto mai da quello, che la tirannia, e il dispotismo, con enorme abuso dei vocaboli, attribuiscono alla forza, ma dal diritto di natura, dallo spirito sociale ispirato dalla natura medesima, dalla necessità del buon ordine, e simmetria, e dalla relativa necessaria subordinazione.

§. 12. Egli è ben conforme ai principj di un giusto diritto di convenienza politica, che nei criminosi attentati non che nei consumati delitti, i quali interessano direttamente lo Stato nella pubblica sicurezza, e tranquillità, e insieme la sovrana autorità, il solo timore del violento periglio di cui è minacciato lo Stato, e chi di esso ha il sovrano

reggimento, non debba dar luogo a lunghe disamine, consultazioni, e alle formolari forensi discussioni, e procedure, richiedendo pronti, ed efficaci rimedj coi quali distruggere, e togliere di mezzo se non altro il medesimo timore, che per se solo può recare un grave sconcerto alla pubblica, e privata sicurezza, e tranquillità. Qualunque materiale ingiustizia, che per accidente possa in questi casi essere commessa, è ben compensata dalla pubblica sicurezza, e tranquillità assicurata, e dalla maestà del Sovrano vendicata, e difesa da ogni rischio, e attentato: *omne magnum exemplum*, dice lo Storico politico, *habet aliquid ex iniquo, quod utilitate publica rependitur* = *Jus singulare est* [abbiamo da Giulio Paolo nella legge XVI. delle Pandette *de legibus et Senatusconsultis*] *quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est.* Ma di ciò cadrà in acconcio luogo di più estesamente ragionare.

CAPO IX.

Del Diritto di Convenienza Politica nell' equilibrio interno dello Stato.

§. 1. La somma di tutte le porzioni di libertà, e forze particolari, che ogni privato per un effetto necessario, e proprio dello stato di società, senza dovervi supporre alcun ipotetico, e fittizio patto, e contratto sociale, e per un irresistibile istinto della ragione naturale medesima deve aver depositate, e riunite nel Sovrano, ossia in quell' ente, che costituisce nella unità morale della volontà regolatrice dello Stato il Sovrano, stabilisce la forza di ciascuna Nazione, dà l' essere agli Stati politici, ed è come l'anima, e lo spirito, che vivifica i corpi mo-

rali, e li rende attivi. Questa somma delle porzioni di libertà, e di forze riunite, e concentrate, in senso metafisico, nella Sovranità, è in fatti quella forza elastica, che fa circolare per tutte le parti del corpo il suco, e l' umore vitale, e mantiene la dovuta corrispondenza tra il tutto, e le parti; e tra queste stesse, senza la quale ogni Stato come corpo morale non sarebbe che un fantasma, e un' ombra senza vita, senz' azione, senza una morale, nè reale esistenza, e senza le altre facoltà proprie, e necessarie alla personalità civile.

§. 2. Ma siccome la perfezione di ogni corpo, la sua giusta attività, e organica armonia, e simmetria, esigono necessariamente un equilibrio costante ne' suoi umori vitali, nelle sue parti, e in tutta la sua costituzione, di modo che qualunque anche menomo sconcerto di questo equilibrio lo rende infermo, imperfetto, e lo può condurre successivamente alla sua fatale distruzione, e dissoluzione: niente meno avvenir deve nel corpo morale degli Stati stessi politici, che sconcertato il necessario suo interno equilibrio debba risentire una grave, e pericolosa alte-

razione, e quindi prodursi quelle politiche infermità, e morbi, che riducendo gli Stati ad un successivo languore, fanno che questi perdano del loro vigore attivo, e corrano il rischio di subire violenti, e fatali crisi convulsive.

§. 3. L' equilibrio quindi politico delle parti componenti il corpo morale dello Stato si fa necessario per conservare all' intero corpo la sua attività, e la sua forza civile, che vieppiù perfetto, e vigoroso lo renda, e perchè venga distribuito l'umor vitale in tutte le parti del corpo con quella economia, ch' è propria, e analoga alla salute del corpo, e delle parti insieme. Dalla qual cosa ne viene che tutte le parti del corpo devono soggiacere alle leggi di questo equilibrio, e qualunque esenzione da queste leggi non può indurre che un pericoloso difetto nella totalità del corpo medesimo, ed uno slogamento violento delle parti, che tolga la proporzione del moto tra esse. Tutte le parti devono essere in tale proporzione tra esse coll' intero corpo, che la massa delle forze del corpo intero non abbia nella sproporzione, e sconcerto di qualche parte a contrarre

un vizio, che o arresti, o sospenda la sua muscolare morale attività, e la elasticità delle fibre morali, o cagioni delle dannose ostruzioni, o per difetto del circolo degli umori questi si corrompono, e irritati producono delle fatali convulsioni, che tutto scompongano, e paralizzino il corpo.

§. 4. La Sovranità adunque, come il centro della unità dello Stato, ed il giusto risultato della somma delle forze tutte riunite in un punto morale, è dessa la forza equivalente alle forze di tutta la società civile, ossia stato politico, che regolar deve l'equilibrio, e la proporzionabilità tra le parti, e il tutto. Quindi se li principj d'economia civile, di legislazione, di polizia, e dell' ordine politico montano, e circolano dalla circonferenza al centro, i risultati della esecuzione delle leggi, dello spirito pubblico, della forza politica, e della pubblica opinione discendono, e circolano dal centro alla circonferenza pel bene, per la tranquillità, e sicurezza de' sudditi: poichè pertanto nella Sovranità per una necessaria conseguenza del politico, e civile sistema è riposta, e concentrata la suprema *ragione ci-*

vile, e politica della società, ossia *dello Stato*, tutto il corpo dello Stato deve dal Sovrano ricevere le leggi, e da esso lasciarsi guidare, e reggere, com' Egli giudica più espediente, e conveniente al pubblico bene, alla sociale prosperità, e sicurezza, e a quell' ordine politico, che assicura agl' individui medesimi la loro libertà, la loro vita, e le loro proprietà.

§. 5. Tutto ciò che tende a indebolire, e rendere meno attiva nella potenza suprema, ed eminente la forza equivalente al complesso delle forze distinte degl' individui di tuta la società, ed essere di qualche ostacolo all' equilibrio fra le parti, ed il tutto concentrato nella Sovranità, sarà sempre un vizio intrinseco pernicioso allo Stato, che si oppone al giusto oggetto, per cui dall'istinto, e impulso naturale degli uomini sono state istituite le civili società. Ogni macchina composta di molte, e diverse parti, che in essa di concerto devono agire, dove mancasse quel necessario equilibrio di proporzione tra esse, che la sua unità, e forma conserva, verrebbe a sconcertarsi, e sciogliersi tendendo le parti nel loro moto a' distinti centri di gravità.

§. 6. Egli è adunque di essenza necessaria del potere sovrano, come centro virtuale di tutte le volontà degl' individui componenti la civile società, e lo stato politico, il diritto di togliere, e prevenire un sì pernicioso vizio, e le conseguenze funeste del medesimo, con quei mezzi più efficaci che la prudenza politica giudicherà opportuni, e necessarj. Il sovrano potere essendo la forza equivalente alle forze tutte dell'intera società, come già si è detto, questo solo può conoscere, e rilevare lo sbilancio, che da qualche fatto, e circostanza, o da qualunque vicenda politica dello Stato, nella scossa, che viene a risentire, può provenire all' equilibrio morale in cui il potere sovrano si trova col corpo intero dello Stato. Al Sovrano solo pertanto, e alla sua politica provvidenza, e prudenza deferirsi, e riportarsi dovrà rispetto alla qualità, ed uso dei mezzi, e rimedj politici, ed efficaci che ritornino, e conservino lo Stato nel suo giusto interno equilibrio, nel che consiste propriamente il diritto di convenienza politica.

§. 7. Le frequenti rivoluzioni dei tempi, che inducono cambiamenti nelle interne po-

litiche relazioni, nel genio, nel costume, e nel carattere nazionale, fanno che varie istituzioni, una volta utili, ed opportune, compajano inutili, ed anche dannose, e disadatte allo Stato, e che molte cose, le quali un tempo potevansi tollerare, riescano di aggravio politico. Trovandosi adunque non di rado le leggi medesime in contraddizione con l'interesse, col buon ordine, e colla necessaria disciplina di uno Stato, il Sovrano si vede in dovere di usare del diritto di convenienza politica per dare le provvidenze da esso giudicate o opportune, o necessarie, benchè sembrino alla corta vista politica di taluni ostare alle leggi positive, e contrariare alcuna volta al primiero stabilito, e praticato sistema. Ogni forza particolare non può calcolarsi, e definirsi, che dai gradi di proporzione, e di comparazione colla massa, e somma intera di tutte le forze riunite; e perciò il Sovrano, che costituisce questa massa, e somma, può esser solo abilitato a fare un tal calcolo, e definizione, per darvi colla dovuta proporzione l'opportuno contrappeso che conservi il necessario equilibrio.

CAPO X.

De' vizj, e difetti politici nocevoli al necessario equilibrio dello Stato.

§. 1. Chi regge, e governa uno Stato, deve dominarlo interamente nel suo politico complesso coll' estensione delle sue viste, e idee per prendere le misure più convenienti, e per conoscere, e comprendere li progressi già fatti, e quelli che rimangono a farsi per discernere con esatto criterio ciò che può essere vizioso, e difettoso, e ciò che convenga conservare come utile, e conducente al buon ordine politico, e alla sicurezza, e prosperità dello Stato. Le riforme politiche però non dovrebbero essere proposte dalla mania di voler essere originale ne' suoi progetti per

oscurare ingiustamente il merito de'predecessori nelle opere da essi incominciate, come si è veduto dalla storia in alcuni Ministri di Stato, e fra gli altri nel celebre Richelieu allorchè la prima volta entrò nel Consiglio di Stato. I vizj, e difetti politici non sono sempre li medesimi in ogni Stato, nè producono ovunque le medesime conseguenze nocevoli all'equilibrio morale interno. L'uso pertanto del diritto di convenienza politica per correggere, e togliere i vizj, e difetti, e prevenire le loro conseguenze, dovrà essere proporzionato al bisogno, e alla esigenza politica dello Stato, che la prudenza, e saviezza del Sovrano saprà calcolare nei rispettivi rapporti delle parti distinte colla totalità del corpo dello Stato, e tra esse medesime, perchè i mezzi corrispondano adequatamente al fine.

§. 2. Le smoderate, ed eccessive ricchezze, che rendono la grandezza, e potenza troppo gelosa di qualche ordine, e classe di persone, o di qualche corpo parziale istituito nel seno dello Stato, e li privilegj, ed esenzioni concedute, o usurpate, sono vizj, e difetti politici, che nutriscono, e fomen-

tano le forze centrifughe morali, e perciò tendono per se stesse a sbilanciare l'equilibrio politico interno di uno Stato, come pregiudicano al necessario equilibrio degli umori, e del solido, e fluido nel corpo umano, le ostruzioni, i ristagni, e le oppilazioni.

§. 3. Le ricchezze, e fortune eccessive fanno che si riguardi come un'ingiuria tutto ciò che loro non si accorda di potenza, e di onore, e sono quelle per le quali gli stra-ricchiti Vassalli de' secoli trascorsi possessori di gran feudi, e di ampli territorj, non cercando le cariche, e gli onori, perchè li presumevano ad essi dovuti, comandavano ai Sovrani medesimi, e fomentavano la funesta anarchia, nella quale erano involti gli Stati. Un ordine, e una classe di persone intermedia tra il Sovrano, ed il Popolo, entra, è vero, nell'economia politica della natura essenziale del Governo Monarchico, come canali mezzani, per li quali scorra la podestà sovrana, e riuniscano tutti li motivi di considerazione per fare una più forte impressione sul popolo, e cattivare vieppiù il suo rispetto verso la maestà del Sovrano, facendo riflettere con maggior splendore i raggi

della Sovranità sopra il medesimo, e quella opinione vieppiù radicando che mantiene, e conserva l' autorità del Sovrano, e costituisce la più legittima dipendenza: ma la subordinazione, e la dipendenza immediata di quest' ordine, e classe dal Sovrano, come la sorgente, e principio attivo della podestà politica, e civile, è quella che mantener deve il buon ordine, la giusta simmetria, e l'equilibrio politico necessario nello Stato. Ma come sperare questa subordinazione, e dipendenza necessaria dove quest' ordine, e classe intermedia venisse corrotta dalla superbia, e dall' ambizione generata dalle soverchie, ed eccessive ricchezze, e fortune? Egli è troppo naturale, ed ovvio, che le smoderate ricchezze, e fortune eccitino, e fomentino ne' loro possessori uno spirito ritroso, superbo, e ambizioso, che non sa tollerare nè superiori, nè eguali, e spesso avviene, come dice Seneca, che *ambitio male profundit quod male collegit avaritia*.

§ 4. Consultando la storia, maestra sempre fedele nella stessa politica, vediamo le guerre rabbiose, e funeste, che con oppressione de' popoli la nobiltà troppo arricchi-

ta ha fatto al proprio Sovrano sotto mendicati pretesti, abusando perfino di quello della Religione. L'ordine, e classe intermedia tra il Sovrano, ed il Popolo, perchè sia obbligata del pari, ed interessata a sostenere l'autorità Sovrana, e i diritti del Popolo, e faccia insieme e la sicurezza del trono, e quella della pubblica libertà, dev'essere conservata, e mantenuta coll'imponente splendore di onori, e fregi personali che la distingua, ma in una conveniente moderazione, e discrezione di ricchezze, e forze, che bilancino l'equilibrio interno dello Stato tra il Sovrano, ed il Popolo, ritenuto però che senza convenienti ricchezze non può distinguersi il rango nobile, nè renderlo rispettabile.

§. 5. Le regalie, e le tante sublimi prerogative che si attribuivano li Feudatarj, o carpite dall'imbecillità, e debolezza de' Sovrani, o usurpate dopo che il vasto impero fondato da CARLO MAGNO venne a sfasciarsi, e dividersi in varj regni, la storia c'insegna quanto precaria abbiano resa l'autorità, e podestà Sovrana con una tirannica oppressione dei popoli sudditi, e in qual flut-

tuante, e torbida anarchia abbiano involti gli Stati. Il Regno Longobardo, distrutto dal valore, e dalla fortuna di CARLO MAGNO, diviso essendo in tanti gran feudi col titolo di Ducati, per la potenza dei Duchi che si usurparono gran parte dei diritti di regalia competenti al solo Re, come il vero Sovrano del Regno, fu sconvolto troppo spesso dalle ribellioni, e rivoluzioni eccitate da quei Duchi medesimi, che dovevano per la loro costituzionale istituzione anzi essere il sostegno, e l' ornamento del Regio Trono. Si sorpassano gli esempj solenni, che trarre si possono più recentemente dalla storia del Regno d' Ungheria, di Polonia, e d' altri, per stabilire sempre più la massima, quanto pericolosi, e nocevoli possano riescire li feudi in una Monarchia nelle prerogative, e diritti sottratti a quella eminente podestà, e potenza, che deve risiedere nel solo Sovrano.

§ 6. Quando i diritti, e prerogative dei Feudatarj non si estendano a togliere, e impedire il libero esercizio del governo, e dell' amministrazione della giustizia, e della economia dello Stato, di cui sono parti inte-

granti, come con quella profonda prudenza, e saggezza politica, ch'e lui propria, ha proveduto l'EROE NOSTRO SOVRANO, rispetto a' feudi da esso eretti nel suo Regno d'ITALIA, e come l'Austriaco Augusto GIUSEPPE II. rispetto ai Magnati dell'Ungheria, ed ai Feudatarj della Boemia, e degli altri suoi Stati seppe saviamente anch'egli provvedere; li feudi ridotti a solo titolo di onore, e di rimunerazione per gli utili, e fedeli servigj prestati allo Stato, ed al Sovrano, non possono avere quella influenza nell'equilibrio politico interno dello Stato, che sbilanciare lo possa. *Inter eos*, dice il PUFENDORFIO, *qui in eadem Republica vivunt, existimationi intensivae certam velut mensuram constituere, et ad praecedentiam prae altero perfectum jus concedere, illius est qui summum in civitate imperium habet.*

§. 7. Le eccessive ricchezze, che una male intesa religiosa pietà nei secoli trascorsi ha accumulate nel Clero tanto secolare, che regolare, cagionarono una viziosa ostruzione nei corpi degli Stati politici, che impediva la necessaria circolazione del sanguifico umore nel corpo intero de' mede-

simi, che sono le ricchezze. Scorrendo queste in soverchia copia in una sola parte del corpo possono cagionare un cancrenoso umore di gravissimo pericolo all' intero corpo. Il Medico cura l' infermo con i rimedj che stima convenire per arrestare i progressi del male, e non risparmia nelle più critiche circostanze il ferro, ed il fuoco, qualora convenga, per isradicare quella parte, che sconcerta l' equilibrio animale del corpo umano. Il Sovrano è come il medico politico dello Stato per vegliare alla di lui conservazione, e prosperità, e per usare di tutt' i mezzi convenienti per guarirlo, e purgarlo di tutti quei vizj, e difetti, che possono essere nocevoli al suo ben essere, e alla politica sua salute.

§. 3. Le soverchie ricchezze del Clero pertanto poterono giustamente richiamare, ed eccitare l' attenzione, e vigilanza di un saggio Sovrano per rivalersi del diritto di convenienza politica a fare quelle leggi, che crede spedienti per ricondurre il Clero alla moderazione, e a quello stato di sussistenza, e a quel numero d' individui, che sia proporzionato, e necessario al bisogno, al decoro insieme, e alla dignità della Religione,

alla situazione, e circostanza de' Paesi, e al vero spirito del Santo Vangelo. Si è scritto per lo passato più di quanto bisognava, e con argomenti ancora estranei al soggetto, per difendere le leggi de' Sovrani, che proibirono il passaggio dei beni nelle *Manimorte*, ma meglio sarebbero state difese dai sofismi avversarj rimontando ai veri principj politici del diritto di convenienza, per così provare con più fondamento la giustizia di queste leggi, che non già negli esempj, e fatti ammassati confusamente dal Campomanes, ma nella ragione intrinseca, che nulla toglie del rispetto dovuto alla Religione, è appoggiata. L'analisi però del diritto medesimo di convenienza politica avrebbe anche dimostrati i giusti confini, entro i quali dovevano tali leggi contenersi.

§ 9. Le primogeniture, i maggioraschi, ed i fidecommessi, che un tempo poterono forse sembrare istituzioni utili, o almeno indifferenti allo Stato, ad un Filosofo, che con uno non superficiale criterio esamina in tutte le sue parti lo Stato politico per dedurre le massime convenienti alla sua prosperità, tranquillità, e sicurezza, e alla simmetria neces-

saria per tenerlo ben combaciato, e unito, sembrerà che per convenienza politica o si debbano abolire interamente, o almeno moderarli, e ridurli dentro più convenienti confini, che non sbilancino l'interno equilibrio politico dello Stato. Trovò fino da' suoi tempi il Re Teodorico presso Cassiodoro, che *iniquum est ut de substantia, quibus competit aequa successio, alii abundantes affluant, alii paupertatis incommodis ingemiscant*; e rispetto alle esorbitanti primogeniture si è veduto in esperienza, secondo la frase di S. Paolo ai Corinti, *ut uno ebrio multi esuriant*.

§. 10. L'istituzione delle primogeniture, maggioraschi, e fidecommessi [appoggiati altronde ai chimerici sentimenti di quella vana illusione, che ci fa travedere nella esistenza successiva de' nostri discendenti la prolungazione della nostra propria esistenza], pare di fatti che si opponga diametralmente al sistema della civile società, perchè i vincoli sopra i beni sono un ostacolo, e incaglio alla circolazione delle ricchezze, alla libertà del commercio, ed all' industria stessa. Togliendo l'uguaglianza nella distribuzio-

ne dei beni d'una famiglia, portano le primogeniture, e maggioraschi in conseguenza, che viene ad accrescersi il numero dei celibatarj, ai quali la ristrettezza delle proprie sostanze congiunta con la superbia, e ambizione di non dover degradare dalla propria condizione sortita con la nascita, impedisce di contrarre matrimonio; e quindi pregiudizio è questo gravissimo alla propagazione, e popolazione, che moltiplica in vece gli oziosi insidiatori de' talami altrui con enorme sconcerto delle famiglie, e fomenta il libertinaggio.

§. 11. Ella è in senso di un Filosofo astratto una inconvenienza politica, che le leggi positive possano approvare, e autorizzare le disposizioni particolari de' beni, le quali formar debbano una perpetua privata legge dopo la morte del disponente contro quei diritti di proprietà, e dominio, che per la morte del medesimo sono passati, e stati trasfusi ne' suoi eredi, e successori. La folle ambizione umana, che pretende comandare anche dopo morte, dopo che non esiste più, e non è più quindi capace l'uomo di alcuna attuale, o abituale volontà, e che ha perdu-

to ogni diritto sui beni che vivente possedeva, è stata troppo favorita dalle leggi, e troppo estesa. Ebbero queste in considerazione soltanto la società, ed il cittadino, e pressochè dimenticarono l'uomo, e la naturale ragione.

§. 12. La facoltà di testare, e stabilire qualche ordine alla successione de' proprj beni dopo morte, è per verità una dolce, e dilicata illusione con cui le leggi stringono li cittadini alla loro famiglia, e alla loro patria, che tende a incoraggire la virtù, e l'industria, a reprimere il vizio nel seno delle famiglie, ed a mantenere le pacifiche relazioni, e corrispondenze tra gl'individui delle medesime, e lo spirito di dipendenza, e di subordinazione tanto necessario al buon ordine delle famiglie. Ma sarà sempre un assurdo, e vizio politico dannoso non meno, che inconveniente alla dignità delle leggi il lasciare a ciascun privato cittadino un'illimitata facoltà di arbitrariamente derogare alle disposizioni delle leggi intorno le successioni. Non è che dalla sola legge civile che la facoltà di testare, e di disporre de' proprj beni nel caso di morte, derivar possa, cosicchè que-

sta facoltà non è in se stessa che il potere della legge medesima. Questa facoltà quindi dev' essere subordinata alla legge civile, e a quel diritto di convenienza politica, che deve regolare questa legge, perchè una tale facoltà sia circoscritta dentro certi limiti suggeriti dalla prudenza legislatrice relativamente alle circostanze particolari dello Stato, al suo sistema interno politico, e alle varie sue relazioni di commercio, e d' industria.

§. 13. La primiera legislazione Romana intorno le successioni, e disposizioni de' proprj beni nel caso di morte, che per li diversi successivi sistemi di governo fu sempre fluttuante, e incostante, regolata però singolarmente da un privato orgoglioso spirito di famiglia, Giustiniano ha voluto pienamente colle sue novelle costituzioni correggere, e riformare. Ha egli concepite quindi le sue leggi dietro le tracce della convenienza, ed equità naturale, togliendo nelle successioni ogni differenza tra l' agnazione, e la cognazione, e tra un sesso, e l' altro. Questo sistema, che fu adottato anche nel Codice NAPOLEONE, per verità è più conforme all' ordine naturale, non fa ingiuria ad alcuna

persona, previene le rivalità, e gli odj tra le famiglie, propaga lo spirito della fraternità, e della giustizia, conserva più solidamente l'armonia generale della società, e nella più facile circolazione, e distribuzione de' beni mantiene, e promove quell' equilibrio nelle fortune de' cittadini, che tanto interessa la pubblica tranquillità, e sicurezza, ed il buon ordine politico di uno Stato.

CAPO XI.

Si prosiegue nel medesimo argomento.

§. 1. L'ingrandimento, e la potenza particolare di certi Ordini, e Classi componenti sotto qualsiasi titolo, e motivo, corpi morali parziali in seno allo Stato politico, va facilmente a formare una ostruzione, oppilazione, e tumore dannoso, e pericoloso

all' intero corpo dello Stato. È osservazione sostenuta dalla esperienza, che le persone aggregate ad un cert' Ordine distinto, ascritte ad una certa Classe particolare, e obbligata a qualche speciale istituto di vita, conservano tra esse una strettissima fratellevole unione, seguono per lo più le medesime massime, e tracce morali, e politiche, s'investono di un medesimo impegno, partito, ed entusiasmo, s' infatuano degli stessi pregiudizj, contraendo li medesimi vizj, e difetti morali, e politici.

§. 2. Egli è adunque del diritto di convenienza politica che il Sovrano procuri con attenzione, e prudenza di ritornare la soverchia grandezza, e potenza di siffatti Ordini, e Classi di persone alla giusta proporzione morale, che conservi il dovuto interno equilibrio politico. Si è fatto abuso della Religione per ingannare la vigilanza de' Sovrani a questo riguardo, e non è meraviglia perciò che i tempi della superstizione fossero quelli pure dei disordini interni sofferti dagli Stati politici.

§. 3. Non s'intende con tutto ciò di mettere in sospetto l' istituzione di quegli Ordi-

ni, ed Istituti, che a titolo di onore fregiano le Persone, che benemerite al Sovrano piacque a questo di distinguere, e favorire con particolari prerogative. Questi Ordini, ed Istituti avendo per loro capo lo stesso Sovrano, non si deve temere che formar possano corpi parziali, pericolosi allo Stato, ricevendo dallo stesso Sovrano la norma, e la regola del loro Ordine, ed Istituto. Fu perciò che il saggio Ferdinando Re di Arragona volle essere il Gran Maestro di tutti gli Ordini, ed Istituti d'onore nel suo regno. Egli è anzi un oggetto opportuno di convenienza politica che questi Ordini, ed Istituti sieno stabiliti per promovere l'emulazione nel servire utilmente allo Stato nelle scienze, e nelle arti liberali, perchè servano di rimunerazione al valor militare, e alla virtù politica, perchè sieno uno specioso pubblico esempio della giustizia del Sovrano nel distinguere, e fregiare di particolare onore, e prerogative le persone benemerite della società, e dello Stato. A questo sì saggio scopo sono stati di fatti istituiti gli Ordini della Legione d'onore, e della Corona di ferro, che tanto lustro, e splendore ricevono dall' In-

clito Coronato EROE loro Istitutore, e Fondatore, e dei quali quindi giustamente si pregiano li più grandi, ed illustri Personaggi, che ottennero un tal fregio, ed onorifica distinzione.

§. 4. Sembrar potrebbe però alla Polizia di uno Stato, che ad un suddito non fosse permesso l' ascriversi a qualche estero Ordine, ed Istituto, e il portar fregi, e marche, benchè di onore, dipendenti da Sovrani di diverso Stato, senza una speciale permissione del proprio Sovrano, il quale su di ciò dovrebbe essere geloso, e circospetto. Come può un suddito avere relazione di dipendenza, e subordinazione da un estero Stato, e Sovrano, senza essere sospetto al proprio nella collisione, che spesse volte può succedere tra il dovere verso il proprio Sovrano, e quello verso l' altro a cui si trovi obbligato nello speciale suo Ordine, ed Istituto, al quale siasi ascritto? La stretta obbligazione, che stringe un suddito al proprio Sovrano, non può permettere ch' egli contragga una nuova verso un altro Sovrano.

§. 5. Non è gran tempo che si è imparata l'aritmetica politica con cui calcolare lo

Stato della popolazione, e la proporzionata distribuzione delle ricchezze, il soverchio ingrandimento, e distinzione di un cert' ordine, e classe di persone, e l' accrescimento, e la diminuzione del tutto, e delle parti. Ha troppa connessione colla pubblica sicurezza, e tranquillità, la proporzione che deve essere mantenuta tra i diversi ordini, e classi de' cittadini, perchè la scienza dell' aritmetica politica non debba essere di un uso necessario, e salutare per il buon regolamento, e governo di uno Stato politico.

§. 6. I privilegj troppo parziali o conceduti, o usurpati a favore di qualche classe, o ordini di persone, o anche di qualche singolare famiglia, potrebbero facilmente riescire vizj, e difetti politici, che sbilancino l' interno equilibrio degli Stati. Questi privilegj troppo parziali, che inducono esenzioni, e singolari prerogative, spesse volte carpite dall' imbecillità de' Sovrani, o estorte dalla loro debolezza, analizzandole con criterio politico, infievoliscono di loro natura la forza delle leggi col pericoloso esempio di coloro che muniti di un tal titolo colorato, e specioso, le sorpassano con fasto,

ed orgoglio, pretendendo più obbligati gli altri a se stessi, che se stessi agli altri nella vicendevole necessaria subordinazione alle leggi, ed alla civile disciplina. Molto maggiore si fa il disordine, e vizio politico, se le esenzioni, e i privilegj parzialmente compartiti a qualche ordine, e classe di persone, e famiglie, dovessero gravitare a carico degli altri cittadini, e membri dello Stato, poichè diverrebbero di più ingiusti, ed iniqui, e occasione troppo facile di tumulti, e di sedizioni.

§. 7. L' ambizione, e potenza de' Grandi appoggiata a titoli speciali delle loro prerogative, e privilegj, la storia c'insegna quanto perniciosa, e fatale sia stata alla tranquillità, e sicurezza degli Stati, e quante civili interne guerre abbia eccitate. Un esempio particolare ci somministra la Francia sotto il regno dell' imbecille Francesco II., e dei due deboli suoi successori Fratelli. Non vi volle meno della fermezza, e coraggio del celebre Cardinale de Richelieu, che a fondo conosceva l' importanza, e l' estensione del diritto di convenienza politica, per equilibrare la forza della Monarchia Francese, e ras-

sodare sopra una soda e ferma base il trono del suo Sovrano. Trovò il Richelieu il corpo della Monarchia Francese pieno di tumori, di ostruzioni, e d' altri gravi malanni, ch' esigevano rimedj pronti, ed efficaci. Si vide dunque questo abile Ministro [sopra il cui zelo, e talento si affidava il per altro sospettoso, e diffidente Luigi XIII.] autorizzato dal diritto di convenienza politica, calcolato sulla urgenza delle istantanee efficaci provvidenze, sulla durezza, e caparbietà dei rivoltosi, e sugli abusi perniciosi introdotti nei precedenti Governi, di usare necessariamente di un austero rigore, e di una imponente severità. Dopo che il Richelieu ebbe risolutamente tagliati colla spada i primi nodi politici, il Cardinale Mazzarini suo successore nel ministero colla prudenza, e politica dissimulazione in seguito seppe svolgerli, e svilupparli. Erano già per gli efficaci rimedj usati dal Richelieu disposte le parti, ed incaminati gli umori del corpo politico della Francia al loro morale equilibrio, e la Monarchia cominciava a riprendere vigore, e lena, quando il Mazzarini credette di ottenere i suoi fini politici a vantaggio dello Stato, e

della Corona, piuttosto colla dolcezza, colla simulazione, e colla politica propria del carattere Italiano.

§. 8. Ricadde la Francia nel disordine, e nella tirannia de' suoi Ministri, e Grandi, che abusando della distrazione, della molle, e fastosa negligenza, e trascuratezza del Sovrano nel governo dello Stato, e della cieca confidenza, che questo quindi riponeva in essi loro, avevano ridotta la Francia sotto un duro dispotismo; si svegliò dal suo letargo la Nazione, e dal naturale suo coraggio, e spirito elettrizzata, tutta si scosse in una strepitosa rivoluzione, che venne indi finalmente a stabilire quel sì vasto, glorioso, e imponente impero, per cui sotto il più grande Eroe, che vantar possa la storia del genere umano, l'immortale, il magnanimo, l'incomparabile NAPOLEONE Imperatore della Francia, e Re d'Italia, la Nazione Francese è risorta nell'ordine nuovamente introdotto ad un sì luminoso splendore, che abbaglia, ed offusca gli occhi di tutte le altre Nazioni.

§. 9. Sarebbe una contraddizione manifesta dei mezzi col fine, se quei parziali pri-

vilegj, ed esenzioni, che forse un tempo si credette di poter concedere, e tollerare, e che poscia si veggono riescire pericolosi, e dannosi al comun bene dello Stato, e della pubblica tranquillità, e sicurezza, non si potessero rivocare, circoscrivere, e modificare, le facoltà essendo subordinate in quella guisa che sono subordinati li fini, e gli oggetti. Dal diritto di convenienza politica vien egli il Sovrano in tutto ciò che il comun bene richiede, e l'interesse dello Stato esige, a dedurre la podestà, e ragione che gli compete di togliere, e limitare qualunque privilegio, ed esenzione ch'egli scorgesse nel progresso del tempo ridondare in pregiudizio dello Stato, e della pubblica tranquillità, e sicurezza, ed a grave carico de' popoli sudditi. Per la qual cosa ne viene che nelle circostanze di necessità, e convenienza politica possa il Sovrano senza offendere la giustizia derogare ai diritti medesimi privativi di un suddito, giacchè questi non si devono dire, e considerare veri, e giusti diritti, tosto che sono in contraddizione col ben pubblico, e col buon ordine, e disciplina politica, e possono alterare il necessario morale equilibrio interno di uno Stato.

§. 10. Egli è perciò che venne giustamente applaudita da tutt'i saggi politici la sovrana provvidenza di Giuseppe II. Imperatore Austriaco, colla quale ai Magnati del regno d'Ungheria fu tolto il così detto *jus gladii*, ch' eglino esercivano per privilegio, e prerogativa ottenuta dalla precaria un tempo autorità dei loro Re, o usurpata nelle convulsive rivoluzioni di quel regno formato una volta da una pluralità di tirannie, che tenevano in una barbara schiavitù que' popoli. Saggiamente furono quindi da altri Sovrani ancora tolte, ed abolite le giurisdizioni feudali de' Signori, e quelle singolari prerogative della Nobiltà, e delle Città, che risultavano oppressive de' popoli, e di qualche ostacolo, e contraddizione ai diritti della Sovranità medesima.

§. 11. Sarà però sempre vero che la proporzione dei rapporti permanenti nell'ordine politico viene interrotta, alterata, e guasta, se le affezioni personali d'interesse, e di partito, e non il solo ed unico oggetto del comun bene, divengono i mobili, e gli attori principali nella esecuzione dei progetti, e delle viste dell' uomo pubblico nel governo

civile. È pur troppo vero, come dice Cicerone, che *utilitatis specie in Republica saepissime peccatur*; e che, come avvisa Livio, li Progettisti *semper aegri aliquid in Republica esse volunt, ut sit unde ad curationem ipsi adhibeantur. Falso libertatis vocabulum*, disse perciò Tacito, *ab iis ostenditur, qui privatim degeneres, in publicum exitiosi, nihil spei, nisi per discordias habent*. I più gran genj riescono i più perniciosi all'ordine pubblico, e politico, *quando novandis, quam gerendis rebus aptiores*, si perdono in chimere di un immaginario, e non reale vantaggio dello Stato, ed in progetti troppo speculativi, e difficili a realizzarsi, o rovinosi nell'attuale politico sistema dello Stato. Tale fu il celebre Law nella reggenza del Duca d'Orleans in Francia col suo sistema finanziere, e di economia specialmente monetaria; tali sono gli Economisti troppo metafisici, e speculativi, che si figurano lo Stato della Nazione quale essi lo vorrebbero, o lo suppongono, e non quale in fatti e realmente si trova. Quando i Ministri, e Supremi Magistrati *ad honores*, come dice Cicerone, *adipiscendos, et ad Rem-*

publicam gerendam nudi veniunt, et inermes nulla cognitione rerum, nulla experientia ornati, ma gonfi soltanto, e superbi delle loro dignità, e dei pampinosi titoli, che vantano, fanno la calamità, la rovina, e la desolazione dello Stato, e screditano il Sovrano medesimo. Lo studio di tutt' i Ministri, e Uomini di Stato illuminati, e fedeli al loro Sovrano, zelanti insieme del pubblico bene, e del buon ordine politico dello Stato, dovrebbe essere tutto occupato intorno il diritto di convenienza politica calcolato, e bilanciato sul caso pratico dello Stato, delle sue relazioni politiche interne, ed esterne, e delle sue finanze, per suggerire tutto ciò che può influire alla prosperità dello Stato, e della Nazione, e alla vera gloria del Sovrano, che dalla stessa prosperità dello Stato viene nella opinione comune misurata, e dedotta. È osservazione però costante che l'abilità, attività, e fedeltà dei Ministri è per lo più in proporzione dei lumi, dei talenti, e dello spirito particolare dei loro Sovrani, che per necessario riflesso influiscono nel ministero, e nell' armonía dei varj rami del Governo. Quale stima quindi, qual credito, e qual più

giusta confidenza pubblica non dovranno esigere quei saggi, ed esperti Ministri, che il più grande, il più saggio, il più illuminato de' Sovrani ha scelti alla direzione, e regolamento dei varj rami del governo del suo Regno d' Italia? Ad essi si adatta opportunamente la legge terza del Codice di Giustiniano, che *sacrilegii instar est dubitare an is dignus sit quem elegerit Imperator*.

CAPO XII.

Della Polizia.

§. 1. La Polizia nel suo senso pratico è quel Magistrato Ministeriale che per diritto di convenienza politica viene dal Sovrano specialmente costituito, e deputato a provvedere anche nei più leggieri, e minuti dettagli a ciò che può interessare direttamente, o indirettamente il buon ordine, e discipli-

na politica, la dignità del Sovrano, e la interna tranquillità dello Stato. La Polizia in sostanza ne' suoi attributi è a un di presso ciò ch' era la censura presso i Romani esercita in Atene dall' Areopago, e si può considerare come l' occhio del Governo sempre aperto sopra la condotta morale, e politica de' cittadini, e sopra i loro errori, perchè non degenerino in delitti. Ha quindi la Polizia una quantità di oggetti anche in apparenza piccioli, e di breve momento, intorno cui deve occuparsi per esaminarli con quel microscopio di necessaria politica provvidenza, e convenienza, che ingrandendoli mette in vista que' nei, e quelle macchie, che li può rendere progressivamente col dissimularle, e sorpassarle, pericolosi, e dannosi allo Stato.

§. 2. Si dirige la Polizia sopra particolari regolamenti, e non sopra leggi positive, cosicchè le violazioni gravi delle leggi non si devono confondere con quelle che riguardano la semplice Polizia come di un ordine differente. Le leggi non devono estendersi sopra piccioli oggetti, che dipendono da ordinanze, e regolamenti particolari di Poli-

zia, e che richieggono provvidenze, le quali non potendo essere precisamente dettagliate sono rimesse al prudente arbitrio, e criterio de' Magistrati specialmente destinati sopra la Polizia. Nell'esercizio della stessa Polizia pertanto è il Magistrato piuttosto che corregge i mancamenti, le colpe, e le commissioni, che sono di sua competenza, e nei giudizj intorno i delitti è la legge che punisce, e non i Magistrati, li quali non sono che gli interpreti, ed esecutori della medesima.

§. 3. Le materie, intorno le quali troppo spesso deve occuparsi la Polizia, essendo cose quasi di ogni momento, e per lo più leggieri in apparenza, la sua attività, e provvidenza esige una prontezza, ed una efficacia, la quale non possa admettere formalità, nè dar luogo a gravi castighi, giacchè dove la Polizia venisse a scoprire violazioni manifeste delle leggi, e delitti formali, subentra la giurisdizione de' Magistrati esecutori delle leggi per prescrivere, colle formalità necessarie ad accertare il delitto, ed il reo, le pene, ed i castighi, non estendendosi la Polizia nella sua giurisdizione correttiva se non fin dove comincia l'autorità della giu-

stizia civile, e criminale, con cui viene ad essere come in contatto. Lungi però dalla Polizia i vendicativi denunziatori, venali, e corrotti, lungi ogni spionaggio infame, che insidia alla libertà civile, e soffoca quei dilettevoli sentimenti di reciproca confidenza così necessaria alla comunicazione degli uomini tra loro.

§. 4. Avendo pertanto la Polizia per oggetti, nei quali deve occuparsi, tanti dettagli anche minuti, di leggiere momento in apparenza, nulla dovendosi disprezzare, e negligere di ciò che può contribuire al bene generale, il diritto di convenienza politica come il microscopio politico più fedele, e meno equivoco, che mette nella loro giusta, e genuina vista, e prospetto gli oggetti morali, e li fisici medesimi, fatti riflettere dallo specchio morale, e politico, è quello specialmente cui la Polizia deve appigliarsi nell'esercizio delle sue incumbenze, e nell'esame, e scrutinio delle azioni de' cittadini, e de'fatti, che giornalmente possono succedere.

§. 5. Prevenire tutto ciò che può mettere in qualche pericolo la sicurezza della vita de' cittadini, della loro persona, onore, e

beni, e che può sturbare la tranquillità, e l'armonía nelle famiglie non meno, che colle misure convenevoli prevenire le contravvenzioni, le contese, gli ammutinamenti, e le vie di fatto, che mettono a pericolo la pubblica tranquillità, e sicurezza. Il libertinaggio, i giuochi d'azzardo, le truffe, le piccole lotterie, la ciarlatanería, e le altre astute imposture inventate da persone, che per mestiere si studiano d'ingannare i popoli, sono tutti oggetti intorno i quali deve occuparsi la Polizia, come di sua particolare competenza.

§. 6. Ma un oggetto troppo interessante la vigilanza della Polizia sembra che debba essere la libertà della Stampa. Questa non dovrebbe essere troppo circoscritta, ma sempre sorvegliata dalla Polizia per impedire l'abuso contro la pubblica tranquillità, e sicurezza, contro la morale, e contro la dignità, e maestà del Governo. È troppo conveniente alla libertà civile, alla propagazione delle scienze, e delle cognizioni, alla cultura della Nazione, che lo Scrittore, ed il Filosofo rendano colla stampa pubblici i loro pensieri, i lumi, e le nuove cognizioni sopra i

diversi rami delle scienze acquistate dai loro studj, applicazioni, e meditazioni, e spargano così i semi di non inutili verità; ma non è da tollerarsi che la stampa debba servire a pubblicare opere, e libri, che possano guastare li buoni costumi, eccitare fazioni, e cospirazioni, imbevere il pubblico di false massime, ed opinioni, insultare il Governo, e stabilire principj di empietà, e di scetticismo.

§. 7. L' opinione, che per se stessa ha una potenza indipendente dal Governo, e influisce moltissimo nella potenza stessa del Governo, dipende troppo spesso dalla libertà della stampa: quindi essendo troppo necessario all' armonía politica, che d' accordo concorra il Governo colla pubblica opinione, e collo spirito pubblico, che di questa è figlio, l' occhio attento, e vigilante della Polizia dovrebbe sempre sorvegliare, e tenere di vista lo scopo, che colla libertà della stampa non solo non venga alterata, traviata, e sedotta la opinione pubblica, e con essa lo spirito pubblico; ma anzi venga modificata, corretta, e mantenuta attaccata ai principj, e massime costituzionali del Go-

verno. *Tantum opinio*, giusta l'avviso di Cicerone, *praejudicata potest, ut etiam sine ratione valet auctoritas*, poichè secondo Seneca *ex veritate pauca, ex opinione multa aestimantur*.

§. 8. Lo spirito pubblico generato dalla pubblica opinione è soggetto a tutti gli eccessi delle passioni dominanti, e a tutti i delirj della debolezza, è questo spirito un' atmosfera elastica che circonda lo Stato politico, e come l'atmosfera terrestre va egli pure soggetto ad alterazioni, ad oragani, e variazioni funeste. Il Governo pertanto deve attentamente osservare col suo occhio politico la direzione, e gli andamenti di questo spirito per trarne utilità, secondarlo dolcemente, deviarlo, e disarmarlo dove lo vedesse, o lo sospettasse in qualche riguardo contrariare alli principj suoi fondamentali, e costituzionali. Nello spirito pubblico per verità è concentrata la garanzia più forte, e più gloriosa del Governo, e di coloro che lo amministrano, poichè deriva egli dalla opinione, che il popolo ha delle loro virtù, dei loro lumi, del loro zelo per il ben pubblico, e di un Governo che ha per iscopo la fe-

licità, la tranquillità, e la sicurezza delle persone, e proprietà de' sudditi. L' autorità si mantiene col *timore*, coll' *amore*, e colla *opinione*. Il *timore* riguarda la forza della Sovranità; l' *amore* la persona del Sovrano; e l' *opinione* la Sovranità, e la persona del Sovrano medesimo unitamente sotto uno stesso punto di vista morale.

§. 9. La salute de' popoli, prevenire, e togliere tutto ciò che a questa può pregiudicare, è pure un oggetto che deve interessare la vegliante ispezione della Polizia. Il pericolo delle epidemié, le fatali conseguenze del morbo celtico, che tanto pregiudica alla popolazione, e alla robustezza, e vigore delle persone, e l' abuso dei liquori, che altera lo spirito, offusca l' intelletto, e sfibra il corpo medesimo, non dovrebbero dissimularsi dalla Polizia per le necessarie opportune provvidenze. Il soverchio lusso, che rovina le famiglie, che promove i delitti, e che fomenta il mal costume, dev' esso ancora esigere dalla Polizia i mezzi che lo reprimano, o almeno che lo riducano dentro certi limiti.

§. 10. Al Nostro provvidissimo, e sa-

vissimo SOVRANO pertanto che colla vastità della sua mente domina tutta l'estensione politica, e morale di questo Regno per le più opportune provvidenze dirette al pubblico, e privato bene, e prosperità, la Polizia fu un oggetto, cui ha voluto dare tutta la maggior attività, ed energía colle sue leggi, e con Magistrati stabiliti a quest' oggetto sotto la direzione di un illuminato, ed esperto Ministro Direttore Generale della Polizia, che con pubblico applauso, e soddisfazione ha in altri tempi esercitata, e tuttavia esercita questa dilicata incumbenza.

§. 11. Nelle Città Provinciali, nei Borghi, e nelle Terre dei rispettivi Dipartimenti, e Distretti la Polizia può essere affidata ai Magistrati Ordinarj, come subalterni esecutori, sotto l' ispezione, e dipendenza del Ministro, e Direttore Generale, che deve risedere nella Capitale del Governo, nella quale gli oggetti della Polizia essendo molto maggiori, e più interessanti, questa esige una vigilanza, ed una circospezione maggiore, e più estesa.

§. 12. Nella Repubblica Veneta la Polizia era confusa, e complicata colla giurisdi-

zione criminale, di maniera che certi oggetti di Polizia non erano meno puniti degli stessi delitti più enormi. Questi anzi bene spesso dalla cupa politica di quell'Aristocrazia erano facilmente dissimulati, mentre gli oggetti di Polizia, i quali anche da lontano potessero leggermente adombrare la somma diffidenza, e gelosia, su cui si raggirava la politica di quel Governo, erano soggetti alle più rigorose pene. La Veneta Polizia vegliava giorno, e notte non già per procurare ai cittadini la sicurezza della loro vita, e persone, del loro onore, e dei loro beni, ma singolarmente per prevenire le ombre stesse, li fantasmi, ed i sospetti di qualche attentato, e macchinazione contro la libertà, dignità, e sovranità della Repubblica. Il dispotismo aristocratico di quella Repubblica aveva ragione di sempre temere, e diffidare, per la sua debolezza, degli esterni nemici, e per la durezza, ed alterigia de' suoi Aristocrati, dell' interno malcontento de' sudditi.

CAPO XIII.

Del Diritto di Convenienza politica intorno le forze dello Stato.

§. 1. La scienza politica de' mezzi proprj, perchè uno Stato si renda in se stesso, ed in faccia agli altri formidabile, e rispettabile, tutta deve occuparsi intorno quelle forze, che ben fibrato, e robusto costituiscano il corpo morale dello Stato, e gli diano quell' attività, ed energia, con cui non solo comprimer possa le molle interne, che nella loro elasticità sconcertar possano il necessario equilibrio del buon ordine politico, della subordinazione, e della disciplina civile, ma respingere ancora qualunque esterno attentato alla sua libertà, alla sua sicurezza, ed a' suoi diritti, e farsi giustizia insieme con-

tro chi osasse opporsi alle ragionevoli sue pretensioni.

§. 2. Le cure, e sollecitudini pertanto di un provvido, e saggio Sovrano devono singolarmente dirigersi all' importante oggetto di provvedere alle attive, e difensive forze del proprio Stato, perchè queste si mantengano in un sistema imponente, in modo che rispetto ai sudditi la massa delle forze di resistenza sia sempre minore della massa delle forze coattive del Governo, ispirando così in essi uno spirito di giusta subordinazione, e docile sommissione, e quanto agli esteri Stati, concepir debbano questi una diffidenza nelle proprie forze per attentare, e resistere a' suoi diritti, e far violenza alcuna alla sicurezza, e tranquillità del suo Stato. Queste cure, e sollecitudini necessarie ad un Sovrano esigono specialmente l' uso di quel diritto di convenienza politica qui avanti definito, e spiegato, perchè efficaci riescano, ed ottener possano il fine cui tendono.

§. 3. La ragione ben civilizzata, ed instrutta per formare i sudditi capaci sempre più di servire lo Stato con affezione, e zelo in tempo di pace, e di guerra, l' inge-

gnosa, ed esatta amministrazione delle Finanze, e dei diritti di regalia, la giustizia rettamente compartita, la saggia Polizia, che mantiene la sicurezza, e tranquillità, ed il buon ordine interno, e procura l' abbondanza; una popolazione florida, e vigorosa, le manifatture, ed il commercio incoraggito, e protetto, e la morale perfezionata con i mezzi più adattati allo spirito del Governo nei doveri del cittadino, costituiscono quelle forze morali di uno Stato, la direzione delle quali appartiene al Sovrano, che l' esercita per mezzo d' illuminati, fedeli, e savj Ministri, divisa in diversi rami per la più pronta spedizione degli affari.

§. 4. Siccome però tutte le accennate parti, che costituiscono le forze morali di uno Stato, e che devono essere proporzionate all' attuale sua politica situazione, non possono essere tutte determinate da una regola, e legge precisa, e costante, dipendendo esse da tanti e sì varj rapporti, e vicende inseparabili dalle umane istituzioni, il diritto di convenienza politica, che calcola, e bilancia in ogni occasione, e caso le esigenze, e le circostanze dello Stato, è quella

sola regola, e legge, da cui dovrebbero essere determinate, e proporzionate su li bisogni, e circostanze attuali dello Stato. Ma questo diritto di convenienza politica non può essere che il risultato dei calcoli formati dalla sapienza, prudenza, e vigilanza del Sovrano, e del Governo nel pratico maneggio degli affari dello Stato, e delle sue convenienze, e nella direzione dello spirito pubblico.

§. 5. Tutte le risorse quindi che dalle forze morali dello Stato possono ottenersi, devono essere in potere del Sovrano, e del Governo, perchè ad ogni uopo sieno fatte servire a tutto ciò che può interessare il buon ordine, la disciplina, e sicurezza interna, ed esterna, e l'onore, e la gloria del Sovrano, da cui dipende quella dell'intera Nazione. Ma queste risorse in se stesse non possono essere che operazioni di un calcolo, che solo può farsi dalla prudenza, ed esperienza politica del Sovrano, che dalla eminenza del suo Trono domina lo Stato intero, esamina distintamente le parti tutte, che lo compongono, scopre le urgenze, ed i pericoli, che esigono necessarj ripari, e vede

ciò che può convenire al suo maggior bene, e prosperità. Da questo calcolo deriva in seguito quel diritto di convenienza politica, che giustifica, e appoggia alla ragione, ed alla giustizia le determinazioni, e risoluzioni decretate dietro un tal calcolo.

§. 6. Le forze morali dello Stato devono creare, e dar l' esistenza alle forze fisiche, con abilitare il Sovrano, cui deve spettare il diritto della guerra, e della pace, a poter colle armi della propria Nazione respingere gli attentati contro i suoi diritti, e la sua dignità, e contro la sicurezza, e prosperità nazionale, a farsi giustizia contro gli esterni nemici, ed aggressori, e a difendere, e sostenere le prerogative proprie, e dello Stato dalle altrui usurpazioni. A questo fine le forze dello Stato devono concorrere a far in maniera, che lo stabilimento militare abbia una solidità, e consistenza imponente, come il principale sostegno degli Stati. Ne' secoli bassi, nei tempi infelici dell' anarchia feudale la Milizia non era che un ammasso di persone senza una particolare, e regolare disciplina messe sull' armi o a difesa della patria, o ad offesa altrui, per ritornare to-

sto, eseguita l'impresa, ai loro focolari, alla campagna, alle arti, ed ai travagli domestici, ed il bottino, i saccheggi, le rappresaglie, le rapine, e gli spoglj erano la loro mercede, ed il loro premio. Si conobbe in seguito il disordine morale, e politico di siffatte Milizie, perchè troppo precarie per se stesse, incerte, e dubbie di fede, e lealtà, non dirette dal dovere, e dallo spirito di onore, e di gloria, e senza quella stretta subordinazione, in cui consiste singolarmente la forza, e l'attività del corpo militare. L'istituzione pertanto di una Milizia costantemente stipendiata, e addetta al servizio dello Stato, e del Sovrano, e regolarmente organizzata, si trovò più conveniente, opportuna, ed utile, perchè dovendo essere una forza reale, e certa, cui sia appoggiata la sicurezza, la tranquillità, e la difesa dello Stato, e di cui il Sovrano potesse rivalersi nell'uso, ed esercizio del suo potere, e de' suoi diritti, un corpo permanente, e costante esigeva nello Stato che sempre più energico, attivo, e forte riescisse, quanto meglio organizzato da una regolare disciplina, e tattica. Allorchè massimamente le forme relative all'ordine, ed orga-

nizzazione civile di uno Stato non sono ancora fermamente stabilite, e rassodate, sarà sempre necessario che lo Stato sia sostenuto, ed appoggiato da un' armata a disposizione del Sovrano. Le parti slogate di un corpo esigono la forza che le rimetta a luogo, e le faccia consolidare, onde più non possano escire dalla loro naturale simmetria.

§. 7. Il necessario sistema adunque di un corpo organizzato di Milizia permanente, e costante, esige per giusta convenienza politica il diritto nel Sovrano di coscrivere, ed arrolare quelle persone tra suoi sudditi, che più atte sieno a completare questo corpo, e sostenere i doveri annessi al medesimo. Non si deve temere che il nostro saggio, ed illuminato SOVRANO, il quale conosce il proprio interesse, e quello dello Stato, e che perciò le sorgenti più perenni, e certe delle sue finanze procura non solo di mantenere, e conservare, ma di renderle sempre più copiose, e feconde, sia per spopolare le campagne, togliere le braccia necessarie all'agricoltura prima sorgente di tutte le ricchezze, e così diminuire nei prodotti delle terre li redditi più sicuri, e meno equivoci dello Sta-

to per formare, ed accrescere le sue armate, che poi riescano di un peso insopportabile allo Stato. La legge di Coscrizione saggiamente istituita previene opportunamente gli accennati pericoli. Questa legge, cui deve Roma, ed il suo Impero la propria grandezza, conserva all' agricoltura le braccia necessarie, al commercio gli agenti opportuni, alle arti meccaniche le persone che debbono esercitarle, e alla giustizia chi deve amministrarla.

§. 8. Il Montesquieu nelle sue *Considerazioni sopra le cause della grandezza de' Romani, e della loro decadenza*, e dove particolarmente discorre come i Romani poterono ingrandirsi, dice, che una esperienza comune ha potuto far conoscere in Europa, che uno Stato, il quale non abbia che un milione di abitanti, senza distruggere se stesso non possa mantenere più di dieci mila uomini di truppe. Ma quest' asserzione così positiva, ed assoluta non potrebb' essere applicata generalmente ad ogni Stato, e Nazione. Le circostanze per determinare la quantità delle truppe, che uno Stato può assoldare, e coscrivere, senza limitarsi al ri-

flesso solo della popolazione, non sono in ogni Stato le medesime. Per la situazione geografica, ed economica del paese difeso dal mare, circondato dalla barriera delle montagne, ed alpi, o da una catena di fortezze, o affatto aperto, ridondante di popolazione, o mancante, ricco, o scarso di finanze, addetto in ispecial modo al commercio, e alle arti, ch' esiga molte, e vigorose braccia alla coltura de' suoi terreni, o abbia un territorio, che per coltivarlo non abbisogni l'impiego di molte braccia, nè di gran tempo, la sola ragione della convenienza politica può con un calcolo relativo alla situazione, ed all' interesse dello Stato, alla sua maggior sicurezza, e difesa, ed allo scopo di poter esser utile agli amici, e formidabile ai nemici, determinare la quantità necessaria delle truppe da mantenere, e coscrivere.

§. 9. È vero che l' agricoltura, le arti, le scienze, le fabbriche, i mestieri, la navigazione, il commercio, sono tutte professioni, ch' esigono necessariamente l' opera, ed occupazione di molte persone, le quali dovrebbero sottrarsi dal calcolo dell' aritmetica militare regolato sulla popolazione del

paese. Ma dove il soldato, che non è attualmente necessario al mantenimento della tranquillità interna, e della considerazione esterna, in tempo di pace, non restasse sfaccendato, e ozioso, e rientrando nella classe degli operosi cittadini, ritorni alla sua famiglia, alla propria moglie, e al travaglio nell' agricoltura, nelle arti, e mestieri, e nel commercio, il calcolo per l'arrolamento, e coscrizione militare in caso di guerra potrebbe esser esteso oltre la regola ordinaria, che gli Economisti politici vorrebbero stabilita. La natura poi del clima produce gli uomini più o meno proprj allo spirito, ed al genio militare. Questo spirito, e questo genio si riscontra più facilmente nelle Nazioni verso il Nord, che in quelle verso il Meriggio. Un Sovrano guerriero però inspira facilmente a' suoi popoli in ogni Nazione l' entusiasmo militare, con quella disciplina, e tattica, che distingua le sue truppe da quelle delle altre Nazioni, come si sono distinte in questi tempi specialmente le Francesi nelle strepitose, e continue vittorie, che condotte dal più grande, e dal più valoroso Guerriero, che contar possa la storia,

hanno riportate. L' Italia sotto un Sovrano, che le inspirà tanto vigore, ed energia, comincia a sviluppare l' antico spirito, e coraggio militare per emulare, se è possibile, quello de' Francesi. Ridotta oramai ad una sola Nazione, e non essendo più le sue Provincie il patrimonio di altrettanti Principi, viene essa rigenerata, e richiamata al rango delle Potenze imponenti nella superficie politica del mondo, mediante le sollecitudini, il valore, e le sapientissime provvidenze dell' immortale Eroe suo SOVRANO.

§. 10. Dove lo Stato unisca alla sua Potenza continentale anche la marittima, per stabilire, ed accrescere la sua considerazione, ed influenza politica, e la sua sicurezza, e insieme arricchirsi con un florido, ed esteso commercio, e che perciò gli convenga colle sue forze proteggere la navigazione mercantile, e la sicurezza, e libertà de' suoi porti, conservare li suoi Stabilimenti Coloniali, e prosperarli, alle forze, e milizie terrestri dovrebbe aggiungere una marina militare nelle truppe da fornire le sue flotte, e li suoi bastimenti. Li vantaggi però di un esteso, e florido commercio, e le ricchezze,

che indi provengono allo Stato, fanno che dove non possa arrivare la popolazione sua senza pregiudizio dell' agricoltura, delle arti, delle scienze necessarie, e dello stesso commercio, come succede negli Stati, che hanno una estensione limitata nel territorio, e nella popolazione, possa supplire collo stipendio di truppe tratte da estere Nazioni, seguendo l' esempio, e l' economía politica praticata dalli Cartaginesi, e da Veneti un tempo, e da altri Stati doviziosi pel commercio.

§. 11. Roma finchè non venne ben'istrutta, e munita di un'imponente forza marittima, con avere da Cartaginesi medesimi nella prima guerra Punica appresa la maniera di fabbricare vascelli, e corredare flotte, come abbiamo da Polibio, non potè contrastare alla rivale Cartagine la superiorità delle sue forze; col suo coraggio, e colla sua industria fattasi in seguito superiore a questa nella disciplina militare, e nella potenza marittima, riescì a soggiogarla, e distruggerla interamente. La Repubblica di Venezia, poichè per una mal calcolata politica pensò di rendersi forte nella Terraferma, trascurando affatto di mantenere l'opinione della sua re-

lativa imponente potenza marittima, decadde dalla considerazione, ed influenza, che da prima aveva nell'equilibrio politico dell'Europa, e venne a perdere le più belle, e le più floride isole dell' Arcipelago, ch' erano le sorgenti delle sue ricchezze, della sua prosperità, e della sua potenza.

§. 12. L' Italia qual lustro, e splendore non dovrà riprendere, ed a qual alto grado di prosperità non arriverà essa dappoichè quell' EROE, che tanto onora la sua FERREA CORONA, intento a toglierla da quella oscurità, ed avvilimento in cui da tanto tempo giaceva oppressa, ed a svegliarla da quel politico letargo in cui la varietà de' Governi, ne' quali era divisa, l' aveva gittata, e sepolta, verrà Egli successivamente a restituirla in quello stato di potenza marittima, che la sua situazione medesima doveva esigere. Sovrano il più illuminato, e versato profondamente nella scienza del buon governo, scorge, che nello stato di civilizzazione cui è giunta oramai l' Europa, il commercio, e la marina influiscono possentemente sulla forza, e sulla prosperità degl'Imperi, e dei Regni. Il mare adriatico particolarmente apre all' Ita-

lia un' immensa strada per la sua industria, e pel suo commercio. Le due coste, e sponde orientali, ed occidentali di questo mare appartenenti al Regno d' Italia, e qualche porto ancora nel Mediterraneo, colla marina egregiamente organizzata per le provvide leggi date dal Genio sublime del Grande NAPOLEONE, trasfuso nello spirito di quell' applaudito, ed amabile PRINCIPE, che le sue veci sostiene nel Regno d' Italia, e sì bene si mostra investito, ed animato del suo spirito, e delle sue virtù, presentano il più lusinghiero aspetto di un florido, ed attivo commercio, che renderà progressivamente vieppiù opulento lo Stato, ed imponenti le sue forze, e gli farà acquistare quel credito nella bilancia della pubblica opinione, che aveva da tanto tempo perduto.

§. 13. Il gravissimo danno, e pregiudizio derivato al commercio dell' Italia dalla scoperta del Capo di Buona Speranza, e dalle altre successive, per le quali l' Italia perdette il vantaggio di essere il centro del mondo commerciante, e si vide in vece ridotta pressochè ad un solo accessorio, e precario commercio, in gran parte almeno si deve

sperarlo risarcito dalla esecuzione di quei vasti, e benefici progetti per la prosperità, e felicità del suo Regno d'Italia, che nelle sue gloriose, e meravigliose imprese l'invitto Eroe nostro SOVRANO va meditando, e manifestando per conforto della Nazione Italiana dopo un sì lungo avvilimento sotto Governi, che a tutt'altro pensavano che a prosperarla, e felicitarla nel suo commercio. La esistenza politica dell'Italia presentava certamente l'aspetto di una potenza nè solida, nè reale, ma precaria, e deforme, perchè scissa, e divisa in più Governi deboli, ed in parte sotto dominj stranieri, mancava di quella concentrazione, e di quello spirito veramente nazionale, che formano la solidità, e realtà di una Potenza politica, la quale aspirar potesse a stabilire una imponente marina, ed un florido commercio, ed a contrappesare quanto è possibile la tirannía, e prepotenza, che pretende esercitare nel commercio, e nella marina l'Inghilterra; tirannía, e prepotenza, che con troppa indifferenza dai Principi d'Europa fu dissimulata con enorme scapito de' proprj Stati, e Sudditi obbligati a ricevere dal monopolio inglese

gli articoli del più utile, e necessario commercio marittimo.

§. 14. Una Nazione, che pretenda arrogarsi nel dominio del mare il privativo, ed esclusivo commercio marittimo, e che per mantenersi in questo privativo dominio, e possesso abbia l' artificiosa politica di fomentare, ed accendere sanguinose guerre tra le Potenze del Continente, sagrificando li prezzolati Alleati, ed il sangue de' loro sudditi all' idolo del suo interesse, non potrà mai essere un oggetto indifferente alle altre Nazioni, ed ai loro illuminati Governi, per non interessarsi a scuotere il giogo del dispotismo che una sì avida, e prepotente Nazione si usurpa nell'impero del mare, e nel commercio marittimo. Il Genio sublime del Grande NAPOLEONE, che presiede ai destini dell' Europa tutta, sostenuto dall' energia di uno spirito che negli oggetti di beneficenza, e del pubblico bene abbraccia non solo le Nazioni al suo glorioso Scettro soggette, ma le altre ancora, avrebbe scosso un sì ingiusto, e tirannico giogo, e restituita all'Europa tutta quella indipendenza nell' impero del mare, e nel commercio marittimo, che il

diritto di natura, e delle genti esige, se una mal'intesa, e mal calcolata politica non avesse sedotte alcune Potenze a frapporre ostacoli ostili ad una impresa così salutare, e generosa. Fino da' suoi tempi il celebre Grozio aveva con una dottissima opera perorata la causa della libertà del mare, e del commercio marittimo contro la prepotenza, e dispotismo degl'isolani inglesi, e contro i sofismi, e paralogismi dell' inglese Seldeno nel suo libro del *Mare clausum*: ma la tattica politica del Gabinetto di Londra ha usata in ogni tempo l' arte più raffinata di mettere in sconvolgimento gli Stati del Continente per far nascere da questo opportune diversioni, trarsi esso di mezzo alla mischia, e conservarsi il predominio del mare, e del commercio. Tosto però che gl' Inglesi non avranno Gabinetti da corrompere, ed ingannare, Alleati da sedurre, ed armate d' assoldare, l' interesse comune delle Potenze porrà finalmente freno al loro dispotismo marittimo, diminuirà i profitti del loro monopolio, e mortificherà il lor orgoglio.

§. 15. Lo spirito di socievole concordia, e pace, che dovrebbe ravvicinare, ed unire

insieme le Nazioni tutte incivilite come in una estesa, e generale famiglia nelle vicendevoli relazioni tra esse di commercio, e di industria, ed in quei liberali principj di naturale giustizia, e di umanità, dai quali deve risultare, e derivare la comune prosperità, tranquillità, e sicurezza di quella società universale tra le diverse Nazioni, e Popoli, che dall' Autore della natura è stata prestabilita nell' oggetto medesimo della creazione, esige specialmente che il mare sia libero, ed accessibile a tutte le Nazioni, e che il commercio marittimo mantenga quella socievole corrispondenza, e relazione tra le Nazioni, che fa la felicità del genere umano.

§. 16. Perchè il commercio fiorire possa, e prosperare presso una Nazione nelle particolari sue circostanze, e situazione, e nei rapporti politici, ed economici colle altre, si fa necessaria una speciale, ed uniforme legislazione in tutte le Provincie che la compongono, la quale stabilisca le norme, e le regole direttrici delle commerciali contrattazioni, ed affari. L'Italia, che nel suo limitato commercio reggevasi con leggi incerte, e precarie non solo, ma differenti di più, e

incostanti come diverse erano le Provincie, delle quali era composta, ed incostanti li governi delle medesime, e dettate in parte dalla barbarie, e dall' ignoranza del vero interesse commerciale, aveva necessità di un codice particolare, ed uniforme di commercio. A questo volle pur provvedere il Sapientissimo nostro SOVRANO, ed in esecuzione della sua intenzione, ed istruzione quel nostro amabilissimo Principe VICE-RE, che tanta sapienza, e provvidenza spiega in ogni ramo di pubblica amministrazione, e tanto interesse si prende nel promovere efficacemente il maggior bene, la prosperità, e felicità di questo Regno, al governo del quale presede, onde eccheggiano ovunque le voci di pubblica riconoscenza, e di ammirazione, con un codice di commercio uniforme in tutta l'Italia progettato con un dotto, ed erudito preliminare dettaglio, da una commissione di Uomini egregiamente versati nella giurisprudenza, ed eruditi sodamente nei principj della filosofia politica, ed economica, come pure istrutti, ed accreditati nella pratica degli affari commerciali.

Digitized by Google

PARTE SECONDA

CAPO XIV.

Del Diritto di Convenienza Politica nelle Leggi, e nella Legislazione.

§. 1. Le leggi tutte dirette al buon regolamento della civile società, e dello Stato politico, che stabiliscono le massime, dalle quali dedurre si deve la giustizia calcolata non dall' intrinseca moralità delle azioni, ma dagli estrinsechi rapporti di queste col buon ordine, colla simmetria, e colla disciplina civile, e politica, devono emanare direttamente dal Sovrano come quell' ente supremo che concentra in se stesso gli attributi del corpo sociale, ed è quindi il virtuale aggregato, ed il morale risultato della volontà di tutti gl'individui componenti il corpo collettivo della società, e dello Stato:

Sono esse pertanto la viva voce del Sovrano, con cui regge, e dirige le volontà, e le forze di tutti per mantenere il necessario politico equilibrio delle parti tutte del moral corpo, da cui dipende l'intima sicurezza, tranquillità, il comun bene, e la civile prosperità. Nella moltiplicità delle leggi però si può travedere qualche volta una moltiplicità d'insidie tese al popolo, e la corruzione stessa del Governo. *Corruptissimae Reipublicae plurimae leges*, diceva Tacito; ma anche il picciolo numero delle leggi fa nascere la pericolosa necessità dell'arbitrio nella loro applicazione.

§. 2. Non si possono considerare le leggi generalmente [quando non sieno le costituzionali, e fondamentali del Governo] come patto inalterabile, ed un contratto tra il Sovrano, e li Sudditi, cui non si possa derogare, aggiungere, detrarre, e supplire nelle varie, e sì frequenti vicende del sistema civile, e politico. Il Sovrano dev'essere sempre il legislatore, come lo spirito che concentra in se stesso le volontà riunite de' viventi sudditi, i quali per una intrinseca essenza dello stato di società, e per il supe-

rrore, ed inalterabile decreto della Provvidenza Divina devono necessariamente volere le leggi sempre utili, e conducenti all' oggetto pratico dell'interna, ed esterna tranquillità, e sicurezza, e del maggior bene, e felicità comune. Le nostre azioni, e volizioni dipendono, e sono prodotte dalla forza del sentimento, e tanto la vita morale, come la fisica sono per se stesse passive, e soggette alle medesime leggi; canone, che ben si merita la seria meditazione del Legislatore nello stabilire, e riformare le leggi.

§. 3. Essendo pertanto nate le leggi non di rado da principio, o da casi fortuiti, e particolari, o da certi singolari, ed accidentali sistemi di cose, che in progresso di tempo hanno potuto cangiarsi, o dettate da una passaggera necessità, o stabilite in qualunque modo sopra oggetti considerati sotto un certo parziale punto di vista, o suggerite alla prudenza legislatrice dall'attuale rapporto morale, e politico delle cose, succede troppo spesso che il Legislatore non ha preveduto, o potuto prevedere le tante, e sì diverse esigenze, casi, ed avvenimenti, e le frequenti, e sì complicate circostanze di fatto,

e di diritto, che nella società tuttodì possono emergere, ed avvenire. Le leggi non sono sempre state fondate sulla ragione, ma su li fatti di mille trasformazioni suscettibili; fa dunque d' uopo che il Sovrano, come legislatore, e legge viva, e spirante, successivamente sulle nuove occorrenze politiche, e sulle materie sfuggite da prima alla sua considerazione, debba supplire, e provvedere spesso per via d' interpretazioni o estensive, o declarative, o restrittive, avendo perciò saviamente l' augusto Costantino rescritto che *inter aequitatem, jusque interpositam interpretationem nobis solis et oportet, et liquet inspicere.*

§. 4. Il sistema legislativo di una Nazione non è sempre pienamente applicabile ad un' altra. Le provvidenze relative al clima, alla località, allo spirito, e carattere nazionale, alla influenza morale della Religione nell' ordine politico, e nella opinione de' cittadini, alli particolari, e complicati bisogni della Nazione, al sistema commerciale, ed economico involto in ispeciali rapporti di attività, di comunicazione, e d' interesse, non possono esser eguali in ogni Na-

zione, nè quelle leggi quindi che opportune sono per una Nazione, lo saranno nientemeno per un' altra in ogni riguardo. Ogni Nazione ha, e conserva costumi, consuetudini, ed abiti proprj, e particolari, e certe qualità, le quali malgrado l' urto de' secoli, e delle catastrofi politiche, sono rimaste inalterabili, che devono necessariamente influire nella sua legislazione, per non inviluppare, secondo la frase di Poppe, la giustizia nella rete delle leggi. Grozio pertanto ne' suoi prolegomeni alla Storia Gotica preferisce il metodo tenuto dai Re Longobardi in fare le leggi a quello che fu praticato nell' Impero Romano. I Re Longobardi promulgavano le leggi nelle pubbliche assemblee de' più rispettabili, ed accreditati personaggi del Regno già discusse, ed esaminate. Questo metodo di sanzionare le leggi Lampridio riferisce che fu osservato pure dall' Imperatore Alessandro Severo, uno de' più saggi, e più illuminati Principi, che abbiano seduto sul trono imperiale di Roma. Teodosio, e Valentiniano Imperatori s' imposero anch'essi la legge di consultare il Gran Senato di Roma nelle leggi, che fossero per promulgà-

re, come abbiamo dal Codice medesimo di Teodosio, e di Giustiniano nel titolo delle Leggi, *bene enim cognoscimus*, scrivono essi al Senato, *quod cum vestro consilio fuerit ordinatum, id ad beatitudinem imperii nostri, et ad nostram gloriam redundare*.

§. 5. L' oscurità, ed ambiguità delle leggi consiste alcune volte nella loro pratica applicazione alle circostanze dei fatti, e dei casi, e nel loro uso pratico anzichè nel loro letterale senso. Imperciocchè per quanto chiara sia, e possa essere una legge nel suo senso naturale, se dessa nella rivoluzione dei tempi, nella varietà delle vicende politiche, nel cangiamento de' costumi, delle opinioni, e delle inclinazioni de' popoli, e nel diverso aspetto delle relazioni interne, ed esterne dei rispettivi Stati, riesca, e possa sembrare o inopportuna, o incoerente, o inutile, sarà dessa sempre oscura, ed ambigua in pratica per applicarla rettamente agli occorrenti casi. L' ingiustizia civile, e politica delle leggi non è sempre un difetto intrinseco delle medesime, ma per lo più estrinseco, calcolato, e dedotto dalla ragione di convenienza politi-

ca ; non viene quindi ad essere ingiusta una legge se non nell' atto in cui si voglia usarla praticamente, ed applicarla a qualche caso. Conciossiachè dal pratico uso, ed applicazione della legge viene a risultare l'ingiustizia con i calcoli morali dei rapporti al diritto speculativo della convenienza politica proporzionata alle circostanze attuali del sistema civile, ed alla moralità politica, che sul fatto, e sul caso pratico risultare possa.

§. 6. Le leggi civili, e politiche sono in se stesse in astratto le condizioni tacite, ed intrinseche dell' associazione civile, si dovrà quindi supporre che gli uomini in quest' associazione abbiano voluto condizioni utili, e salutari al corpo sociale. Se adunque col progresso del tempo, e nel diverso successivo aspetto politico, ed economico delle cose, e per altre vicende alle quali va soggetta ogni umana istituzione, quelle condizioni, che una volta erano, e sembravano utili, e salutari, divennero, ed hanno potuto sembrare pregiudicevoli, e superflue, gli uomini uniti in società non possono a meno di desiderare, ed esigere la correzione, e modificazione successiva delle leggi proporzionata

alle circostanze emergenti dei tempi, ed alla esigenza del nuovo aspetto politico, ed economico delle cose, e dei casi rispettivi. Atene aveva un Magistrato detto de' *Tesmoteti*, cui annualmente spettava di proporre li cangiamenti, e le correzioni, che potessero convenire alle leggi. Il Potere Legislativo doveva approvare, e rigettare i proposti cangiamenti, e correzioni. Questa politica provvidenza doveva maggiormente convenire in una Repubblica popolare, in cui la legislazione è sempre in uno stato fluttuante, e precario.

§. 7. Non sono quindi in se stesse, e nel loro intrinseco politico principio le leggi che la volontà stessa del Sovrano, come quella in cui è concentrata necessariamente la volontà generale di tutti gl' individui componenti la civile società. La volontà del Sovrano è adunque la prima legge, a cui siasi obbligata la società nell' atto metafisico della sua unione, e da questa legge viva, e spirante emanano, e discendono tutte le altre leggi subalterne, e secondarie diffuse su varj rapporti della società civile, come tanti rigagnoli, che derivando da un me-

desimo fonte perenne, si fanno scorrere qua e là giusta l'esigenza, e bisogno delle adjacenti campagne, per correggere l'aridità dei diversi terreni posti a coltura.

§. 8. La volontà del Sovrano pertanto è la vera, ed intrinseca condizione della civile associazione per la fiducia in esso collocata, che non sia egli per volere, e prescrivere se non ciò che formar deve la felicità, la pace, e la sicurezza di coloro che sono subordinati al suo governo, e reggimento. Al Sovrano deve dunque competere particolarmente nell'ordine della genuina economia politica la facoltà di cangiare, interpretare, correggere, e moderare le leggi tutte, secondo che il diritto di convenienza politica gli venisse suggerendo pel bene generale dello Stato, e de' Sudditi. Egli è pur troppo impossibile che le leggi nella prima loro sanzione, e redazione sieno portate a quello scopo di verità, di coerenza, di precisione, e di utilità, che il Legislatore doveva proporsi.

§. 9. Ogni privato cittadino ha le sue viste proporzionate alla sua morale, e civile situazione, e circoscritte dentro la sfera della propria particolare attività; per conseguen-

za la sua vista morale è troppo limitata generalmente per esaminare, e comprendere distintamente tutte le viste del Sovrano, per fare di esse un giusto, ed adequato giudizio. Il Sovrano collocato sulla sommità, e su la parte più eminente del vasto edificio politico, vede, e distingue tutte le parti del medesimo per dare le provvidenze opportune, e necessarie affinchè l' edificio in tutte le sue parti si mantenga illeso, conservi le dovute proporzioni di quell' equilibrio, su cui si deve sostenere bilanciato, e non venga danneggiato, e minacciato o dal tempo vorace, o dalle esteriori insidie, e pericoli, o da qualche interno vizio, o da qualche accidente, e colpo di fortuna. Il privato cittadino collocato nelle parti interiori dell' edificio politico, e raggirandosi in esse, non può vedere, e considerare se non ciò che nel limitato spazio morale, in cui è racchiuso, gli si presenta agli occhi della mente, e gli può fare qualche speciale sensazione. Nelle sole mani del Sovrano sta affidata la bussola del Governo, ed egli solo deve conoscere in quali gradi di longitudine, e latitudine politica si trovi per regolare il corso del gran

naviglio politico nel vasto, e borrascoso pelago delle umane vicende, e rivoluzioni, e li privati cittadini devono considerarsi come i marinari obbligati a prestarsi interamente a quanto può loro prescrivere il Sovrano per la più felice direzione, e sicurezza del naviglio, e delle persone in esso comprese.

§. 10. Egli è adunque abbastanza provato che il Diritto di convenienza politica non può permettere che la podestà d'interpretare, schiarire, e svolgere le leggi risieda radicalmente in altri che nel solo Sovrano. *Quis*, riflette GIUSTINIANO nel suo Codice, *legum enigmata solvere, et omnibus aperire idoneus esse videbitur, nisi is cui soli legislatorem esse concessum sit*? Augusto è giustamente tacciato dai Filosofi Giurisprudenti di avere recato un gravissimo sconcerto nella legislazione Romana, allorchè compartì una troppo ampia facoltà ai Giureconsulti d'interpretare, e spiegare a loro talento le leggi, ed ai Giudici la necessità di seguire le loro interpretazioni. Da qui ne sono provenute le tante nuove formole, nuove cautele, nuove sottigliezze, e sofisticherie, e nuove spiegazioni, e dilucidazioni, che

hanno immersa la legislazione Romana in un oscurissimo caos, in cui il cittadino dovendo camminare a tentone si trovò costretto di gittarsi ciecamente in braccio a' Legisti, che azzuffati in una guerra continua di opinioni fanno che troppo spesso, come dice Cicerone, *tantum opinio praejudicata possit, ut etiam sine ratione valeat auctoritas*. Le leggi fatte per i secoli devono essere superiori alle piccole passioni, devono comandare, prescrivere, ed istruire, ma non discendere nell' arena, dirò così, e disputare cogl' individui. Il celebre Coccey compilatore del Codice Federiciano è giustamente censurato per averlo trattato più da giureconsulto, che da legislatore, più da decisore di quistioni dedotte dal Diritto Romano, che da estensore di un nuovo Codice di leggi particolari di uno Stato.

§. 11. Non conviene però togliere ai Giureprudenti quella interpretazione, che dicesi *dottrinale*, e che loro deve competere, ma questa, di cui si tratterà in appresso, dev' essere ristretta dentro molti limitati confini. È necessario di prevenire il pericolo, che costoro troppo presuntuosi del loro sa-

pere, sotto pretesto di cogliere lo spirito della legge, non facciano sparire il vero, e genuino senso della medesima per sostituirne un' altro a loro talento, e che con questa indiretta strada non entrino ad usurpare in qualche maniera la podestà legislativa, e la sottopongano a regole arbitrarie, e capricciose. L'assioma comune, che *bisogna consultare lo spirito della legge*, può essere pericoloso dove la ragione della legge, in cui consiste il di lei spirito, può divenire il risultato capriccioso, e fantastico di una cattiva logica, guasta di più dal presuntuoso amor proprio, dall' interesse, e dall' adulazione. Non è così agevol cosa, come alcuni si persuadono, l' assicurare che quella ragione generale, che si pretende attribuire alla legge, sia quella appunto la quale ebbe in vista, e contemplò precisamente il Legislatore. La legge non di rado ristretta ad alcuni casi singolari, ed espressi, non può col pretesto di seguire il suo spirito ammettere interpretazione estensiva ad altri dove non si riscontra che qualche somiglianza, ma non la stessa identità di ragione. Qui è dove più inciampano i Giureprudenti, che si arrogano

il diritto d' interpretare le leggi. Basta avere qualche cognizione degli errori de' Prammatici, dottamente, ed eruditamente esposti, e confutati dal celebratissimo Fabri, per convincersi di questa verità, essendo avvenuto anche in Roma, come asserisce Cicerone nell' Orazione per Lucio Murena, che *cum permulta praeclare legibus essent constituta, ea jurisconsultorum ingeniis pleraque corrupta, ac depravata sint.*

§. 12. Le leggi saranno tanto più saggie, e perfette, quanto meno esigeranno di scienza, e di studio per intenderle, e spiegarle, e quanto meno in conseguenza saranno agitate, e dibattute dalle opinioni, e discussioni incostanti, e precarie de' Giureprudenti. Le leggi chiare, semplici, e precise sfuggono il pericolo di esser esposte alle dispute scolastiche, ed alle sofistiche interpretazioni, e sottigliezze peripatetiche de' forensi, e di quella parassitica giureprudenza, che tanto nuoce alla pubblica, e privata tranquillità, e pace. Sarà sempre vero che tale sia la condizione di tutte le istituzioni, e legislazioni umane, che quanto possano essere saggie, provvide, e perfette le leggi, l'espe-

rienza non pertanto maestra la più sincera, e veridica in tutte le scienze, arti, ed umani stabilimenti, e da cui dipender deve ogni miglioramento morale, dietro un periodico corso di osservazioni possa far vedere, e comprendere la necessità di alcune modificazioni, e correzioni, le quali sempre più sopra sode, ed inalterabili basi stabiliscano la fermezza, e la dignità della legislazione appoggiata alla giustizia combinata colla utilità, e col retto ordine politico, e morale. Nel calcolo de' vantaggi, che la teoria legislativa può presentare, non vanno trascurati, e dimenticati gl'inconvenienti, che la sola pratica, ed esperienza può suggerire, e mettere in vista. La correzione degli abusi però, dove da una singolare prudenza non sia diretta, e guidata, non di rado produce conseguenze dannose, e fastidiose, come certi rimedj un pò troppo violenti, e caustici, benchè sembrino opportuni, e convenienti, cagionano qualche volta convulsioni pericolose. Dove nella legislazione non è scandagliato il carattere della Nazione, e del Popolo, si trova facilmente resistenza, e reazione.

§. 13. Quando le passioni pubbliche, che possono agitare, e paralizzare la Nazione, si trovano in perfetta calma, e quiete, ed equilibrate sono dalla ragione, e dal buon ordine civile, e politico sotto un illuminato, e prudente Sovrano, e Legislatore, che gode giustamente la piena confidenza de' Popoli, è l' epoca questa più acconcia per le più saggie, ed opportune riforme, e modificazioni nelle leggi di uno Stato. Il mare agitato, e sconvolto da borrascosi venti, toglie il suo vero, ed esteso prospetto al Piloto per dirigere, e condurre la nave più sicuramente, e direttamente allo scopo del suo viaggio, e lo pone al fatale rischio di urtare ne' scogli, e di perdersi.

§. 14. La riduzione, e semplificazione delle leggi fu sempre desiderata dalle Nazioni, e dai Popoli, che in esse ravvisarono le necessarie prescrizioni generali dell' autorità suprema, e legislativa sopra tutti gli affari, e rapporti civili. Una grande utilità di un nuovo corpo di leggi è quella di far dimenticare qnanto è possibile e le quistioni dibattute dal peripateticismo de' Giureconsulti, e le cattive leggi anteriori. La giustizia, che

è l' applicazione, la verificazione, ed il pratico adempimento delle leggi nei casi particolari, che insorgono fra i cittadini, non dovrebb' essere un' enigma, ed un mistero riservato a sciogliersi, e spiegarsi ad una certa classe di persone dedicate allo studio della Giureprudenza. Le leggi ridotte a nuovi Codici più semplici, più chiari, e più precisi, renderanno l'ordire, e la tela giudiziaria facile, piana, e non involta in artificiosi misteri forensi. Il pregio di una dignitosa semplicità, della chiarezza, e della precisione, non si può negare al Codice di NAPOLEONE il Grande, che stabilito per legge universale dell' Impero Francese è stato pubblicato parimenti nel Regno d' Italia. Questo Regno in fatti già per lungo tempo diviso in più Governi, sotto leggi, e consuetudini particolari, e distinte, aveva necessità di una nuova, ed uniforme legislazione. L' opinione pubblica si pretende da taluni non pienamente appagata da questo Codice, ma questa sarà una circostanza accidentale, e passaggera. Li vantaggi, che al pubblico, ed al privato, al buon ordine politico, ed economico dello Stato risulteran-

no col tempo dal nuovo Codice, faranno che comune sarà la soddisfazione, e verrà pienamente riconciliata l'opinione pubblica. Al primo momento ogni innovazione nella legislazione è circondata da una densa, ed impura atmosfera, e da nugoli formati dai capriccj, e pregiudizj contratti dalli precedenti sistemi legislativi, ed abitudini. Il tempo, e l'esperienza dissiperanno questi nugoli, e schiariranno l'orizzonte morale, e politico per far risultare vieppiù la sapienza provvidissima del nostro SOVRANO Legislatore. Convenendo nel Codice per verità alcune modificazioni, ed aggiunte per renderlo sempre più utile, ed opportuno alle parziali circostanze politiche, e morali della Nazione Italiana, non mancherà il benefico Legislatore di provvedervi, e supplire successivamente. Dalla sapienza di un Sovrano così illuminato, ed attivo, che il mondo ammira in NAPOLEONE il Grande, si devono sperare tutte quelle provvidenze legislative che possono essere opportune al bene, alla felicità, ed alla tranquillità de' suoi sudditi nel Regno d'Italia.

§. 15. La moltitudine di leggi disordi-

nate, confuse, e voluminose, che opprimevano di noja lo spirito, e non erano spesse volte che inciampi anche alli più circospetti, era quella che apriva necessariamente ai Giudici, ed ai Tribunali un vasto campo di esercitare il loro arbitrio per conciliarle, ed applicarle. È però vero che non potendosi supporre le leggi umane così perfette, che non debbano dar luogo alcune volte all' arbitrio de' Tribunali, ne viene in conseguenza che la miglior costituzione de' Tribunali è quella che lascia ad essi il minor arbitrio possibile, e previene l'abuso delle leggi mascherato col titolo d' arbitrio. L' arbitrio in ogni modo presso un solo Giudice è sempre più pericoloso nella sua possibile estensione, ma presso varj Giudici, che formano un solo Tribunale, ha la minore possibil estensione, e perciò sempre meno pericoloso. Questo arbitrio, benchè non sia attaccato letteralmente ad alcuna legge, deve però essere il risultato del miglior uso delle leggi, ed ogni Tribunale, che non abusa del suo arbitrio, fa un buon uso di queste leggi.

CAPO XV.

Delle Leggi Romane, e loro ragione di convenienza.

§. 1. Negli oscuri, e tenebrosi tempi de' secoli bassi, nei quali regnava una somma ignoranza massime nella scienza politica, che tutta si raggirava sui principj di un feroce, e militare dispotismo, ed il Genio Creatore era soffocato, e distratto in altri troppo disparati oggetti, furono trovate le Leggi Romane già da grandissimo tempo sepolte in una polverosa dimenticanza. Si eccitò quindi un entusiasmo ardente per lo studio delle medesime, e successivamente queste furono proposte ai Sovrani, ai Magistrati, ed ai Popoli come le più saggie regole della giustizia, e della politica. Il concorso

de' talenti tutto si dirigeva verso la scienza di queste leggi, divenuta in breve quella, che disponeva del Diritto pubblico, e privato, degli onori, e ricchèzze, e nel tempo stesso della ignoranza, e della corruzione.

§. 2. Ei Filosofi politici non sanno come potessero convenire generalmente alle moderne Nazioni, e Stati le leggi di un Popolo estraneo, e rimoto di origine, di costumi, di massime politiche, e di religione affatto differente, e discorde. Qual ragione di una generale convenienza politica potevano avere le leggi dei Monarchi despoti di Roma, e di Bisanzio calcolate pel meridiano del loro impero, compilate di poi da un Giureconsulto perverso, di fede, e massime guasto, e corrotto, sotto un debole, ed ambizioso Imperatore, confuse a fascio tra varie decisioni, capricci, ed opinioni particolari de' Principi, che dominavano l'impero più colla forza, che colla ragione? Non fu che il fanatismo, ed un certo pregiudicio scolastico, che fece accogliere con tanto ardore le Leggi Romane, ossia la grottesca compilazione delle medesime fatta per ordine di Giustiniano, e rese a queste omaggi superstiziosi come a leggi

fondamentali, e generali di tutte le Nazioni, e di tutti i Popoli del mondo; e così le semplici, e schiette idee del Diritto, che la natura ha impresse, e depositate nel cuore degli uomini come mezzi necessarj alla loro socievole felicità, si guastarono, e si concentrarono tutte nel solo Diritto Romano.

§. 3. I Giureconsulti presso che tutti delle colte Nazioni, mentre queste intendevano nelle altre scienze di sorgere a nuova luce, attaccati servilmente alla Romana Giurisprudenza, intrusero dovunque cognizioni, e pratiche affatto straniere, ed impertinenti alle forme attuali de' Governi. Si videro moltiplicarsi le opere legali con tante nuove interpretazioni, commenti, e chiose più ricolme d'arguzie scolastiche, e peripatetiche, che di buon senso, nelle quali inoltre non di rado si scorge poca intelligenza della stessa lingua, e costumi del Popolo di cui si pretendeva interpretare le leggi. Di quindi ne venne l'oscurità, ed incertezza della Giurisprudenza, ed arbitrarj si fecero i giudizj, giacchè la libertà d'interpretare accompagnata da una presuntuosa ignoranza fa che la differenza di giudicare, e la singolarità delle

idee si reputino un pregio, che qualifichi le persone.

§. 4. L' istituzione de' fidecommessi, che in quell'ampia estensione, in cui veniva praticata, nuoce certamente all' interno equilibrio politico degli Stati, al sistema della civile libertà, al commercio, ed alla circolazione dei beni, e delle ricchezze, è stata dedotta da quella sottigliezza, che inventarono i Giurisprudenti Romani per eludere le leggi, dalle quali era vietato per alcuni superstiziosi titoli istituire eredi certe persone, avendo però li successivi interpreti, e giureprudenti abusato di questa istituzione oltre l' oggetto formale per cui la Romana Giureprudenza medesima l' aveva intrusa nella legislazione. Le formole superstiziose de' testamenti, l'inutile distinzione de' contratti di *buona fede*, e di *stretto diritto*, il complicato laberinto delle azioni civili, delle eccezioni, e delle formalità giudiziarie, i diritti della patria podestà cotanto estesi oltre ogni ragione naturale, civile, e politica, le tante finzioni di diritto, colle quali si pretende realizzare cose ripugnanti al senso naturale, e s'imbarazza, e si distrugge quella semplicità, e quell' or-

dine naturale tanto necessario nelle leggi civili, sono cose tutte quante aliene dai sistemi di una legislazione, la quale non deve avere per base che il bene, e la prosperità della Nazione, e la giustizia appoggiata al buon ordine civile, e politico, altrettanto scrupolosamente conservate per un superstizioso rispetto, ed omaggio alle Leggi Romane onde derivano.

§. 5. La distinzione tra il Pretore, ed il Giudice, e tra le cose che far si devono *in jure*, ed avanti il Giudice pedanco, non ha più luogo nei Tribunali. È già da più secoli che non si contano più i Servi, i Liberti, i Libertini, gl' Ingenui, li Censiti, li Veterani, e quegli altri che riguardavano specialmente la civile personalità, e la milizia de' tempi di Roma, eppure l' Augusto Giustiniano ci ha tramandato nella sua compilazione una indigesta quantità di leggi relative a siffatte materie. Tutte queste leggi però hanno servito finora ad intralciare, ed inviluppare la Giurisprudenza con tante illazioni, similitudini, regole, principj, ed argomenti, che si è preteso dedurre da esse per definire, e decidere tante quistioni agitate nel Foro.

Quindi sono derivate in conseguenza le tante diverse opinioni, e sentenze capricciose, onde la cabala, la furberia, la frode può attingere in ogni tempo, ed in ogni caso argomenti, e pretesti per sturbare l' ordine politico, la pubblica socievole tranquillità, e la pace privata delle famiglie.

§. 6. I Compilatori trascelti da Giustiniano non erano certamente filosofi, e versati gran fatto nella scienza politica, confusero le leggi di un' Aristocrazia con quelle di una Democrazia, quelle di una Monarchia costituzionale con quelle di un dispotismo militare. Analizzando di fatti il cosi detto *Corpus juris* di Giustiniano, si riscontrano certe leggi, che acconcie sarebbero state alla Repubblica Olandese basata singolarmente sopra l' interesse del commercio, e al Governo misto Inglese; altre che avrebbero già potuto convenire alla Veneta Aristocrazia, ed altre all'Elvetica Confederazione; varie che suppongono la costituzione di un Regno, ed Impero ereditario; molte altre una Monarchia elettiva com' era quella del Regno di Polonia; e finalmente non mancano leggi, le quali non si potrebbero adat-

tare che al dispotico Governo Ottomano, come quella tra le altre che unica sotto il titolo *de Officio Praefecti Praetorio*, come al Musulmano Gran-Visire, conferisce al Prefetto del Pretorio un' autorità inappellabile. Non poteva di fatti avvenire altrimenti in un ammasso indigesto di leggi, editti, plebisciti, senatusconsulti, decisioni, e sentenze in differenti tempi, e ne' varj diversi periodi, stati, e rivoluzioni del sistema politico del Governo di Roma emanate.

§. 7. Or dunque la Legislazione Romana, che nello spazio di più secoli venne tessuta, e combinata si può dire dal capriccio di tanti Legislatori diversi d' indole, di genio, di costume, di massime, e di religione in tante sì disparate, e differenti epoche, e periodi politici di Roma ora libera, ed indipendente, ora suddita, e schiava, ora agitata da interne fazioni, ora oppressa da una prepotente Aristocrazia, ora tiranneggiata da una orgogliosa Oligarchia, ora signoreggiata da Principi crudeli, feroci, ed imbecilli; e finalmente ora addetta al Gentilesimo, ed ora al Cristianesimo, come può convenire ai sistemi politici di ogni Nazione, ed al Go-

verno civile di ogni Stato in quell' aspetto poligono in cui sempre si presenta, e si ravvisa a cagione delle tante, e sì diverse sue vicende? Come può avere la Legislazione Romana quella necessaria uniformità, e conformità, che dev' essere inseparabile dalla bontà, ed utilità delle leggi?

§. 8. Ma non pertanto tale fu la superstiziosa prevenzione de' Giureconsulti per le Leggi Romane, alle quali danno lo specioso, ed imponente titolo di *Gius comune*, che spacciarono, ed insegnarono come massima d' infallibile teoria doversi in ogni caso intendere, ed interpretare le stesse leggi, prammatiche, e sanzioni municipali rispettive delle particolari Città, e Provincie in un senso che meno si scosti da quello del Diritto Romano, e che deroghi, e si opponga al medesimo meno che sia possibile. Un' autorità seppellita affatto sotto le rovine del gran colosso della romana grandezza distrutto, e stritolato, malgrado le più evidenti inconvenienze alle forme del Governo, alle circostanze politiche dello Stato, alla situazione del paese, alla economia del commercio, al genio, ed ai costumi proprj, e caratteristici

de' popoli, dovrà tuttavia signoreggiare colle sue leggi, e conservare su tutti li popoli una specie di dominio, e politica superiorità?

§. 9. Non è già che per tutto ciò si pretenda screditare affatto la Giurisprudenza Romana. Non si può negare che nelle Leggi Romane, benchè in gran parte guaste, e sfigurate ci sieno da Giustiniano conservate, si riscontrino varj eccellenti principj, e massime di teoria tratti dai fonti genuini dell' equità naturale, dell' etica, e dalla prudenza civile, e politica. Convengono quindi i più dotti, ed eruditi Filosofi Giureprudenti, che da queste Leggi si possano trarre ottime regole, e precetti per ben interpretare, ed intendere tutte le altre Leggi, e rilevarne quello spirito, che dev'essere l' anima di tutte le Leggi necessarie, ed utili alla umana civile società. Se troppo esagerano il Gravina, l' Eineccio, ed altri celebri, e dotti Giureconsulti nei panegirici ampollosi, che fanno del Diritto Romano, troppo detrae dal merito di questo stesso Diritto un moderno eloquentissimo Scrittore nelle *Ricerche sul vero carattere della Giurisprudenza Romana, e de' suoi Cultori*. Questo valente, ed eru-

dito Scrittore ha preso per iscopo della sua elegante opera di rilevare col microscopio critico i difetti della Giurisprudenza Romana, dissimulando affatto i pregj della medesima. Il Muratori nella superficiale sua opera *dei difetti della Giurisprudenza* con poco criterio incarica la scienza dei difetti, che non possono essere proprj, e personali, che dei professori della medesima. Più sensato è il Tomasio nel suo libro *de naevis Jurisprudentiae Romanae*. Ma li più dotti interpreti, e spositori del Diritto Romano, se hanno saputo rilevare i difetti, e li pregiudizj di quel Diritto, non hanno mancato di esporre ancora li pregj singolari del medesimo.

CAPO XVI.

Della Giurisprudenza nell'interpretazione delle Leggi, e sua convenienza.

§. 1. La varietà de' fatti, e la complicazione così inviluppata dei bisogni, che si creano gli uomini nella civile società, l'azione, e reazione continua de' moltiplici rispettivi interessi, e rapporti tra Cittadini, la combinazione di tante diverse circostanze di nuovi fatti, e risultati, che modificano in tante maniere le relazioni commerciali, lo sviluppo finalmente, e la progressione successiva di tanti oggetti morali, e civili, non renderanno mai possibile un Codice di Leggi così preciso, che a tutto letteralmente provvedere, e dare possa una inalterabile regola,

e norma, e prevenire tutte le quistioni, che eccitare si possano. La provvidenza dei Legislatori non può essere che troppo limitata, circoscritta alle forze dell' umano intelletto, e la natura all' incontro è infinitamente estesa, ed attiva nelle sue operazioni, ed in tutto ciò che può interessare le passioni degli uomini.

§. 2. La Legge deve considerare gli uomini in massa, e giammai sotto un aspetto distinto, e particolare di origine, di condizione, di carattere, e di costume; fissare, e stabilir deve le massime generali del Diritto, dalle quali derivino principj fecondi di naturali conseguenze, e giuste illazioni, e non entrare in dispute, e definizioni scolastiche, ed in quistioni dibattute dal peripateticismo de' Giureconsulti, giacchè, come dice Bacone di Verulamio, *Leges non decet esse disputantes, sed jubentes*, e non già dalle opinioni, ma dalla volontà del Legislatore dev' essere determinata la Legge. Chi non vede da tutto ciò quanto necessario si faccia che il Magistrato, e Giureconsulto penetrato dallo spirito generale delle Leggi, e scortato dai genuini principj di una illu-

minata Giurisprudenza diriga, e proponga l'applicazione pratica delle Leggi?

§. 3. Non si può dissimulare, che una certa smania comune nell'orgoglioso spirito umano di troppo sottilizzare, contraddire, e quistionare sopra le più frivole materie, ed argomenti, e di sopraccaricare così di spesso inutili, e superflui volumi le Biblioteche, è stata specialmente notata non solo nella turba dei Teologastri, che tanto guasto hanno recato alla religione, ed alla morale, ma nelli medesimi professori della Giurisprudenza, e nella scuola legale. La soverchia quantità de' libri in ogni scienza, anzichè agevolare i mezzi di sempre più istruirsi, ed erudirsi in essa, è piuttosto un ostacolo in quella troppo laboriosa, e dispendiosa fatica, che toglie il coraggio, e disgusta la volontà.

§. 4. Ma l'intemperanza letteraria nella Giurisprudenza vien essa scusata, e difesa da molti, facendo riflesso alli progressivi, e sempre varianti sviluppi di quei tanti oggetti politici, e morali, che in vano il Legislatore si sarebbe sforzato di prevedere, e prevenire, intorno i quali il Magistrato, ed il

Giureconsulto devono per proprio istituto occuparsi, ed a quei tanti moltiplici avvenimenti, e circostanze, che modificando in mille maniere le relazioni sociali, e commerciali, spiegano un vastissimo orizzonte alle viste, alle speculazioni, ed alle meditazioni di un dotto Giureprudente.

§. 5. Dovunque li cittadini hanno beni da conservare, e difendere; dovunque sono rispettati i diritti politici, e civili; dovunque le leggi devono imporre al Governo le condizioni, e le modificazioni del suo potere costituzionale, e del suo reggimento; dovunque le proprietà private sono sotto la protezione, e coperte dallo scudo delle Leggi, la Giurisprudenza formerà sempre quella nobile scienza, che deve fissare, ed elettrizzare i talenti, svegliare una utile, e generosa emulazione, ed abilitare li cittadini a consigliare gli altri incapaci a dirigersi da se stessi, ed a difendere i loro diritti, e proprietà, e così divenire opportunamente il seminario della Magistratura medesima.

§. 6. Se si toglie alla Giurisprudenza il pregio d' illuminare, ed istruire i Tribunali, e Magistrati nella dottrinale interpretazione,

ed applicazione delle Leggi, converrà tuttodì in ogni menoma difficoltà, e dubbio o reale, o affettato, o mendicato, ricorrere all'oracolo del Legislatore, che continuamente imbarazzato in tante minute, e frequenti quistioni, e dettaglj, ed assediato da continui interessi particolari, cesserebbe d' essere Legislatore per vestire il carattere di semplice Giureconsulto. Si verrebbe così a rinnovare la incostante, ed arbitraria legislazione dei rescritti, che tanto confuse, ed intricò il Diritto Romano sotto il governo de' Cesari, di maniera che a meri parziali favori privati fu dato spesse volte il carattere di Legge.

§ 7. L' arbitrio del Giudice, e Magistrato fondato nella dottrinale interpretazione delle Leggi non è già di applicare il caso alla Legge, ma questa a quello, mediante un sintetico raziocinio sopra i rapporti del caso, e fatto proposto in giudizio con la ragione finale, e con lo spirito della Legge. La Giurisprudenza è quella che deve regolare l'arbitrio del Giudice, e Magistrato, per poter come organo della Legge non rendere il semplice suono, ma regolarlo colla propria intelligenza, e con i principj, e dettami

della civile prudenza penetrare lo spirito, e la ragione finale della Legge nell'oggetto, e fine del Legislatore, e nella sua analogia. Questo è quell'arbitrio che costituiva in Roma il diritto onorario dei Pretori.

§. 8. V'hanno di quei Filosofi, che perdendosi in troppo astratte, e metafisiche idee, pretendono che nella interpretazione, ed applicazione delle Leggi *un semplice, ed ordinario buon senso sia meno fallace che il sapere di un Giudice, e Magistrato*. Ma che il solo buon senso naturale bastare possa senza essere accompagnato da quei lumi, da quelle cognizioni, e da quei principj, che si apprendono collo studio della Giurisprudenza, a decidere le più intricate materie, che nella vita civile avviluppansi; giudicare dell'applicazione della Legge al caso, dedurre lo spirito di essa dove il senso letterale non è bastevolmente chiaro, o letteralmente esteso, è un solenne paradosso che nella sola fantasia di chi di semplici chimere, ed astratte ipotesi si pasce, può avere luogo. Convengo bensì che la scienza della Giurisprudenza non dev'essere appresa ciecamente dalle opinioni de' Chiosatori,

Commentatori, e Compilatori, la moltitudine de' quali non ha cagionato minor male degli Empirici, Metodici, e Galenici nella scienza d' Ippocrate.

§. 9. Dove le Parti contendenti non possono tra esse convenire, la Legge stessa fondamentale, e costituzionale della civile società, nella impossibilità di poter stabilire regole precise sopra tutti gli oggetti che abbraccino, e contemplino tutt' i casi possibili, e svolgano tutt'i dubbj, che la sottigliezza, e sofisticheria dell' intelletto umano, ed il cieco interesse può eccitare, e promovere, presenta, ed offre alle Parti nel Giudice, e Magistrato eletto dal Sovrano un' arbitro illuminato, ed imparziale, che debba decidere le loro quistioni; ma a quest' arbitro non può certamente bastare il semplice, ed ordinario buon senso, converrà ch' egli sia istrutto delle leggi, e delle regole di ben appuntare, ed intendere il loro giusto senso, e spirito colla scorta della dottrina de' più accreditati, ed illuminati Maestri della Giurisprudenza.

§. 10. A questo salutare oggetto appunto di fornire le Magistrature, e li Tribunali

di valenti, e dotti Giureprudenti, dalla provvida sapienza del nostro Augusto SOVRANO in questo nostro Regno da esso creato, furono stabilite le celebri Università di Pavia, Padova, e Bologna, fornite di eccellenti Professori, e Maestri, che insegnino la Giuriprudenza con quelle altre scienze, che la devono precedere, ed accompagnare. Pubblci Licei, e Ginnasj furono inoltre aperti in tutt' i Dipartimenti di questo Regno per quei primi elementi, e studj, che necessarj sono a dirozzare, e preparare l'intelletto alle scienze più sublimi.

Google

CAPO XVII.

Della Convenienza Politica nell' organizzazione de' Tribunali.

§. 1. Siccome non conviene al Sovrano l' esercitare l'ufficio di Giudice nelle cause civili, e criminali de' suoi sudditi, come si praticava già nei secoli più rimoti quando ogni piccola Nazione contava i suoi Re, nè lo potrebbe in fatti nei moltiplici oggetti politici, che troppo devono altrimenti occupare, e distrarre i suoi pensieri, e le sue cure, dev' egli delegare, e deputare le persone, alle quali un tal ufficio sia affidato, e dalle quali in suo nome sia esercitato, come tanti specchj, secondo l'espressione di Blakstone, nei quali l' immagine del Sovrano viene riflessa. Ma poichè, come dice il Macchia-

VELLI ne' suoi discorsi politici, *pochi con poco si corrompono*, l' ufficio di Giudice sembra che risieder dovrebbe presso un Tribunale formato collegialmente di più persone, perchè minore sempre più sia il pericolo della prevaricazione, e corruttela, e la giustizia di un giudizio, e decisione abbia fondamenti di maggior probabilità.

§. 2. Fu già presso alcuni Governi l' abuso di conferire le Magistrature mediante un certo prezzo, Ciò sarà seguito per l'avarizia di quei Ministri, ai quali il Sovrano conferiva l' autorità di scegliere, e nominare a suo nome le persone ai Tribunali, e Magistrature, senzachè il Sovrano fosse consapevole, e partecipe di questo sporco traffico, per cui, come già avvisò il saggio Imperatore Alessandro Severo, *necesse est ut qui emit, vendat*. La storia dell' impero di Costanzo, sotto cui i Magistrati erano fatti venali, come abbiamo da AMMIANO MARCELLINO, ci prova gli estremi disordini, che indi ne derivavano nell'amministrazione della giustizia. Giustiniano nella sua Novella ottava, dopo aver messo in vista i gravissimi malanni, che il prezzolare le Magistrature, e la

prevaricazione, e corruttela delle medesime apportano necessariamente al buon governo di uno Stato, prescrive saviamente, *ut gentium praesides, qui civilia in Provinciis officia administrant, puris utantur manibus, et omni praeda abstineant, his solis contenti (sint), quae praebentur ex publico, quod quidem aliter non fiet, nisi quoque ipsi officia gratuita susceperint.*

§. 3. Non può essere più stravagante, e più inconveniente in ogni senso il progetto che qualche moderno Filosofo politico ha voluto suggerire, che le persone componenti collegialmente un Magistrato sieno di condizione pari a quelle che formano il soggetto, e l'oggetto del giudizio. Troppo è giusto, che dove si tratta della libertà, e della fortuna di un cittadino, debbano tacere i sentimenti ispirati dalla disuguaglianza, e dalla superiorità con cui l'uomo di qualità riguarda l'inferiore, e dall'invidia, e dispetto con cui da questo quello è riguardato. Ma questo non si può ottenere che dalla probità, dalla prudenza, e dalla religione de' Giudici, ai quali il merito, e non il favore sia stato il gradino per ascendere alla Magistra-

tura. Questi facendo parlare le sole leggi, e la sola verità senz' alcun riflesso alla condizione delle persone soggette al giudizio, si meritano la pubblica confidenza di ogni ordine, classe, e condizione di persone. L'età matura, un certo esteriore personal decoro, una condizione superiore alla volgare, un patrimonio sufficiente, qualità che tanto influiscono nella opinione pubblica per accreditare le persone, e renderle rispettabili, dovrebbero oltre la scienza necessaria esigersi in coloro specialmente che Membri devono essere dei Tribunali, e Magistrati massimamente superiori, ai quali è affidata l' amministrazione della giustizia, e dei pubblici affari.

§. 4. Li Tribunali non possono essere considerati nelle loro funzioni d' Ufficio che nell' aspetto di un Collegio, cioè in una morale unità rivestita della qualità personale di un corpo morale; li Membri in conseguenza di questi Tribunali isolati, e fuori del Tribunale, sono bensì persone fisicamente aggregate a questo, ma senza quella volontà, ed azione che devono avere, e spiegare soltanto quando congregate nelle forme prescrit-

te dalla legge manifestano in comune i loro pareri per formare quella decisione nella conclusione del voto collettivo, che deve risultare o dalla totalità dei singoli voti, o dalla pluralità dei concordi. *Numerantur enim*, disse PLINIO, *sententiae*, *non ponderantur*, *neque aliud in publico Consilio fieri potest.* I voti nei Tribunali Collegiali non sono che quantità da sommarsi.

§ 5. Ritenuta pertanto la massima che un Tribunale Collettivo, e Collegiale sia una persona morale, e che in questa qualità debba agire, ne seguirà necessariamente che ne' suoi giudizj sarà sempre astretto a quelle regole morali, che servono di norma agl' individui. Ogni uomo sano di mente consultando se stesso iutorno il giudizio che deve dare, o si troverà in circostanze di esser astretto a manifestarlo determinandosi dietro motivi in senso suo preponderanti, o nella libertà di sospenderlo, e differirlo dove manchino le ragioni che lo debbano determinare o per un partito, o per l'altro. Nel primo caso della necessità di manifestare il suo giudizio, sarà in dovere di regolarlo dietro le maggiori probabilità legali, e logiche, che

più si accostino alla persuasione ; nel secondo caso sarà in dovere di sospenderlo, e differirlo sinchè i dubbj, e li motivi di perplessità non vengano meglio schiariti, e dilucidati.

§. 6. Il Tribunale, che deve decidere le cause civili, qualunque volta gli si presenti una causa da giudicare, si trova in una situazione di precisa necessità di spiegare il suo giudizio o a favore dell' Attore, od a favore del Reo. Per il che in una causa civile, in cui li voti del Tribunale non vadano tutti d' accordo, il giudizio pronunciato secondo la pluralità de' voti, come determinazione appoggiata ad una maggior somma di motivi, e ad una maggior probabilità legale, non sarà mai contrario alla legge. La maggioranza de' voti prova la maggior somma de' motivi, e la maggior probabilità legale, che autorizza il giudizio.

§. 7. Non si trova in eguale circostanza, e situazione il Tribunale Criminale. Non è in precisa necessità o di condannare, o di assolvere ; ha il disimpegno ancora del *non liquet* del Foro Romano, e secondo noi della dimissione del Reo a *processo aperto*, per

difetto di prove o della reità, o della innocenza. Sinchè non sieno sciolti i dubbj *pro*, e *contra*, sinchè può aver luogo il timore o di una ingiusta condanna, o di una ingiusta assoluzione, e di violare così la sicurezza privata, e la pubblica, deve arrestarsi il Tribunale, e sospendere il decisivo suo giudizio.

§ 8. Nella sentenza conchiusa a pluralità di voti, secondo il ragionare di alcuni, non v' hanno che tanti gradi di probabilità, che sia giusta, se non quanti sono i voti i quali prevalgono per determinarla. Si condanna adunque un reo, che ha alcuni gradi di probabilità che possa essere innocente, o almeno di non meritare la pena cui è condannato; o si assolve un uomo, la cui innocenza non avendo la massima probabilità, dalli voti contrarj può dedursi qualche probabilità che possa essere reo. È cimentata pertanto così la pubblica sicurezza nei gradi di probabilità che il delitto rimanga impunito; è cimentata del pari la sicurezza privata nei gradi di probabilità, che pel vizio della procedura criminale risultar possa colpevole un innocente. Il Tribunale adunque

giudicando su la pluralità de' voti de' Membri, che lo compongono, considerato come una persona morale, viene in se stesso ad avere dei dubbj nei voti contrarj della giustizia del suo giudizio, ma deve non pertanto dichiararsi di non poterne avere, e sembra quindi questo un paralogismo nella dialettica.

§. 9. Nell' Inghilterra, la cui giurisprudenza criminale cotanto vien' encomiata dal Filangeri, innalzando al grado di prerogative i difetti essenziali della medesima, richiedesi di fatti, come abbiamo dal Blakstone, per condannare, ed assolvere, che i voti dei *Giurì* sieno unanimi, e concordi; ma in ogni altra Nazione, e presso ogn' altro Governo la pluralità de' voti venne più ragionevolmente mai sempre riputata bastevole per determinare il giudizio medesimo criminale. Fu sempre in realtà un principio, e massima in tutt' i tempi ricevuta, e presso tutte le Nazioni, che nelle deliberazioni, e giudizj, che devono dipendere da più persone collegialmente unite, la pluralità debba decidere. Questo principio, e massima è fondata nella ragione, che la persuasione, e

certezza morale non è in se stessa che una nuda probabilità, e che quindi il giudizio di un Tribunale dovendo appagarsi della probabilità senza pretendere una dimostrazione matematica, e la probabilità essendo in se stessa un' affare di calcolo, dovrà necessariamente la giustizia di un giudizio appagarsi della pluralità de' voti, e pareri del Consesso Collegiativo, senza esigere l'unanimità de' medesimi.

§. 10. Dalla necessità inoltre della unanimità de' voti ne deriverebbero varj assurdi, e disordini; verrebbe incagliato, e rallentato il corso della giustizia, tolta a questa la sua forza, ed attività, ed accresciuti nel tempo stesso nuovi stimoli al delitto, ed il coraggio criminoso de' facinorosi fomentato; giacchè non potendosi sempre ottenere in un Tribunale l' unanimità de' voti, il malvagio potrebbe lusingarsi della impunità anche dalla discordia di un sol voto, che o guadagnato, o da motivi occulti, e fini secondarj diretto, o per un certo spirito di emulazione, e contraddizione, che facilmente si riscontra fra i Membri di un Tribunale Collegiativo, o per qualche altra accidentale cir-

costanza discordasse dagli altri. Aggiungasi che ne verrebbe in conseguenza dalla necessità dell' unanimità de' voti che un solo voto potrebbe ostare alla maggioranza, e pluralità degli altri voti per determinare un giudizio, e che quindi un solo voto verrebbe a prevalere a tutti gli altri con una efficacia diametralmente opposta alle leggi della proporzione delle forze nel senso morale medesimo, e paralizzarebbe la forza di tutte le leggi penali.

§. 11. Proseguendo su la massima poc' anzi stabilita al §. 5. che un Tribunale Collettivo, e Collegiale come persona morale debba necessariamente agire ne' suoi giudizj colle regole morali che servono di norma agli individui, siccome questi dovendosi risolvere fra due proposti partiti, qualora si trovino perplessi, ed indecisi da varj dubbj, sono in dovere di determinarsi a quel partito per cui propendeva la maggior probabilità delli motivi, e ragioni, che alla loro mente si presentano; per egual maniera il Tribunal Collegiale nella pluralità de' voti deve ravvisare la preponderanza de' motivi, e ragioni, che lo devono determinare al giudizio, e che to-

glie, e fa cessare ogni dubbio, e forma una certezza morale. Dalla pluralità vien bilanciato, e tolto il dubbio eccitato in contrario dalla minorità, come appunto nell'uomo privato è tolto, e preponderato da quei contrarj motivi, e ragioni di maggior entità, che vincono, e guadagnano il suo animo per determinarlo, e deciderlo ad una data azione.

§. 12. Se nelle cause criminali li voti riescono pari contro, ed a favore del Reo, *il calcolo di Minerva* decide con i voti favorevoli al Reo. Disputandosi nel celebre Areopago di Atene la causa di Oreste accusato di parricidio, e li voti de' Giudici essendo pari e per la condanna, e per l'assoluzione di Oreste, s'immaginò comparsa Minerva dalla parte de' Giudici assolventi, per cui questi nel giudizio prevalsero agli altri, e quindi Euripide finse aver Minerva predetto *et ceteris lex ista promulgabitur ut usque paribus calculis vincat Reus*. Di fatti tale fu l'osservanza nei giudizj criminali nelle Greche Repubbliche, e così ancora osservarono i Romani col denominarsi il voto in questo caso decisivo *il calcolo di Minerva*. La parità de' voti induce necessariamente il dub-

bio intorno il giudizio da farsi. Il dubbio è uno stato dell' animo umano, che ha motivi per non tenere come certa, e più probabile una cosa, e che lo tiene quindi equilibrato su la bilancia morale per decidersi per un partito piuttosto che per un altro. In questo caso nelle cause criminali subentra quella presunzione indotta dallo spirito di umanità, e di equità adottata dalle stesse Leggi civili, che come favorevole al Reo fa preponderare la bilancia del giudizio a suo favore. Questa dovrebb' essere la norma per que' Magistrati, che nei Tribunali hanno la prerogativa del voto decisivo nella parità de' voti.

CAPO XVIII.

Dei Diritti della Sovranità sopra le persone de' Sudditi, e della relazione di questi Diritti alla ragione di convenienza politica.

§. 1. Non ha mai potuto l' uomo essere in uno stato di perfetta, e totale indipendenza, e padronanza di se medesimo, e delle sue azioni. Conciossiachè è fuori di controversia nella filosofia del vero senso umano, che l' uomo dalla natura è stato investito di un istinto, e di un affetto che lo porta, e spinge con una irresistibile forza allo stato di società, come al centro della sua propria, e necessaria gravità morale, e che dovendo nascere in famiglia, e in uno stato bisognoso di soccorso, di assistenza, e di

direzione per la sicurezza, e conservazione della propria vita medesima, la prima delle sue abitudini, e delle sue idee tendenti al proprio ben essere, non può essere che la subordinazione, e dipendenza.

§. 2. La natura stessa adunque è quella che ha condotti, e spinti gli uomini ad unirsi per se stessi in un sociale stato, essendo questo il mezzo unico, e necessario per procurarsi ciascuno quella sicurezza, e ben essere personale, e quella garanzia nelle rispettive proprietà, e diritti reali, che dalla sola unione morale delle forze civili, e politiche, da cui la società trae lo spirito, e l'anima che la vivifica, si può ottenere; siccome però lo stato di società per la necessità dell' accennata unione morale delle forze civili, e politiche, esige che nel corpo sociale vi debba essere un'azione, e movimento concertato tra tutte le parti che lo compongono, una pubblica autorità doveva necessariamente risultare nel di lui sistema morale organico, che come l' anima, e lo spirito del corpo regolasse, e dirigesse le parti tutte, perchè le loro operazioni in un comune concerto tendessero, e cospirassero al fine, e scopo della civile associazione.

§. 3. Questa *pubblica autorità*, che come la forza attiva del corpo sociale deve *sovrastare* alla direzione, ed al governo del medesimo, viene denominata con adequato vocabolo *Sovranità*. La *Sovranità* pertanto è costituita dalla natura come un risultato necessario del naturale sistema socievole, e si deve quindi dire ordinata, e decretata dallo stesso Creatore, che nell' ordine naturale, e sociale prestabilito l' ha resa necessaria alla umana Repubblica, *in unamquamque gentem praeposuit rectorem*, parla di Dio Creatore l' Ecclesiastico Oracolo. Così ragionano li più savj Filosofi contro i paradossi politici di varj altri, e l' Apostolo S. Paolo, cotanto versato nella scienza civile, siccome il dimostrano li suoi scritti conservatici, esorta le Nazioni all' ossequio, ed obbedienza dovuta ai loro Sovrani per la ragione che *nulla potestas nisi a Deo, et quae sunt potestates a Deo esse omnes ordinatas* nell' ordine sociale prestabilito dal Creatore.

§. 4. La Sovranità adunque dovendo essere la *suprema ragione civile, e politica* dello stato sociale, e civile, non si potrà mai considerarla come semplicemente depo-

sitaria, secondo l'opinione di taluni, ma come l'assoluta regolatrice, e direttrice si dovrà riguardare delle volontà, e passioni private per fissarle, e riunirle in un punto utile, e conveniente allo stato, e sistema sociale, e per toglierle da quel vortice continuo di confusione in cui altrimenti si raggirarebbero. Il supporre la Sovranità semplicemente depositaria del risultato delle volontà di tutti gl'individui ch' entrano a comporre uno stato sociale, è un pretto paralogismo, poichè in questa ipotesi verrebbe tolta alla Sovranità, considerata così in un aspetto precario, quella forza coattiva, e 'l diritto del *comando* di cui un semplice depositario non può essere rivestito a riguardo del deponente, il quale inoltre sarebbe in diritto di ripigliarsi quando che sia il deposito. Il soverchio zelo, che per lo più è infetto di fanatismo pei diritti dei Popoli, e delle Nazioni, ha fatto cadere alcuni Filosofi politici in contraddizioni, ed in errori, che rovesciano, e distruggono il vero, e genuino sistema sociale nell' atto stesso ch' essi pretendono di viepiù rassodarlo, e rialzarlo sopra le ipotetiche loro basi troppo fallaci, e mal ferme.

Dall' astratto pretendendo costoro dedurre il concreto, e non quello da questo, stabiliscono gli stravaganti sistemi dalla loro fantasía, e non dalla retta ragione architettati, e combinati, e quindi traggono le loro proposizioni niente confacenti alla reale, ed invariabile costituzione della natura, e delle cose.

§. 5. L' Obesio ha riposto il diritto della Sovranità, quanto all' effetto, nella forza, cui non possa essere lecíto al suddito di resistere, ed opporre senza offendere non già un mero contratto ipotetico, e fattizio degli uomini, ma le leggi sacrosante dell' Autore, e Legislatore della natura. Di questo principio, e massima ha fatto abuso l' Obesio nelle sue conseguenze, e deduzioni; ma considerata nel suo giusto aspetto ella è canonizzata dalla stessa santissima Religione nostra, la quale ci avverte, ed istruisce che siccome la suprema podestà viene necessariamente da Dio (il che si deve intendere per mezzo della legge naturale, la quale volendo l' uomo nello stato di una società ragionevole, questo, come si è già dimostrato, non può realizzarsi che mediante una suprema

podestà, da cui sia diretta, e governata); così chi resiste, e si oppone a questa, fa contro la legge di Dio. In fatti ogni opposizione, e contraddizione al rispetto, e subordinazione dovuta al legittimo Sovrano, è un attentato contro l' unità morale del corpo sociale contro l' interesse di tutti, contro i diritti delle persone, e dello stesso corpo, e perciò contro la legge di natura. Non impropriamente viene detta la *Sovranità* nel suo essere politico, e morale, *una forza*, perchè, come si è veduto, è dessa realmente la *forza equipollente* che bilancia, e mette in giusto equilibrio le forze tutte della società prese insieme.

§. 6. Noi vediamo adunque che il soggetto sostanziale dell' impero della ragione civile, e politica, è costituito formalmente dalla stessa volontà, e naturale sentimento degli uomini, che uniti in società dovettero necessariamente cospirare ad erigere questo impero. Imperciocchè per necessaria, e precisa conseguenza dello stato di società dovettero essere intimamente persuasi gli uomini, che coll' istinto loro naturale a cospirare in uno stato, ed unione socievole, hanno ne-

cessariamente sottomesse, subordinate, ed obbligate le loro volontà a quella di quell' impero civile, e politico, che il capo deve essere del corpo sociale moralmente personalizzato, per così mantenere le reciproche relazioni tra le parti, le quali conservino la unità, e l' attività del corpo, e quindi dare alle umane azioni quella moralità, e regolarità, che più utile riesca al sistema politico della società, ed al bene, alla tranquillità, e sicurezza personale, e reale de' privati.

§. 7. Un corollario delle premesse dovrebbe essere, che stabilita una parziale società, e stato politico, non debbasi esigere un positivo particolare consenso per coloro che successivamente venissero ad introdurvisi, e ad ascriversi colla loro nascita, o con un nuovo stabilimento del loro domicilio, come pretendeva in mezzo ad altri suoi paradossi, e paralogismi politici l' entusiasta Diogene di Ginevra. Conciossiachè vengono questi per se stessi tacitamente ad obbligarsi allo Stato, ed alla Suprema Podestà che li governa, ed a subire la sorte, e condizione medesima di tutti gli altri sudditi, giacchè l' obbligazione personale di ciascun individuo verso lo Stato

politico nasce più dalla natura, ed essenza propria del sistema di politica società, che dalla volontaria personale subordinazione dell' individuo medesimo, anche per giusta corrispondenza ai diritti civili, che si acquistano col nascere, e con lo stabilire il proprio domicilio in uno Stato. In fatti il diritto del Sovrano è più fondato nella necessità di obbedirlo per l' intrinseca costituzione dello stato civile indotta, ed organizzata dall' ordine sociale prestabilito dalla natura, e dal suo Autore, che pel patto ipotetico originario, con cui si pretende stati in esso concentrati, e trasferiti i diritti dell' uomo isolato necessarj all' ordine civile, e politico.

§. 8. Un Sovrano, che o per diritto di successione, o per ragione di un qualche contratto, o pel diritto della guerra, e di conquista è entrato nel dominio di un nuovo Stato, non fa egli che subentrare nel luogo, e nelle ragioni del precedente Sovrano, di modo che i sudditi di questo Stato vengono a contrarre con esso lui quelle stesse obbligazioni che avevano verso l'antecessore, senza alcuna necessità di nuove formalità, e di nuovi atti obbligatorj, e giuramenti, comun-

que per lo più si pratichino per rendere sempre più viva, e radicata ne' sudditi la memoria de' proprj doveri, ed obbligazioni. La Sovranità in senso morale, e metafisico è sempre la stessa, come la luce che passando per diversi cristalli è sempre la stessa. La persona fisica, o il corpo rivestito dei sacri diritti della Sovranità è per se stesso diverso in giusto senso metafisico da quell' ente morale, e politico, che in astratto costituisce la Sovranità. Cangiando pertanto di persona, o di corpo il soggetto attivo della Sovranità, questa non cessa mai di esistere moralmente, per dirla cangiata, innovata, o sospesa per un solo momento, e non fa, dirò così, che passare di una mano nell'altra dei rispettivi successori, come una spada che viene trasmessa da uno in un altro. L' idea della Sovranità distinta da quella della persona, che di essa è rivestito, fu sempre praticamente riconosciuta dai popoli barbari medesimi, allorchè liberandosi da uno, che abusava della Sovranità, rivestivano tosto di questa altra persona, colla speranza ch' essa ne dovesse fare miglior uso.

§. 9. Da quanto si è detto finora si de-

ve dedurre che il diritto della Sovranità sopra le persone de' sudditi aver debba dalla convenienza politica tutta quella estensione, cui può giugnere il ben pubblico dello Stato, e la volontà stessa del Sovrano, alla quale li sudditi si sono obbligati e personalmente, e realmente per tutto ciò che può interessare il ben essere della società, e la pubblica, e privata sicurezza, e tranquillità. Il che sempre più si conferma dalla inalterabile massima, che lo stato di società civile non può conservarsi, e mantenersi dove non v'ha precisa, ed assoluta obbligazione di obbedire a chi vi presiede per far cospirare tutti gli individui alla necessaria unità morale di un voler solo, senza cui il corpo politico della società, e dello stato civile verrebbe per necessità a sciogliersi, ed a scomporsi. Disse perciò ottimamente Obesio, che la somma podestà concentrata nel Sovrano deve avere quella relazione con lo stato tutto, che ha l'anima coll'uomo, e poichè nell'uomo è l'anima sola che lo fa capace di volontà, e di azione, nientemeno per mezzo del Sovrano, e non altrimenti lo stato civile come corpo morale, e politico, viene ad avere la

sua azione morale, e la facoltà di volere, e non volere. Quindi è che non si può supporre nello stato civile alcun corpo, che possa avere una distinta, e diversa volontà, che opporre si possa, e contrariare a quella del Sovrano senza indurre l' assurdo di un altro stato in uno stato stesso, che collidano insieme. Comunque pertanto gli attributi, che danno l'essere alla Sovranità per qualche singolare costituzionale sistema di governo, sieno esercitati, ed attivati da altri corpi parziali stabiliti, e convenuti nella legge costituzionale, e fondamentale del governo, la Sovranità è sempre in se stessa, e in senso metafisico un' ente morale indivisibile nella sua essenza, e proprietà, come il punto centrale da cui partono le linee della circonferenza del circolo.

§. 10. Da tutto ciò deve conseguitare, che la convenienza politica esiger debba che siccome qualunque persona stabilita in uno Stato, o come ivi nata, o come ivi domiciliata, ha se stessa obbligata al Sovrano, ed al medesimo subordinata quella libertà, che dal suo essere naturale in lui deriverebbe, sino a sottoporsi alle pene dalle leggi del Sovrano pre-

scritte per conservare, e promovere la civile, e politica disciplina; così un suddito non possa avere la libertà, e l' arbitrio senza il consenso del Sovrano di sottrarsi dallo Stato per stabilire, e trasferire altrove il suo domicilio. Egli è un principio universale di diritto pubblico, e politico, come insegna il più celebre, ed il più dotto de' Giureconsulti Inglesi il Blakstone nel suo Commentario alle leggi dell' Inghilterra, che il suddito di un Principe non può per alcun atto, o giuramento di fedeltà, e sudditanza ad un altro, disimpegnarsi, e sciogliersi dal dover naturale di fedeltà, e sudditanza dovuta al primo, perchè questa è intrinseca, primitiva, anteriore ad ogni altra, e indelebile.

§. 11. Conciossiachè se il suddito può giustamente asserire di avere a se obbligato il Sovrano a non poterlo espellere dallo Stato, e privarlo dei diritti civili, che trae dal luogo dov' è nato, ed ha fissato il suo domicilio, senzachè con i suoi criminosi mancamenti siasi procacciato questo castigo; per corrispondenza di ragione anche il Sovrano dovrà avere il diritto di pretendere talmente a se obbligato il suddito, sicchè non possa

a capriccio, e a suo dispetto abbandonare il suo Stato, sottrarsi dal suo dominio, ed altrove stabilirsi. Questo diritto si sosteneva specialmente dalle fiorenti Greche Repubbliche, presso le quali abbiamo dal Poeta Ovidio:

. . . . . : *prohibent discedere leges, poenaque mors posita est patriam mutare volenti.*

§. 12. Un editto pertanto contro le emigrazioni *non è un editto di schiavitù*, come ha preteso taluno di asserire. Per difendere con fanatismo i diritti dei Popoli, e quella libertà, che deve loro competere nello stato civile, e sistema sociale, non si vogliono avere in considerazione i rispettivi vincoli morali, che legano il Sovrano al Suddito, e questo a quello, e si confonde la libertà civile collo spirito d' indipendenza, di insubordinazione, e di anarchia. Ma emigrando alcuno da uno Stato dov' era nato, ed aveva il suo domicilio, per passare in un altro, è pur evidente, e manifesto che vien egli a trasferire con un privato arbitrio le obbligazioni naturali, e civili, che lo legavano al Sovrano dello Stato, onde parte, nel So-

vrano sotto il cui dominio intende stabilire il nuovo suo domicilio, cioè, a dir meglio, a spogliare il primo dei diritti a lui competenti sopra la di lui persona, e beni in forza di quell' implicito contratto, che necessariamente dalla natura del sociale, e civile sistema deve risultare tra il Sovrano, ed il Suddito, per investirne con un privato, ed ultroneo defatto quello sotto cui pretende trasferire il domicilio. Se in ogni contratto, ed obbligazione vi dev' essere la sua giusta correspettività, e reciprocità, non potendo il Sovrano scacciare, ed espellere i suoi sudditi dal proprio Stato, finchè con i loro delitti non abbiano meritata questa pena imposta dalla legge, egualmente, e per necessaria giusta correspettività la ragione, e convenienza politica esigono che i sudditi non possano frodare il Sovrano dei diritti su le loro persone, e beni con un' arbitraria emigrazione, finchè dalle tiranniche, ed incostituzionali sue violenze, ed usurpazioni non abbiano motivo legittimo di sottrarsi.

§. 13. Le obbligazioni, ed i vincoli, che stringono i Sudditi verso il Sovrano, e verso lo Stato, esigono necessariamente in essi

il dovere di prestarsi alla difesa dello Stato, dei diritti, e dell' onore, e gloria del Sovrano, che tanto influisce su la prosperità della Nazione medesima ne' suoi interni, ed esterni rapporti. Conciossiachè il primo diritto onde dipendono tutti gli altri competenti alle persone investite della Sovranità di uno Stato, è quello di esercire il Governo con l'uso dell' autorità, e delle forze, che formano la *potenza Sovrana*, e d' impiegare questa *potenza*, ed usare di essa a far regnare la giustizia, mantenere ne' suoi rapporti interni, ed esterni la tranquillità, e sicurezza pubblica dello Stato. Questo primo diritto pertanto racchiude due altri in generale, uno che riguarda tutto ciò che al di fuori può avere di relazione al bene, alla prosperità, ed alla sicurezza dello Stato; e l' altro, che è circoscritto nell'interno governo dello Stato. Al di fuori convenendo al Sovrano di far la guerra o per difendere se stesso, e lo Stato suo, o per riveudicare i proprj diritti, e dello Stato medesimo, o per prevenire gli attentati di un nemico, o per punirlo de' suoi insulti, e mancanze alla pubblica fede de' trattati, e ricondurlo sulla strada della ragione, e della

giustizia, o per proteggere, e sostenere un Alleato ingiustamente attaccato, dovrà il Sovrano aver diritto di usare di tutte le sue forze. Queste forze essendo costituite dai Sudditi in generale, perchè tutt' i Sudditi indistintamente hanno nel contratto, stabilito dalla natura *coll' ordine sociale prestabilito*, concentrate, e riunite le loro forze nel Sovrano, ne deve conseguitare necessariamente l' obbligazione indotta dal diritto della natura medesima in tutt' i Sudditi indistintamente di prestarsi colle loro forze personali, e reali in tutto ciò che può interessare lo Stato, ed il loro Sovrano. Quindi ne viene che la legge di Coscrizione ella è per se stessa giusta, ed appoggiata ai doveri d'ogni Cittadino verso la Patria, e d'ogni Suddito verso il Sovrano. La Repubblica Romana dovette la sua gloria, e la sua grandezza a questa istituzione.

§. 14. Per necessario corollario delle premesse ne deve venire che il diritto di convenienza politica possa autorizzare il Sovrano a proibire con leggi penali a' suoi Sudditi l' arruolarsi, e dedicarsi al servizio di altro Stato, e Principe. Ogni Suddito, come si è

dimostrato, è astretto per un dovere originario, e derivato dalla legge di natura di servire il proprio Sovrano, e quindi senza il di lui consenso non potrà mai impegnare la propria persona al servizio di altro Stato, e Principe, senza rendersi reo di avere contravvenuto alla obbligazione, che con i vincoli sacri della natura lo stringe strettamente verso il proprio Governo, e Stato. Sarebbe pertanto una diserzione criminosa il dedicarsi, a dispetto del proprio Sovrano, al servizio o militare, o politico di altra Potenza, e vestirebbe il carattere di vera ribellione, se militando per un altro Sovrano, e Stato, si trovasse nella circostanza di usare delle armi contro il proprio Sovrano.

CAPO XIX.

Del Diritto di punire, e sua relazione alla convenienza politica.

§. 1. Si è assai, e forse soverchiamente ragionato da varj dotti, ed eruditi Scrittori in questi ultimi tempi intorno l'origine, ed il fondamento del Diritto di punire, ma per lo più discorrendo sopra meri ipotetici sistemi si sono formate erronee idee di questo diritto. Le fantastiche immaginazioni del Filosofo Ginevrino hanno sedotti alcuni a seguire le sue lubriche tracce per istabilire il Diritto di punire sopra falsi principj, ed il tuono franco, e magistrale con cui costui ha spacciati i suoi paradossi, ha affascinato lo spirito di parecchi ad adottarne il suo sedizioso sistema, che può produrre, al dire di un

più ragionevole Filosofo, la rovina, e la desolazione non solo delle private famiglie, ma degl' imperi medesimi. Non è meno assurdo il sistema di quegli Scrittori, che il diritto di punire pretendono dedurre da quello della vendetta privata competente agl' individui considerati in uno stato naturale di perfetta eguaglianza, trasferito nella società, e nel governo civile della medesima per reprimere, e castigare le azioni, che attentassero alla pubblica, e privata sicurezza, e tranquillità della società stessa, e de' suoi membri. Questo sistema naturalmente immorale per se stesso, benchè risulti dalle medesime leggi compilate da GIUSTINIANO, ripugna al buon senso politico medesimo, e filosofico, se si analizza con esatto criterio. Sistema, e principio è questo ridestato, e stabilito dalle conquiste dei Popoli Settentrionali colle loro pratiche opinioni, e costumanze, e cogl' istituti della feudalità, da cui derivarono le leggi, e le teorie cavalleresche, ed i particolari duelli, allorchè all' istinto della vendetta si unì quello che si chiamò *punto d' onore*. Lo spirito di vendetta soffoca la naturale scambievole benivolenza, e pone in luogo di

bi l'odio, l'animosità, affetti troppo contrj al sistema socievole; il dedurre pertanto da questo spirito il diritto di punire, è rendere le leggi un oggetto di odio, e di avversone, che tende a promovere i delitti, piuttosto che a reprimerli.

§. 2. Noi abbiamo veduto che l'uomo per natura è un' essere necessariamente socievole, portato, e spinto dal naturale istinto, ed appetito allo stato di società; che lo stato di società non può avere consistenza, e mantenersi senza un'Autorità Sovrana, che la diriga, e la governi, come il corpo umano, che senza il capo, in cui risiede la forza, e virtù intellettuale, che lo regga, e muova, non può vivere, e sussistere, e che quindi lo stabilimento di quest'Autorità Sovrana entri direttamente nell' economia della provvidenza creatrice dell' Autore di tutto il sistema morale, e fisico del mondo, per cui la Sovranità deriva immediatamente dall'ordine naturale, e sociale dall'anzidetto Divino Autore prestabilito.

§. 3. Premesse queste verità, che sono inconcusse nella filosofia del buon senso, ne verrà che se l'Essere Creatore ha talmente

architettata la macchina morale della società civile, che necessaria si faccia una somma, e Sovrana Autorità per reggerla, bilanciarla, e dirigerla a quel giusto fine, e scopo della sua sicurezza, prosperità, e tranquillità interna, ed esterna, per cui dalla natura stessa è istituita, non poteva a meno, senza supporre empiamente inconseguente nelle sue operazioni, e ne' suoi disegni la Divina Sapienza Creatrice, che di attribuire a questa Sovrana Autorità tutt' i diritti necessarj per contenere nei doveri della disciplina civile, e della subordinazione gl' individui a lui soggetti, e membri della politica società.

§. 4. Ma poichè è di essenziale proprietà dell' Essere Supremo Creatore la potestà illimitata, ed assoluta sopra gli uomini come sue creature, e conseguentemente un positivo diritto sulla loro vita, si dovrà dire in conseguenza che nella necessità di conservare l' ordine sociale prestabilito abbia potuto conferire una tale podestà, ed un tale diritto al Sovrano Legislatore dovunque necessario, e conveniente fosse pel buon governo della civile società, e pel fine di quella esatta disciplina, e subordinazione, senza cui la so-

cietà verrebbe a scomporsi, a sciogliersi, e a ridursi ad uno stato funesto di disordine, di confusione, e di un' assoluta anarchia.

§. 5. Appoggiato ad un sì naturale, e semplice primo principio, il diritto di punire, cui inclinava lo stesso Grozio, il quale lo avrebbe vieppiù sviluppato, e schiarito, se il timore di comparire troppo religioso non lo avesse ritenuto, che lo stesso Filosofo Inglese Hume sembra adottarlo, e ritenerlo nel XXV. suo Saggio morale, e politico, e che il Barbeiraccio ancora si è proposto nelle sue annotazioni al Puffendorfio, viene intorno questo diritto più agevolmente appagata la ragione naturale di tutti gli uomini, cui non è sì agevole il persuadere con metafisiche ipotesi d'immaginarie convenzioni, e di contratti speciali, la giustizia, e convenienza politica del diritto di punire attribuito alla Sovranità, ed alla Legge, e Costituzione della civile società.

§. 6. La *Sovranità* adunque trae, e deduce il diritto di punire i misfatti civili della stessa indole, e natura intrinseca, ed originaria della propria essenza morale, e non mai da alcun contratto, e convenzione uma-

na fondata in astratte, e metafisiche ipotesi. Difficilmente possono persuadersi gli uomini, che abbiano potuto con supposte convenzioni, ed ipotetici contratti trasferire in altri uomini il diritto sulla loro vita, e giustamente s' impugna che lo potessero fare. Iddio, che agisce direttamente sopra le sue creature, e che ha colla sua provvidenza creatrice costituiti, e stabiliti gli Stati civili, e politici come essenzialmente necessarj alla natura sociale dell' uomo, dovette conferire conseguentemente alla *Sovranità*, senza la quale non potrebbero questi Stati conservarsi nell' ordine sociale prestabilito tutti quei diritti, e quell' autorità, che doveva convenire alla conservazione, e mantenimento dei medesimi, ed alla sicurezza personale, e reale degl' individui che li compongono.

§. 7. Il diritto di punire deve quindi estendersi, ed agire sin dove il fine, e l'oggetto propostosi dalla Provvidenza Creatrice nel retto ordine che stabilisce, e mantiene l' armonia, e simmetria dello Stato civile, e politico, lo può esigere. Se nel fisico sistema dell' universo l' equilibrio, e l' ordine de' corpi devesi alla loro vicendevole resi-

stenza nel sistema morale, l'equilibrio politico, che conservi l'ordine civile, dal diritto di punire trae quella morale, e metafisica resistenza, che lo deve mantenere, e sostenere. La convenienza politica pertanto tutta raggirandosi sull'oggetto di provvedere con tutti quei mezzi che la civile prudenza, e la politica economía di un Sovrano può suggerire, al ben essere, alla tranquillità, alla sicurezza pubblica, e privata, al buon ordine, e regolamento dello Stato civile; il diritto di punire dovrà specialmente riportarsi a questa politica convenienza per la qualità, e quantità delle pene da imporsi a certe azioni, che possono meritar pena, nel calcolo della loro influenza maggiore, o minore nell'interesse, e nella utilità dello Stato sociale, avuto anche riguardo a qualche particolare sua situazione. Egli è uu principio morale incontrastabile che il piacere, ed il dolore, due enti fisici, e morali insieme, sono due grandi molle delle azioni umane. La sensibilità è quella che produce e il piacere, ed il dolore, essendo essa una potenza, e facoltà animale, che percepisce le impressioni degli oggetti fisici, e morali nella diversa sua

modificazione. Li gradi di questa sensibilità nel suo riverbero politico devono essere il soggetto dei calcoli nella punizione dei delitti.

§. 8. I delitti non possono essere fatti soggetti a pena nella morale, ed economia civile, se non in riguardo all' interesse, ed utilità della politica società d' impedire, e prevenire certe determinate azioni per lo sconcerto, e pregiudizio, che queste possano recare a quella disciplina, e subordinazione, ch' è strettamente connessa con i diritti dello Stato civile. Questa è una massima costante, che non può essere contraddetta senza rovesciare da' fondamenti il sistema civile. Dunque le azioni dei Membri della civile società non vestono il carattere di delitti punibili se non in quanto si oppongono alle leggi prescritte dal Sovrano Legislatore, che sono i sacri vincoli della unione sociale. Dunque a queste leggi spetta il qualificare le azioni per criminose colle pene che esse stabiliscono, ed impongono a chi le commette, dovunque possa ciò convenire all' interesse, ed utile dello Stato nel buon ordine politico del medesimo, e nella

necessità di provvedere alla sicurezza, e tranquillità pubblica, e privata. La legge è come una linea retta, dalla quale i delitti siccome curve si distaccano, e si scostano per acuti, od ottusi angoli, e con diverse obbliquità, e li punti di divergenza da questa retta linea devono essere il soggetto del calcolo della maggiore, o minore malvagità politica, e morale dei delitti.

§. 9. Il furto, l' omicidio, l' adulterio, le ingiurie, ed altre tali azioni vietate dalle leggi naturali, e divine, sono, è vero, reati gravi avanti a Dio, e nella teologia dell' uomo ragionevole, e religioso, ma in faccia alla società, e stato civile, ed al politico interesse non sono delitti se non come azioni proibite dalle leggi civili, e soggettate perciò ad una corrispondente pena. Da queste leggi dipende la moralità civile, e politica delle azioni umane in proporzione dell' influenza diretta, o indiretta, che aver possono nell' interesse, e nell' ordine, e disciplina dello stato civile, e politico.

§. 10. Ma può avvenire non di rado che la convenienza politica in certi casi esigere debba, che una stessa pena prescritta a cer-

te azioni venga esacerbata, o temperata, o raddolcita, o interamente rimessa, e questa o in considerazione della troppo frequenza di certi tali delitti, e della persona del delinquente, o per certe singolari circostanze, o per riguardo all'effetto straordinario prodotto dall'azione criminosa, o per altri riflessi politici, che hanno per oggetto l'interesse, e l'utilità dello Stato. Un delitto medesimo negli stessi gradi di morale imputabilità in un certo tempo, e in certe date circostanze di fatto, può avere un'aspetto di maggiore influenza nel politico interesse della disciplina, e subordinazione civile, e nei rapporti alla pubblica, e privata sicurezza, e tranquillità, e in altro tempo, ed in altre circostanze potrà essere ravvisato sotto un punto di vista di minore conseguenza, e men pericolosa influenza nell'accennato politico interesse, e rapporti. Tutto ciò dipende dalla maniera in cui si presentano gli oggetti morali al microscopio politico, dal quale nella loro riflessione, e refrazione vengono rappresentati nell'ottica della mente, in quello stato attuale, che può riguardare l'interesse, e l'utilità dello Stato.

§. 11. La proporzione pertanto fra i delitti, e le pene, e la scala de' reati, perchè corrisponda a quella delle punizioni, non dovrebbe essere calcolata nelle Leggi, e nel Codice penale, che dalle regole del *Diritto di convenienza politica*, il quale ha per oggetto di togliere tutti gli ostacoli, che si possono frapporre al buon governo dello stato civile nei diversi sistemi politici, nella università dei principj morali, nella diversità dei caratteri, dei costumi, dei temperamenti, e delle idee morali delle Nazioni, e dei Popoli, nei varj rapporti politici esteriori, e nelle cause permanenti dei morbi politici. Questa proporzione adunque non può avere una certa, e determinata regola in ogni Governo, ma dev'essere un calcolo particolare combinato sulle circostanze morali, politiche, ed economiche di ciascuno Stato, avvegnachè il valore relativo de' sociali diritti cangia sempre colla diversità delle sovradette circostanze. Li supplizj tormentosi, e crudeli, che arbitrariamente una volta si praticavano, non facevano che irritare gli uomini contro le Leggi, e li Magistrati, ed indebolire l' effetto morale, e politico della pe-

na, anzichè renderlo più efficace. Ed in fatti è da osservarsi che l'atrocità delle pene non è praticata che nei Popoli istupiditi dal dispotismo che li governa, nei quali perciò il principio dirigente è il timore. Sono questi così infelici, che esposti nella loro vita ad una continua serie di miserie vanno alla morte con una stupida insensibilità. Quindi ne viene che per rendere la pena di morte sensibile conviene che sia accompagnata da circostanze che la rendano più afflittiva, e crudele, perchè sia più imponente, ed imprima una necessaria idea di orrore.

§. 12. Per la qual cosa succede che l'esilio per esempio sia in alcuni Governi una pena assai sensibile, e capitale, ed in altri poco sensibile, e leggiere, giusta i maggiori, o minori vantaggi del clima, della fertilità, e degli altri rapporti d' interna economía del paese, che vi possano più o meno affezionare gli abitanti. L' esilio è quindi una efficacissima pena per coloro che tanto apprezzano l' esistenza politica quanto l' esistenza fisica. Presso un Popolo commerciante, ed avido del danaro, e circoscritto massimamente da scarsi mezzi d' industria, e dalla sterilità

di aride montagne, e di bassi limacciosi terreni, le pene pecuniarie riesciranno più sensibili che altrove. Quindi è che Solone dettando le leggi agli Ateniesi commercianti, ed avidi del denaro, fece maggior uso delle pene pecuniarie. In una Nazione feroce, orgogliosa, e guerriera qual' era la Spartana, e nella classe delle persone fiere, e superbe di una oziosa nobiltà, farà assai più impressione, e terrore l'infamia, che la morte stessa, per cui Licurgo presso li suoi Spartani volle più, che altra pena, quella d'infamia praticata. La pena d' infamia in se stessa non è che una pena di opinione, ma nelle pene ha spesse volte più forza l' opinione che il sentimento fisico del dolore; e quindi vediamo che la estensione della pena operi più nella fantasia che l' intenzione della stessa pena. La pena altrui non fa impressione se non nel calcolo degli affetti, che per la legge di conformazione si fa sopra se stesso, poichè l'uomo pel naturale istinto della sua sensibilità s' identifica facilmente nei mali, nelle disgrazie, e nelle passioni de' suoi simili, per prenderne parte, ed in questo si schiudono, e si manifestano i semi delle virtù sociali. Le ri-

strette finanze del Principe fecero che nel Governo dei Goti, e de' Longobardi pressoche tutt' i delitti anche gravissimi si scontassero con pene, e multe pecuniarie, e colle confische. Nei tempi tenebrosi dell' anarchia feudale i menomi delitti si punivano dall'avarizia dei piccioli tiranni, e despoti, con spogliare il delinquente de' suoi beni. In una Provincia, che ora è una non ignobile parte del Regno d' Italia, nella quale i Giudici una volta trascelti da una Nazione povera, vile, ed avarissima, avevano nei proventi del Fisco il maggior interesse, col danaro si poteva redimere la pena di qualunque delitto; anzi è avvenuto che chi meditava un' omicidio, od altro delitto, avesse prima transatto col Giudice per la pena pecuniaria del delitto, che intendeva commettere.

§. 13. La pena pecuniaria precisamente determinata in una data quantità di danaro non può riuscire che ingiusta, debole, ed inefficace. La grande diversità delle fortune dei cittadini la rende per alcuni gravissima, e per altri leggerissima. Per il ricco, e dovizioso è anzi un incentivo piuttosto che un freno a violare la legge. Per il povero, e

scarso di beni può essere una tirannica oppressione che lo riduca alla vera indigenza. Fa che il malvagio negli stessi delitti cerchi i mezzi di tacitare, e soddisfare la giustizia, e rendere questa come una vile mercenaria complice de' suoi misfatti. La pena pecuniaria dovrebbe essere fissata su la proporzione rispettiva delle fortune, e sostanze di coloro che devono essere multati, con certe modificazioni opportune per prevenire le difficoltà di una esecuzione letterale di questa regola.

§. 14. Il Codice Criminale non può essere che un risultato di un calcolo generale sopra quei *dati* morali che d' ordinario succedono, e non può sopra tutt' i casi pratici occorrenti determinare le pene con tutte quelle proporzioni, e precisioni dovute alle successive emergenze pratiche. Dal calcolo delle forze fisiche dedurre possiamo verità dimostrative, perchè questo calcolo cade sotto i nostri sensi; ma il calcolo morale sulle azioni, e reazioni, che hanno per principio le sensazioni, e le passioni dell' uomo, è una operazione puramente metafisica. Tiensi, dice Aristotile, la legge all' universale, e nei

casi individui, e speciali v' ha sempre qualche circostanza particolare che merita la riflessione dell' uomo politico, e del Giudice. Le pene, dicono tutt' i Filosofi, sono le medicine salutari del corpo politico; ma Ippocrate insegna, che le medicine non possono essere determinate da una regola precisa, e certa nè per la quantità, nè per la qualità, nè pel tempo di usarle, tutto ciò deve dipendere dall' attuale disposizione, e situazione del corpo infermo, dalla diversità dei temperamenti, dalla età, e dalle complessioni da esaminarsi, e considerarsi dalla prudenza di un Medico dotto, e circospetto. Le pene dovrebbero seguire subito il delitto per produrre l' indegnazione, e l' abominio delle azioni criminose; altrimenti destano in vece compassione, e pietà. Quando tardi si vede il castigo, si è dimenticato il delitto, si grida contro il Giudice, e non si rimprovera il reo, anzi si compatisce.

§. 15. La colpa, che sembra semplicemente in se stessa, e nella moralità teologica, leggiere, può in alcuni casi dalla convenienza politica essere considerata sotto l'aspetto di vero delitto degno di grave castigo

dove la necessità del pubblico esempio, l'interesse, e l' utilità politica dello Stato, e l'esatta osservanza della disciplina, e subordinazione civile lo esiga, come si osserva opportunamente, e si pratica nella militare Giurisprudenza Criminale, in cui *omne delictum est militis, quod aliter quam disciplina communis exigit committetur*, giusta la legge VI. *de re militari* delle Pandette. Altra legge delle stesse Pandette sotto il medesimo titolo prescrive, che *in bello qui rem a Duce prohibitam facit, aut mandata non servavit, capite punitur etiamsi rem bene gesserit*. La sola convenienza politica della necessità di una esatta, ed esemplare disciplina militare giustifica questa legge. Tra le leggi antiche v' era una che puniva coll'esilio di un anno l' omicidio meramente fortuito, e casuale; legge fu questa, che non poteva aver altro fondamento che nel Diritto di convenienza politica calcolata dalla necessità di eccitare sempre più la circospezione de' cittadini nelle loro azioni; cautelare maggiormente la loro vita; e prevenire ogni pretesto di attribuire al caso, ed all' accidente l' avvenuto omicidio.

CAPO XX.

Intorno lo stesso Argomento.

§. 1. I delitti di Stato specialmente, e che offendono direttamente la maestà del Sovrano, e la pubblica sicurezza, e tranquillità, non si debbono esaminare, e calcolare dal fatto, ma dall'animo, e dall' affetto donde derivano, come saggiamente rifletteva l'accigliato CATONE presso SALUSTIO parlando de' rei attentati dello scellerato Catilina; *caetera maleficia*, diceva egli nel gran Senato di Roma, *tunc persequere ubi facta sunt, hoc nisi provideris ne accidat, ubi evenit frustra judicia implores*. La legge di LUIGI XI. Re di Francia, che voleva puniti di morte li delitti di Stato, e le cospirazioni con-

tro il Sovrano nel solo affetto, senza che avessero avuto il premeditato effetto, fu giustamente condannata nell' abuso che di essa fece quel Tiberio della Francia. L' impero di Arcadio, e d' Onorio era agitato, e sconvolto da continue intestine rivoluzioni, e fazioni cagionate dall'ambizione di coloro che aspiravano a dominare sull'imbecillità di questi deboli fratelli Augusti, epperò fu creduta opportuna, e conveniente la legge che noi abbiamo nel Codice di Giustiniano *ad Legem Juliam Majestatis*, la quarta. Legge veramente è questa, che la sola convenienza politica calcolata sull' interesse di assicurare la pubblica tranquillità, e quiete dell' impero nella sicurezza della vita, e dignità di coloro, che assistendo co' loro consiglj, colla loro prudenza, e cognizione de' pubblici affari il Sovrano, sono al medesimo di necessario soccorso, ed ajuto nel difficile, e laborioso impegno del Governo, può benissimo giustificarla. *Quod ex necessitate ad securitatem publicam*, scriveva il savissimo Tuano rispetto alle leggi di Elisabetta Regina dell'Inghilterra, *ut res erant decretum fuit, id crudelitati, et saevitiae imputatum.*

§. 2. Le scrupolose formalità de' giudizj criminali hanno il giusto oggetto di accertare l' esistenza morale, e fisica del delitto, e di scoprire il vero suo autore, di maniera che l' innocenza corra il minor pericolo possibile di essere la vittima o della calunnia, o di una fatale combinazione di circostanze, che sinistramente prevengano, ed affascinino il Giudice. Negli Stati, dove le leggi sono fatte per il Popolo, necessarie si reputano le più scrupolose precauzioni, perchè la vita, la libertà, ed i beni de' Cittadini goder possano sotto la protezione delle Leggi, e del Sovrano tutta quella sicurezza, che umanamente è possibile, e li diritti sociali non sieno esposti al dispotismo de' Magistrati, e Giudici, che alcune volte potrebbero abusare della loro autorità per soddisfare alle loro passioni private. Quando le passioni della vendetta, e dell' ira erano quelle che prescrivevano le pene ai delitti nella primitiva epoca della barbarie in cui le leggi criminali erano fatte per il tiranno; siccome queste passioni erano forti, e vigorose in quel tempo dell' umana ferocia per una certa energica forza sensitiva particolare in quell' epo-

ca, l'intensità delle pene doveva eccedere di molto quella dei delitti, e la formalità dei giudizj essere più semplice, e meno esatta. Si osservi la Storia de'Greci a'tempi di Dracone, e de' Romani nella loro prima età, e al tempo delle dodici tavole, le quali spirano una orribile ferocia nella punizione de'misfatti.

§. 3. Ma se le formalità giudiziarie per accertare con una morale evidenza le cospirazioni, e gli attentati contro la vita, e la maestà del Sovrano, contro la sicurezza, e la tranquillità dello Stato, potessero mettere a pericolo oggetti così interessanti, e sacri, il Diritto di convenienza politica potrebbe esigere che si debba prescindere o in tutto, o in parte da esse nella precisa necessità di prevenire un tanto pericolo, e distruggere il timore. Cicerone contro Catilina sospetto soltanto di alto tradimento, e di cospirazione contro la Repubblica, li suoi Consoli, e Senato, dai Rostri così risoluto gl' intima: *discede atque hunc mihi timorem eripe, si verus ne opprimar, sin falsus ut tandem aliquando timere desinam*. In questi sì terribili, e pericolosi casi l' oggetto del bene

privato avutosi nella istituzione delle formalità ne' giudizj criminali dovrebbe cedere al più importante oggetto del ben pubblico, dove questo non potesse combinarsi colla scrupolosa osservanza di sì fatte forensi formalità.

§. 4. È dottrina insegnata nella Giurisprudenza Criminale da varj Dottori accreditati, benchè censurata da alcuni moderni, che nei delitti enormi, ed atroci, i quali interessino intimamente la pubblica sicurezza, e la maestà, e dignità del Sovrano, *ubi facto magis*, secondo Tacito, *quam consulto opus est*, gl' indizj, e le prove anche leggieri, non lambiccate da una rigorosa formalità giudiziaria, possano autorizzare i Magistrati competenti ad assicurarsi della persona sospetta, ed a procedere contro di essa. Questa dottrina insegnata dal Claro, dal Carpzovio, e da altri, è tacciata da un troppo astratto Filosofo di *ferrea*, e *dettata* dalla più crudele imbecillità, ma non ha fatto questo Filosofo riflesso al politico avviso di Tacito, che *habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum, quod adversus singulos utilitate publica rependitur*. Un Medico abile, e sag-

gio al letto di un infermo, se il male ha i suoi periodi, e sintomi naturali, usa tutta la formalità, e flemma medica per calcolare metodicamente le progressioni della malattia, e per scandagliare la forza radicale della medesima nel temperamento, e nell' abitudine del corpo infermo; ma qualora entri in solo sospetto, e dubbio di un insulto apopletico sempre fatale, non perde il tempo nell' accertarsi dei segni diagnostici, e prognostici di questo violento male, e va al riparo immediato dell' appreso pericolo con rimedj li più efficaci, e più violenti per prevenirlo. La Giurisprudenza Criminale è la scienza medica del corpo politico, epperò l'addotta similitudine non dovrebb'essere impertinente, ed estranea all' argomento.

§ 5. La procedura criminale generalmente parlando è un mezzo, ed una politica instituzione stabilita necessariamente pel fine, ed oggetto della pubblica, e privata sicurezza; chiunque pertanto può essere sospetto sopra indizj dalla logica civile dedotti, sarà tenuto a sottoporvisi, e soffrire quegl' incomodi, dai quali l'ordine della procedura non può prescindere. Ma poichè il solo sospetto

non fa reo alcuno sinchè non sia giudicato tale, e rende anzi possibile la stessa sua innocenza, la procedura non dovrebbe far soffrire al prevenuto di qualche sospetto, e indizio criminoso, che il minor male possibile; circoscritto essendo il diritto della procedura dai confini della necessità, oltre i quali non può estendersi neppure il dovere dell'inquisito. Quindi è che nella procedura criminale i mezzi di scoprire la reità, e quelli per far constare l' innocenza devono essere equilibrati presso un Giudice equo, e giusto; dalla quale massima ne viene che la carcere dev' essere un luogo di solo deposito, e di sicurezza per l' individuo che si presume soltanto reo, e non un luogo penoso, che anticipi il castigo.

§. 6. Considerare egualmente reo dello stesso delitto tanto colui che avendo semplicemente notizia, senza avervi parte alcuna di una cospirazione, e congiura macchinata contro lo Stato, ed il Sovrano, non la partecipa al Governo, quanto colui ch' è l' autore, o il complice, ripugna certamente alla ragion naturale, civile, e politica, e giustamente il Filangeri declama contro una

siffatta opinione intrusa nella Giurisprudenza Criminale da Bartolo, e da' suoi seguaci. Questa opinione, che favoriva il dispotismo del Cardinale di Richelieu, nel regno di Luigi XIII. ha fatto condannare alla morte il Consigliere di Stato De Thou, che di null' altro poteva imputarsi, che di avere avuta cognizione di certa cospirazione, e congiura formata contro il detto Cardinale per emancipare il Sovrano dal di lui dispotico ministero, senz' avervi punto però egli partecipato, ma anzi con averla dissuasa.

§. 7. Ma che qualche pena, sempre però assai minore di quella dovuta agli autori, e complici, possa imporsi a chi conscio, senza averne però parte, ed interesse di una congiura, e cospirazione contro lo Stato, ed il Sovrano, non la manifesta, sembra che il Diritto di convenienza politica lo debba richiedere; il geloso, e dilicato interesse del bene, della sicurezza, e della tranquillità dello Stato, lo strettissimo dovere de' sudditi verso il loro Sovrano, ed il profondo rispetto ch' esige la maestà, e dignità del Medesimo consacrata da tutte le Leggi divine, naturali, ed umane, rendono giuste, e neces-

sarie le maggiori cautele per soffocare, ed estinguere ne' loro stessi principj, disegni, e progetti, le cospirazioni, e le congiure tramate dai scellerati, empj, e facinorosi Cittadini contro lo Stato, ed il Sovrano; *melius est enim*, saviamente dice in una sua Legge l' Imperatore VALENTINIANO, *occurrere in tempore, quam post exitum vindicare*.

§. 8. Egli è adunque di giusta convenienza politica che ogni Cittadino possa essere astretto a manifestare una cospirazione, e congiura tramata a danno dello Stato, e del Sovrano, avendo in qualunque modo di essa penetrato l' orribile secreto, e maneggio, se con manifestarla può egli prevenirne le tristi conseguenze, e sottrarre il Sovrano, e lo Stato da ogni pericolo. Nella Legge Pompea, *de Parricidiis*, con saggia cautela è prescritta pena al fratello, che informato della rea intenzione dell' altro contro la vita del Padre non avesse questo avvertito per sottrarlo dal pericolo; niente di meno sembra che un fedele suddito, il quale riguardato dal Sovrano coll' affezione di padre, e tenuto corrispondere colla tenerezza di figlio, dovrebbe considerarsi

astretto al medesimo dovere sotto una proporzionata pena.

§. 9. I vincoli dell'amicizia, e del sangue, e le leggi del Secreto non devono aver tanta forza nella filosofia politica onde prevalere ai doveri di buon cittadino, e di suddito fedele. Se è sempre cosa gloriosa nel senso comune degli uomini attaccati per intimo sentimento alla patria, ed ai doveri di fedele cittadino di sagrificare la propria vita stessa dove occorra, ed i proprj figlj al ben pubblico della patria, alla sicurezza, e tranquillità dello Stato, ed alla difesa del proprio Sovrano, come si potrà considerare *infame*, e odioso alla società chi col manifestare una cospirazione, una congiura diretta a sconvolgere lo Stato, precipitarlo in un abisso di convulsive rivoluzioni, e ad insidiare la vita, la sicurezza, e la libertà del Sovrano, venisse a sagrificare alla pubblica vendetta, e ad immolare alla patria, ed al ben pubblico un amico, ed un congiunto, segreto nemico dello Stato, e del Sovrano? Il Filangeri fa un oggetto *d' orrore della moderna Legislazione* le leggi, che puniscono i consej di una congiura, e cospirazione contro lo Sta-

to, ed il Sovrano, che non la manifestano; ma egli non ha esaminata questa tesi da politico, e con i riflessi dovuti al ben pubblico, ed ai sacri doveri, che sì strettamente ci legano verso il Sovrano. Se non che mi sembrerebbe di politica convenienza, che gli amici, e congiunti notificati come rei, o complici di una congiura, e cospirazione, meritar dovessero in riflesso dell' amico, e congiunto, che li ha dovuti notificare, la maggiore indulgenza, e clemenza nella pena cui venissero condannati.

§. 10. Sin dove si estende la podestà di fare leggi, deve estendersi il *diritto della grazia* competente ai Sovrani. Questa è una regola che si ha nella Giurisprudenza civile, e politica. Ma altri questo diritto attribuiscono al Poter esecutivo, estendendosi sopra il Potere giudiziario, ed in opposizione col medesimo, dove arbitrariamente non si eserciscа come un Potere legislativo. Il diritto di graziare mentre da taluno si riconosce *per la più bella prerogativa del Trono, e il più desiderabile attributo del Sovrano*, questo stesso con astratti, e troppo metafisici principj di un fantastico sistema di pubblica uti-

lità vorrebbe spogliar il Trono *di una sì bella prerogativa, e la sovranità di un sì desiderabile attributo*. Non sarà mai possibile che un Codice Criminale possa essere così preciso, esatto, minutamente dettagliato, e regolato, che possa provvedere a tutt' i casi criminali, cosicchè o certe circostanze di pubblica utilità, o li precedenti meriti singolari della persona, o un esemplare pentimento, giacchè per avviso di Agricola presso Tacito il Principe *saepius poenitentia contentus esse debet*, o una successiva incolpabile condotta, con cui siasi in faccia al Pubblico cancellata ogni traccia, e memoria de' passati traviamenti, od alcuni motivi morali valevoli a scusare, od a scemare in gran parte la malvagità dell' azione criminosa provenuta più da impeto di passione, che da depravazione del cuore, o ragioni di giusta politica convenienza, non debbano implorare dalla clemenza, e dal paterno animo del Sovrano, o l' assoluta grazia, o almeno un temperamento della pena dalla legge prescritta. Il bene quindi, l' interesse pubblico, e la convenienza politica, che indi può derivare, trovandosi in collisione, e lotta colla seve-

rità delle leggi, e col senso letterale delle medesime dovrebbe sempre prevalere nell' animo del Sovrano per usare dell' arbitrio, che a lui compete di far grazia, come di una luminosa prerogativa del Trono. Fu sempre un vantaggioso pregio del Governo Monarchico, che agendo il Sovrano in una sfera superiore, comunque egli regga il governo come primo motore, non compaja personalmente che negli atti di legislazione, di munificenza, e di clemenza. Il Popolo non ravvisa il Sovrano che come una sorgente di bontà, e di grazia, e gli atti di bontà ripetuti lo rendono caro a' suoi sudditi con un amore sincero, e contribuiscono più che ogni altra cosa a fissare nei loro cuori quell' affezione figliale, e quella fedeltà personale, che fanno la maggior sicurezza, la gloria, e la felicità del Principe.

Non sic excubiae, non circumstantia tela
Quam tutatur amor . . . . . .

§. 11. Augusto aderendo ai saggi avvertimenti della moglie Livia nel perdono, e nella grazia accordata a Lucio Cinna reo di cospirazione contro di lui, conobbe di aver acquistato nell' animo de' Romani più che

colla severità delle Leggi praticata con altri. Fu imprudentissima, per avviso del Montesquieu, la legge degl' imbecilli Arcadio, ed Onorio, con cui dichiaravano di non voler far grazia a chiunque supplicato avesse per li colpevoli di delitto. Questa legge sotto li nomi Augusti di Arcadio, ed Onorio fu realmente da Eutropio, e Rufino imposta ai loro Sovrani medesimi, abusando della loro imbecillità, per ripararsi con maggiore sicurezza, e cautela dall' odio comune incorso col tirannico ministero da essi esercitato. Tito è nei fasti storici un' eroe, ed era la delizia de' Romani perchè fu clemente, generoso, e facile al perdono. Luigi XII. Re di Francia non volendo vendicare le ingiurie ricevute come Duca d' Orleans, e pel suo cuore dolce, e clemente fu nel suo troppo breve regno l' amore de' suoi sudditi. Enrico IV. fu grande, e si meritò dalla posterità questo titolo non solo perchè ha saputo vincere, ma perchè generosamente ha saputo perdonare.

§. 12. La confisca de' beni fu una rapina inventata nella tirannica Dittatura di Silla, adottata dal dispotismo, conservata per siste-

ma ne' tempi dell' anarchia feudale, e dalla Veneta tirannica Aristocrazia, ed ampliata di ingiuste prerogative dalla vile adulazione dei Dottori, che la scienza legale avevano prostituita alla fortuna, ed alla forza dei Regnanti. Ma nè Trajano, nè gli Antonini, nè gli altri Principi più savj, ed umani vollero mai farne uso come ripugnante al buon senso morale, e politico. Giustiniano restrinse la confisca per li soli delitti di lesa maestà. Questo delitto reso arbitrario fu troppo esteso, e troppo abusato e dal dispotismo, e dall'adulazione degl'Interpreti del Diritto Giustinianeo. La confisca è una pena gravissima, che rendendo incerta la proprietà de' beni percuote barbaramente i figlj, ed eredi innocenti del delinquente, e nella pena di un reo viene a distruggere una famiglia, nulla accrescendo di pena a quella che ha già subita, o che è per subire il delinquente medesimo. La convenienza politica non meno, che la ragione naturale esige che la pena debba percuotere il solo autore del delitto, e riprova ogni effetto della pena a carico della di lui famiglia, poichè la convenienza politica non può scostarsi dai principj primarj della giu-

stizia naturale, nè si vede come al ben pubblico, ed alla utilità politica di uno Stato possa convenire; anzi è troppo manifesto quanto al buon senso non solo naturale, ma politico ancora, ripugni, che l'innocente debba partecipare della pena del reo, come deve necessariamente seguire nelle confische.

§. 13. Superiore a Trajano, agli Antonini, e ad ogni altro Principe, di cui la Storia ne faccia il dovuto panegirico, il nostro Augusto SOVRANO Legislatore Filosofo ha voluto dal Codice Criminale assolutamente proscritta la confisca. Gli Autori del *Rapporto contenente i motivi del progetto del Codice Penale* saggiamente avevano accennati li motivi, per li quali convenivano che « la confisca fosse una di quelle ingiustizie, « e uno di quegli errori politici, che ormai « sono conosciuti, e confermati dall'univer- « so, costante convincimento degli uomini. » Li Giuristi Inglesi però trovano nella *corruzione del sangue*, che arresta il corso della successione legale, e in un peccato originale politico, la ridicola, e derisa ragione fondamentale, e giustificativa della confisca.

CAPO XXI.

Del Diritto della Sovranità sopra i beni dei Sudditi, e della sua giusta convenienza politica.

§. 1. L'aggregato, o sia il risultato politico di tutte le volontà, e delle forze particolari degl'individui componenti la civile società, e lo Stato politico, riunite, e concentrate per una necessaria tendenza, e naturale forza di attrazione derivata dall'ordine sociale, prestabilito in un Ente morale Supremo, costituisce, e dà l'esistenza alla Sovranità [come già si è dimostrato], che deve presedere al reggimento, ed al governo dello Stato civile. Le forze particolari dei cittadini come membri della civile, e socievole unione consistono non solo nelle loro

persone, ma specialmente ancora nelle loro proprietà, e beni, che posseggono particolarmente. E perciò questi beni, e proprietà delle persone restano obbligate al Sovrano per tutto ciò che può interessare l'utilità, il ben essere, la tranquillità, e difesa dello Stato, ed il decoro, lustro, e sussistenza della Sovranità medesima.

§. 2. Non è da porsi pertanto in controversia, che posta la società civile, e posta la necessità della Sovranità, che vi presieda per reggerla, e governarla, questa debba avere un dominio non solo personale, ma reale sopra le persone, e sopra i beni dei membri tutti della società, affinchè possa esigere da esse non solo gli ufficj personali, ma i soccorsi eziandio reali per riunire le forze tutte in se stessa come centro delle medesime, e quindi usare di queste per difendere lo Stato, provvedere a tutto ciò che può fare la prosperità, e sicurezza de' Sudditi, e la gloria della Nazione, e mantenere il buon ordine sociale interno, ed esterno.

§. 3. In fatti poichè le famiglie dovettero riunirsi in un corpo sociale, e sottomettersi al Governo politico, tutt' i diritti così per-

sonali, e reali vennero vincolati, ed obbligati per un necessario tacito contratto indotto dall' ordine sociale prestabilito dalla natura alla legge generale della pubblica società. La Sovranità adunque moderatrice, e direttrice di tutt' i diritti delle persone, ed esecutrice della generale legge sociale, dovrà necessariamente avere un diritto supremo sopra le persone tutte, e sopra i loro beni, e proprietà reali. Per la qual cosa ne siegue che ogni persona, ed ogni famiglia ritiene bensì la proprietà di tutt' i diritti personali, e reali, ma la Sovranità avrà sempre un dominio eminente sopra questi diritti stessi, per la forza del quale potrà far servire così le persone, come i loro beni, e proprietà, a tutto ciò che può convenire al bene, all' utilità, alla prosperità, alla sicurezza, ed all' onore del suo Stato.

§. 4. Nella ipotesi ragionando ancora di uno Stato di eguaglianza, ed indipendenza naturale, in cui vivrebbero gli uomini fuori dello Stato sociale, indispensabilmente i beni avrebbero dovuto essere in una comunione negativa, e per conseguenza soggetti al privato dominio, ed alla proprietà particolare

di niuno. In questo immaginario, e metafisico stato il titolo di privativo possesso, appoggiato al solo diritto di primo occupante, sarebbe stato troppo incerto, e niente sicuro, perchè la sola forza avrebbe deciso dei rispettivi diritti di possesso, e di dominio, come le fiere che si disputano tra esse le prede fatte; e l'idea di vera proprietà non vi sarebbe mai stata, non potendo questa essere dedotta che dalla sicurezza del proprio possesso.

§. 5. Quel diritto comune pertanto che nella metafisica ipotesi di uno stato d'indipendenza, ed eguaglianza naturale avrebbero preteso gli uomini sopra tutt'i beni indistintamente, escludendo ogni parziale diritto, e possesso sopra i medesimi, l'ordine sociale prestabilito lo vuole necessariamente concentrato, e stabilito nel corpo morale dello stato civile per ricevere da esso gl'individui, e le famiglie che lo compongono, un nuovo diritto speciale, e parziale, con cui più sicure, e più tranquille godere potessero del possesso de' beni colla loro industria acquistati, e fatti di privativa loro ragione, possesso conseguentemente sotto lo scudo delle

leggi civili, e sociali passato in proprietà per il bisogno di averne sicuro il frutto. *Hanc ob causam*, dice Cicerone, *ut sua tenerentur Respublicae constitutae sunt*. Egli è adunque un errore quello di coloro che col Burlemacchio pretendono che la proprietà de' particolari dovesse essere anteriore alla formazione degli Stati; oltre che in questo errore si vorrebbe supporre che gli uomini abbiano potuto avere uno Stato anteriore al sociale: Stato, che non ha mai potuto realmente esistere. La proprietà attribuita ai privati sui loro beni non è mai naturale, ma è unicamente opera della legge. Non si può contare su la cosa che si riguarda come propria, che in forza della promessa della legge di garantirne il possesso, l'uso, e l'usufrutto; ogni possesso, e godimento delle cose altrimenti sarebbe meramente precario.

§. 6. Lo Stato civile, come corpo moralmente organizzato, per necessità esige, come già si è osservato, un capo, che per reggerlo, e governarlo dev' essere quel punto donde partono, e si diramano tutte le linee della sua circonferenza, e periferia attiva, come dal capo del corpo umano, ove hanno

il primo loro principio, discendono diramate tutte le vene, ed arterie, per le quali del necessario umore vitale tutta la periferia del corpo partecipa. Da questo principio di ragione politica ne deve seguire che quel diritto comune originario, che agli uomini attribuisce la natura sopra tutt'i beni indistintamente, giacchè *natura omnia omnibus in commune profudit*, *ut terra foret omnium communis possessio*, come S. Ambrogio nel suo libro *de Officiis* dice, dovette passare nel corpo morale dello stato, e società civile, e da questo nel suo capo, in cui è concentrata la forza della sua attività politica, perchè nel successivo comparto de' beni fosse assicurato a ciascuno de' suoi membri l'uso, ed il frutto della sua parte. Quindi è che il dominio attribuito dal sistema, ed ordine sociale prestabilito, allo stato civile, e per esso alla Sovranità che lo regge, sopra tutt' i beni compresi nel suo territorio, a distinzione del dominio competente ai privati, dicesi *eminente*, quantochè per eminenza di diritto è superiore a quello de' privati. A questo dominio dovevano alludere i Persiani, allorchè come sudditi, e in segno di vassallaggio, ed

omaggio presentavano al loro Sovrano *terra*, ed *acqua*; secondochè riferiscono Polibio, Plutarco, ed Aristotile.

§. 7. Ebbero i Giureconsulti in vista questo *dominio eminente* competente allo Stato, e per esso al Sovrano, che vi presiede; allorchè con una definizione per altro imperfetta insegnarono che il dominio de' privati sopra i loro beni non era che *un diritto di disporre di una cosa corporale, dove però non vi osti alcuna legge*. Conciossiachè lo Stato, o sia il Sovrano, in cui è concentrata, e riunita la forza, e virtù attiva dello Stato per l' *eminente suo dominio*, può egli sempre circoscrivere, e moderare colle sue leggi la libertà de' privati di disporre, alienare, ed usare delle cose loro, giacchè questa, l'ordine naturale, e sociale prestabilito, vuole necessariamente subordinata a quella obbligazione civile, che lega, e stringe la persona medesima del suddito verso lo Stato, ed il Sovrano. Potendo inoltre abusare i privati dell' arbitrio di disporre de' proprj beni in pregiudicio di quella economia politica, che influisce direttamente nel buon ordine, nella giusta economia, e nell' equi-

librio morale interno dello Stato, doveva necessariamente entrare nel sistema dell'ordine naturale, e sociale prestabilito, il diritto nei Sovrani legislatori di regolare, circoscrivere, e moderare un tal arbitrio con leggi opportune. Queste leggi devono conseguentemente provvedere perchè i beni, e le ricchezze abbiano una regolare circolazione nello Stato, onde non seguano ostruzioni, ristagni, ed emoragie troppo pericolose alla salute, e prosperità del corpo politico. Ma si dovrà sempre ritenere quella massima, che ovunque gli uomini non possono avere la libertà di disporre delle loro sostanze, e beni, o per trasmetterli a' loro discendenti, o per farli passare a persone o per il sangue, o altrimenti da esse predilette, non si curano che di unire tutt' i piaceri al solo momento in cui sono sicuri di goderli con sommo pregiudicio economico, e politico dello Stato, come si vede sotto il Governo Musulmano.

§. 8. Dall'*eminente* dominio dello Stato concentrato nel Sovrano sopra tutt' i beni posseduti da' privati derivano in conseguenza tutte le leggi stabilite intorno le donazioni,

i testamenti, e qualunque ultima volontà; quelle che circoscrivono ai minori, ed alle femine sotto certe necessarie solennità la libertà di alienare i loro beni, che annullano le vendite de' beni stabili in persone straniere, ed ogni altra che prescrive la maniera, e la forma dei contratti, e la notificazione ai pubblici registri dei medesimi, e delle rispettive ipoteche, e stabilisce il tempo alla prescrizione di qualunque azione civile, e reale. Che le eredità inoltre, le quali non hanno successori chiamati dalla legge, o dalla espressa volontà del defunto, ritornar debbano allo Stato, è pure una conseguenza dell'*eminente* dominio medesimo.

§. 9. Da questo stesso diritto di *eminente* dominio dello Stato, o sia del Sovrano sopra tutt' i beni compresi nel suo territorio, e distribuiti in private proprietà, ne deve venire in conseguenza ancora che lo Stato, o sia il Governo aver debba non solo ragione di esigere dai possessori in proporzione del frutto, che ne ritraggono, tutto ciò ch' egli giudica necessario alle occorrenze economiche, e politiche dello Stato, alla dignità del Governo, ed al mantenimento della magi-

stratura, e degli eserciti, sopra calcoli ch'egli solo può fare, relativi ai bisogni tutti dello Stato [*Nam neque quies gentium*, come dice TACITO, *sine armis*, *neque arma sine stipendiis*, *neque stipendia sine tributis haberi possunt*], ma eziandio di disporre specialmente degli stessi beni senza far torto al privato possessore, dove così convenga o al pubblico interesse, decoro, ed ornamento, o alla necessità, ed opportunità di difendere lo Stato, o in qualunque maniera la convenienza politica suggerire possa al Sovrano di usare di qualche fondo, casa, terreno, e checchesia d'altro spettante in proprietà ad un privato.

§. 10. Ma perchè in questo caso il diritto di eminente dominio non venga ingiustamente a collidere col diritto di proprietà spettante ai privati nella proporzione con cui devono questi concorrere nelle pubbliche, e politiche contribuzioni, la ragione stessa di giusta convenienza esige che venendo un privato obbligato a cedere, e rassegnare qualche suo particolare effetto stabile pel servigio dello Stato, e a disposizione del Sovrano, debba essere risarcito del giusto prezzo, e

dei danni che viene particolarmente a dover risentire ; perchè altrimenti verrebbe sbilanciata la proporzione geometrica , secondo la quale i sudditi devono contribuire alle occorrenze dello Stato . Il dominio eminente riguarda , e percuote in complesso, ed in massa tutt' i beni compresi in uno Stato , e non distintamente , e parzialmente ciascuno ; e perciò usandosi del diritto di questo eminente dominio a carico di un particolare , o di alcuni parzialmente, perchè così esiga la convenienza politica, ed economica dello Stato , e del Sovrano , è di preciso dovere che le Finanze dello Stato , che sono il risultato delle comuni contribuzioni debbano indennizzare il privato , o li privati per gli effetti loro , che hanno dovuto servire allo Stato , ed al Sovrano .

§. 11. Davide Hume saggio filosofo nei suoi discorsi politici sugl' interessi della Francia . persuaso che i maggiori vantaggi dello Stato civile ridondino in pro dei possessori, e proprietarj de' fondi , vorrebbe introdotto, e stabilito il sistema di taglieggiare i fondi , e le possessioni, e su queste gravitare dovessero i tributi , e li sussidj, per alleviare in

parte il commercio, e le arti tanto necessarie, ed utili allo Stato stesso. Imperciocchè la maggior estensione, che si poteva dare al diritto di proprietà, non dovrebbe oltrepassare il frutto, che per necessario sostentamento deve ciascun individuo ritrarre da' suoi beni, e quindi quanto più si trae dalla proprieta, dovrebbe spettare allo Stato, che mantiene, e garantisce il dominio ai proprietarj, e loro assicura il frutto delle loro proprietà dalla usurpazione altrui.

§. 12. La massima di Hume è giusta, e convenevole rispetto ai fondi, e possessioni, che fertili, e feconde per la qualità del terreno, e pel clima somministrano frutti abbondanti al proprietario, ma dove il clima, e la qualità de' terreni fanno che il frutto più all' industria, ed alla fatica de' coltivatori, che al terreno medesimo debbasi attribuire, le imposte prediali graviterebbero particolarmente sopra l' industria, la fatica, e la manopera de' Coloni. In questo caso l' economia politica dello Stato esigerebbe misure, e provvidenze, che non disanimassero l' industria, e l' attività de' coltivatori proporzionando le imposte al frutto, che, dedotto quan-

to si dovesse attribuire alla industria, ed alla manopera, potesse risultare dalla sola qualità del terreno.

§. 13. V' hanno degli Economisti politici, li quali saggiamente vorrebbero che il lusso specialmente contribuire dovesse ai bisogni dello Stato, ed a mantenere le sue finanze come il suco suo nutritivo, e vegetante. Chi abbonda oltre i comuni bisogni della vita civile, non è egli conveniente, ed equo che col suo superfluo contribuendo maggiormente nello Stato renda meno disagiata la sorte delle altre classi de' Cittadini? L'oro, e l' argento, che largamente si profonde in tanti articoli di lusso, d' intemperanza, e di mollezza, ed in stipendj di tanti inutili, ed oziosi mercenarj, perchè non dovrebbe in parte essere impiegato in profitto delle classi più utili alla società, coll' alleggerire il loro debito nelle contribuzioni, e nei tributi verso lo Stato? Le condizioni, alle quali la proprietà, e l' industria sono sottoposte alle imposizioni, appartengono al Diritto civile, ed in ciò che riguarda i doveri de' contribuenti, la Finanza deve riportarsi al Diritto penale. Ma questo non è luogo opportuno

per diffondermi per ora su questo ramo del Diritto pubblico, e politico, ed escirei dai confini prescrittimi da un semplice saggio di filosofia statistica.

CAPO XXII.

Del Diritto di Convenienza Politica rispetto alla Religione.

§. 1. Nello Stato politico due classi principali vi devono essere di stabilimenti, che abbiano relazione al suo buon governo, ed al retto ordine della disciplina civile, cioè stabilimenti meramente politici, e stabilimenti ecclesiastici; i primi diretti in maniera speciale al bene, ed alla felicità politica dello Stato, ed i secondi pel sostegno, e decoro della Religione, che tanto interessa lo Stato

nella docile subordinazione cui conduce gli uomini. La Religione è come il primo principio del buon ordine dello Stato, non potendo questo sussistere senza una Religione positiva, la quale supplisca alle imperfezioni del potere umano. La Religione pertanto va considerata anch' essa come una delle parti principali, anzi come il sostegno, e l' appoggio del Governo politico. Le persone però dedicate al servigio particolare della Religione, ed impiegate negli ecclesiastici stabilimenti non possono formare una classe talmente distinta, che non debba avere stretti, e naturali vincoli, e rapporti col sistema politico dello Stato. Questi vincoli, e rapporti, che annodati, e stabiliti dal sistema sociale prestabilito da DIO medesimo, la Religione non può, dirò così, che consacrarli, e vestirli di un sacro dovere, giacchè se la Religione vuole l' unione dell' uomo con DIO, quella nientemeno esige degli uomini tra essi; unione cui conduce lo spirito di fratellevole carità insinuato, ed inspirato dall' amabile Religione di GESU' CRISTO.

§ 2. Tutto ciò pertanto che per ispeciale divina istituzione non è di privata com-

petenza del Sacerdozio come diretto unicamente al fine spirituale, e soprannaturale, dovrà appartenere alla suprema Podestà legislativa, ed esecutrice del corpo politico. Di istituzione divina immediata non può dirsi riservato al Sacerdozio se non quello che da GESU' CRISTO medesimo è stato confidato, ed attribuito al ministero degli Apostoli, ai quali certamente nulla ha conferito il Divino Redentore di podestà, ed autorità sopra lo Stato politico de' rispettivi Imperi, Regni, e Principati, anzi col suo esempio medesimo mostrò la docile subordinazione che si deve avere alle supreme politiche Podestà.

§. 3. Le incumbenze spirituali conferite da GESU' CRISTO agli Apostoli, e per essi alli successori loro nel sacro Ministero, e nel Sacerdozio, sono precisamente: 1.° la predicazione della Dottrina Cristiana, e l'istruzione in essa: 2.° il culto divino, ed i sacri riti a questo appartenenti: 3.° l'amministrazione de' Sacramenti: 4.° la disciplina interna della Chiesa relativa al suo fine, ed oggetto spirituale, e soprannaturale. Il Sacerdozio adunque è il depositario per divina istituzione della Dottrina Evangelica, mini-

stro de' Sagramenti, e custode delle regole, e canoni apostolici risguardanti la disciplina della Chiesa. Tutto ciò pertanto che ha qualche rapporto temporale sia nei beni, sia nelle persone, sia nelle azioni delle medesime persone per far concerto col corpo politico, dovrà essere subordinato alla suprema Podestà politica, e da essa dipendere.

§. 4. La Sovranità civile, e politica, come si è già osservato, entra direttamente nel piano dell'economia della Divina Provvidenza creatrice, e quindi non vi dovrebb'essere difficoltà a dire che sia anch'essa di divina istituzione come voluta da DIO medesimo, avendo creati gli uomini con un istinto, ed irresistibile appetito naturale allo stato sociale, che per essi è il centro proprio della loro gravità morale. Per conseguenza non può esser esclusa, ed estranea la Sovranità come un mero umano, e profano stabilimento in tutto ciò che ha, ed aver può relazione colla Religione, e con i suoi sacri istituti, e riti, per quei provvedimenti che al bene della stessa Religione, concertato coll'interesse dello Stato, conducano.

§. 5. Coloro che pretendono di derivare

la Sovranità politica semplicemente da una ipotesi, ed immaginario contratto, e patto sociale, tentano di rovesciare la Sovranità da' suoi fondamenti più sicuri, e più sodi, e di spogliarla di quella sacra prerogativa, che le viene attribuita dal suo vero originario principio constitutivo. Il Cristianesimo, anzi che rompere, o indebolire il legame sociale, e detrarre dai diritti del Sovrano in tutta la loro estensione, analizzato ne' suoi divini precetti, e nelle sue santissime genuine massime, si comprende, e si rileva chiaramente quanto abbia anzi resa più solida l' autorità de' politici Governi, quanto osti direttamente nel suo vero spirito alle rivoluzioni, ed alle ribellioni, e quanto dolcemente formati, e piegati abbia gli uomini a quella docile subordinazione alle supreme Podestà, che deve constituire il carattere del vero Cristiano.

§. 6. Leggasi in Erodoto, ed in Diodoro, come ha osservato il Grozio, che i Re di Sparta, e li più antichi Sovrani dell'Egitto, e di altre Nazioni univano alla Sovranità il sommo Sacerdozio, ed erano gl' istitutori delle cerimonie religiose, ed i direttori del

pubblico culto reso alla Divinità. Romolo, e Numa furono i primi Re, ed i primi Sacerdoti di Roma. Augusto, e li suoi successori nell' Impero Romano fino a Graziano ritennero la dignità, ed il titolo di Pontefici Massimi, e come tali disponevano di ciò che spettava alla Religione. I Sovrani della China, e gli Incas del Perù furono sempre i sommi Sacerdoti negli Stati da essi dominati. Da tutto ciò null'altro si pretende dedurre, se non che la ragione, ed il sentimento naturale medesimo ci deve persuadere, e convincere della stretta relazione della Sovranità colla Religione per quella necessaria influenza che questa ha nel bene, nella prosperità, e nella tranquillità dello Stato politico. Giustiniano però ha confuso troppo spesso la superstizione colla Religione, e non ha distinti i doveri dell' uomo verso la Religione da quelli del cittadino, nè i reati meramente teologici da quelli che sono insieme civili.

§. 7. Non è già che si voglia attribuire al Sovrano il diritto di conoscere, e definire intorno oggetti puramente spirituali, che devono essere di competenza speciale della

Chiesa istituita, e fondata dal Divino nostro Salvatore, e del Capo visibile della medesima costituito suo Vicario da GESU' CRISTO. Ma non si potrà contrastare al Sovrano il diritto di conoscere degli effetti temporali derivanti dalla esecuzione delle definizioni della Chiesa, e del suo Capo, relative alla pubblica tranquillità, ed alla ragione di Stato. Non può essere conveniente che sotto lo specioso, e mendicato pretesto di definizioni, e provvidenze spettanti a' soli oggetti, e fini meramente spirituali, un Sovrano debba tollerare, e dissimulare che nel suo Stato s'introdano *Bolle*, e *Brevi*, senza che egli debba conoscere l'oggetto, ed il soggetto dei medesimi, ed esaminare l'influenza loro nella politica convenienza dello Stato.

§. 8. La Religione è una molla così elastica, e forte, che troppo compressa può eccitare una pericolosa convulsione in tutto il corpo politico, cosicchè le leggi delle sensazioni dipendono non di rado più che dalla Fisiologia, dalla Teologia. Pur troppo si è veduto dalla storia de' tempi scorsi, che il bene, che dalla Religione ne dovrebbe venire allo Stato politico, la superstizione lo ha non

solo impedito, ma convertito anzi in danno dello Stato stesso, della sua tranquillità, e sicurezza. Filippo II. Re di Spagna ha perdute le provincie del Belgio, perchè coll'intrudervi specialmente il così detto *Tribunale d' Inquisizione* volle usare violenza alla religione di quei popoli. Quante altre rivoluzioni, e sconvolgimenti di Stati non ha egli cagionato un soverchio zelo di religione, che troppo spesso è un pretto fanatismo superstizioso sempre ripugnante allo spirito delle mansuetissime, e soavissime massime del Vangelo? La Religione, disse, colla filosofia del buon senso naturale, Cicerone nel libro primo delle Leggi, *non metu, sed ea conjunctione, quae est homini cum Deo, conservandam puto.* = *Neminem ad fidem cogendum*, è sentenza di S. Agostino, *caeterum totum negotium severitati, et misericordiae divinae relinquendum esse.* Questa massima non può essere più conveniente alla tranquillità, e quiete dello Stato politico, nello stesso tempo che è propria del vero spirito della Chiesa Cristiana, cui ripugna assolutamente il fanatismo, e la superstizione.

§. 9. Nella Legislazione civile, e penale si fa un uso particolare della Religione per dare un grado di forza maggiormente imponente al giuramento, e per appoggiare a più soda base la confidenza reciproca degli uomini. Il *giuramento* quindi contiene due vincoli differenti, cioè il *religioso*, ed il *civile*, e *morale* della fede umana. Da questi due vincoli ne viene che lo spergiuro si vuole sottoposto alle pene, che impone la Religione ed alle pene insieme legali, ed allo sprezzo degli uomini. La maggior forza però desume il giuramento, e la deduce, quando il vincolo religioso vada unito, e di concerto col vincolo civile, e morale; e vieppiù quindi impone dove sia concertato colla pubblica opinione, e col pubblico interesse, ed utilità, ed appoggiato alla sanzione popolare. Ha quindi il giuramento pochissima, anzi nessuna efficacia, dove l' opinione pubblica agisca in senso contrario, e non lo sostenga, e non lo consideri di qualche importanza. La debolezza morale del giuramento deriva singolarmente dall' abuso di esso, esigendolo sopra frivolezze, per motivi triviali, ed indecenti, e molto più si avvilisce in quei

casi, nei quali la giustizia, e l'umanità facciano anzi un merito di averlo violato. Lo spirito umano sa ben comprendere, benchè confusamente, che DIO per le sue perfezioni medesime non potrebbe ratificare leggi, patti, ed obbligazioni frivole, inette, ingiuste, e ripugnanti al buon senso, ed alla sana morale. L'uomo presuntuoso esigendo il giuramento sembra arrogarsi un' autorità sopra DIO medesimo, pretendendo da esso che debba imporre la pena, e sottoporre ad essa chi violasse la promessa, e fede, che si è voluta da lui esigere, e che spesso si è estorta con mezzi illeciti. Ma in ogni modo, ed in ogni caso chi può sapere, ed accertare che DIO abbia accettata la promessa, e la fede sotto il suo nome giurata, per far reo di pena avanti la di lui giustizia chi vi contravenisse? Questo è un riflesso che rende equivoca, ed inefficace la forza del giuramento nel vincolo religioso, e quindi tolte le pene civili, e legali, va il giuramento troppo spesso a consistere, e terminare nelle sole formalità, e cerimonie senza una vera fede nè data, nè ricevuta.

§. 10. Il Diritto di convenienza politica

ha nella tolleranza esperimentato il miglior espediente, e più salutare alla conservazione del pacifico, e quieto sistema dello Stato. Il sistema di tolleranza oramai adottato da tutti li popoli colti, ed illuminati, ha sradicati i pregiudizj del fanatismo, ed estinto quell' odio religioso, che un tempo divideva non solo le nazioni, ed i popoli tra essi, ma eccitava le più accanite fazioni, e partiti tra gli abitanti, e cittadini di una medesima provincia, e città. Fra il tollerare, e l' approvare una Religione passa moltissima differenza. Si è veduto per esperienza che qualunque Religione repressa, ed oppressa, può divenire reprimente, ed oppressiva, tostochè nella sua forza elastica può prevalere alla forza che la reprime, ed investire la Religione stessa, che ha usato di questa forza contro di essa. La Germania, il Belgio, e l' Inghilterra specialmente hanno date prove chiare di questa verità. L' intolleranza religiosa è stata pur troppo la sorgente di tante guerre, e la causa di tanto sangue sparso. La Francia, la Spagna, la Germania, e l' Inghilterra ancora inorridiscono, e fremono alla memoria delle orribili discordie, e disordini eccitati dalla intolleranza religiosa.

§. 11. Nel proclamare nel nostro Regno d' Italia, e nell' essere stabilita dalla Costituzione la Religione Cattolica per la Religione dello Stato, giacchè dove v'ha libertà di coscienza, e spirito di tolleranza, debb'esservi pure una Religione Nazionale, l'illuminato, e provvidissimo nostro SOVRANO ha voluto soddisfare al voto comune con onorare quelle sagge istituzioni, che quanto rispettabili, e sublimi per la loro origine, e fine, altrettanto utili sono per l' ubbidienza, che impongono alle leggi, per la docile subordinazione alle supreme Podestà, che prescrivono, e per la parte che hanno nella morale pubblica, e privata, e nella influenza immediata nel buon essere sociale, e politico. Ma nel tempo stesso relativamente all'esercizio del Culto non doveva il Sovrano rinunciare a quelle inspezioni, che in uno Stato ben costituito, ed organizzato dev'egli esercitare per la conservazione, ed indennità degli originarj diritti politici, e per la tutela de' Popoli, dei loro interessi, e della loro tranquillità.

§. 12. Per questi oggetti pertanto è stato istituito il Ministero del Culto, e sono a que-

sto attribuite le incumbenze, e facoltà che si hanno dal Decreto 25. Giugno 1802. confermato successivamente dalla Maestà del Nostro Augusto Reale SOVRANO. Queste incumbenze, e facoltà attribuite al Ministro del Culto furono ricevute, e riguardate dagli uomini saggi, ed imparziali, non già come innovazioni pregiudicievoli alla Religione, ma come massime savissime, e regolamenti già preesistenti ne' primieri sistemi governativi, che furono giustificati dal miglior effetto, e da una ben'intesa armonia tra la Podestà politica, e l' ecclesiastica. Le attribuzioni del Ministero del Culto di fatti si hanno niente meno quasi tutte con una identità di principj nelle istruzioni segrete che la religiosissima Imperatrice Maria Teresa col Dispaccio delli 23. Giugno 1768. per base, e norma direttrice delle operazioni relative a materie ecclesiastiche ha date alla così detta Giunta Economale di Milano. Un' abitudine di pensare contratta dagli aviti pregiudizj prevale sulla riflessione, e sul criterio, fa travedere nelle più sagge, e più utili provvidenze, e nello sviluppo di un nuov'ordine politico innovazioni odiose, e ripugnanti al senso mo-

rale medesimo ; così è avvennto presso taluni , specialmente nella istituzione del Ministero del Culto .

§. 13. Fu già un solenne paradosso , e un paralogismo insieme l'opinione di alcuni Canonisti , per cui pretendevano che le ecclesiastiche persone, e gli Ordini , e Corpi Religiosi non fossero subordinati , e soggetti alla Podestà politica , e civile , ed alle sue leggi , e che questi da un' altra Podestà distinta dovessero per l' istituzione loro dipendere . Questo era un supporre , e stabilire uno *Stato* in seno , e nel corpo di un'altro *Stato* ; assurdo , inconcepibile in ogni senso, di cui non erano capaci che quei fanatici Canonisti , de' quali disse fino da suoi tempi Ciro da Pistoja , che *fecerunt sibi jura pro lubitu voluntatis suae propter ambitum saecularis jurisdictionis usurpandae* . Non si può negare che l' accennata opinione di alcuni Canonisti accreditati presso il volgo superstizioso non abbia ne' tempi meno illuminati messa in contraddizione , e collisione colla sovrana Podestà politica , e civile , la Podestà ecclesiastica , e ne siano quindi derivate tante acri discordie, e turbolenze, che

sconcertarono l' armonia degli Stati, ed eccitarono guerre interne, ed esterne. Questa stravagante opinione, che fu già sino dall'epoca di S. Bernardo da questo contraddetta, e successivamente impugnata dai più dotti, e savj Canonisti medesimi, screditata già da qualche tempo nelle stesse scuole, non ha più alcun fanatico Canonista, che pretenda sostenerla.

§. 14. I disordini, che sono derivati dalla soverchia moltiplicità degli Ordini, Collegj, e Corpi religiosi in disdoro della Religione medesima, non meno che con sconcerto, e pregiudicio della tranquillità, e disciplina politica, dovettero finalmente aprire gli occhi ai Sovrani, e risvegliare la stessa provvidenza per prescrivere loro certe leggi, e certe condizioni, sotto le quali, e non altrimenti si permetta la loro esistenza nello Stato rispettivo. L' esistenza morale, e civile in fatti di questi Ordini, Collegj, e Corpi addetti in ispecial modo al culto religioso, in senso politico non potrebb' essere che precaria in uno Stato, poichè la sola Podestà politica può dar loro per gli effetti civili una legittima

esistenza morale, finchè la convenienza politica dello Stato lo permetta.

§. 15. Le prime istituzioni degli Ordini, Corpi, e Collegj religiosi, sebbene abbiano un'epoca per lo più che si riferisce a' tempi meno illuminati nella politica, avranno avuto, io non dubito, ottimi oggetti, e le costituzioni, sulle quali saranno stati da principio stabiliti, avranno avuto per base un giusto zelo, e fervore religioso; ma anche questi furono soggetti ai periodi comuni a tutte le umane istituzioni, cioè principio, stato, e decadenza. Quindi è che il rilassamento successivo, gli abusi, e le corruttele introdotte hanno resi alcuni di questi Ordini, Corpi, e Collegj inutili, e fors' anche pregiudizievoli alla Religione stessa, ed allo Stato. Per il che il Diritto di convenienza politica ha messa in vista la necessità di purgare lo Stato dei seminarj di tanti fuchi, che oziosi ingojano i frutti delle industrie, e delle fatiche altrui.

§. 16. La città di Napoli chiese al Re di Spagna, già suo Sovrano, l' abolizione delle Cappelle, e degli Oratorj delle Arti, *siccome vivajo di poltroneria, e di vizj*,

secondo che si legge ne' capitoli, e privilegj della detta Città. Il Reale Consiglio di Castiglia suggerì al Re Filippo IV. pel soverchio numero delle Confraternite l'abolizione delle medesime. Le Confraternite, benchè da principio istituite per oggetti di pietà, e di divozione, sono degenerate alcune volte in abusi, in disordini, ed in raunanze regolate più dall' interesse, e dall'ambizione, che dai motivi di vera Religione: ma considerando queste sotto un punto di vista politica, v'ha sempre il pericolo che servire possano di colorati pretesti ad assemblee, e conventicole, le quali ragionevolmente debbano adombrare i Governi per la loro sicurezza, tranquillità, e buon ordine. I tumulti, e le sedizioni derivate da sì fatte clandestine assemblee, e radunanze palliate collo specioso manto della Religione, non sono senza esempio nella Storia.

§. 17. Non si deve dissimulare che alcuni Ordini, Società, e Corpi religiosi diretti massimamente alla istruzione, ed educazione della gioventù, ed a promovere con giusto zelo la vera pietà cristiana, sorvegliati dal Governo possano essere non solo utili,

ma necessarj ancor allo Stato medesimo e in riguardo alla Religione, e in riguardo alla Politica. Il vuoto (mi si permetta questa digressione suggeritami dalla memoria di un Istituto, che tanti uomini insigni, e grandi produsse in tutte le scienze) lasciato dalla Società de' Gesuiti, rispetto specialmente alla istruzione, ed educazione sì cristiana, che civile della gioventù, la fanno tuttora da taluni de' più costumati, e savj uomini, e dentro, e fuori dell' ITALIA, desiderare sopra i creduti pregiudizj che cagionarono la sua soppressione, e resero sospetto lo spirito con cui era governata. Forse che sottoposta a nuovo più maturo, e più imparziale esame la sua causa, potrebbe risultare per l'accennata Società una apologia, che togliesse i pregiudizj, per li quali fu soppressa, e la rendesse presso l' illuminato Eroe nostro SOVRANO più accettevole. Ma chi meglio di questo Eroe medesimo, che trascelto dalla provvidenza di DIO, dalla massa intera del genere umano per fornirlo della copia degli eccelsi suoi doni, non ci dà il pari nell'elevatezza del pensare, nella vastità dell' immaginazione, nella finezza del giudizio politico, la Storia tutta antica,

e moderna, e che ha saputo fissare allo sviluppo della catastrofe politica dell' Europa un grado così eminente, che lo rende l' ammirazione della generazione presente, e delle future, potrebbe conoscere, e giudicare della causa del famoso Istituto de' Gesuiti?

CAPO XXIII.

Del Contratto di Matrimonio.

§. 1. Il Matrimonio, come un oggetto che tanto interessa la prosperità, la tranquillità, ed il buon ordine dello Stato politico, non può essere abbandonato alla sola ecclesiastica disciplina ne' suoi rapporti colla Religione per le necessarie leggi del suo regolamento, e per determinare le condizioni della sua validità, e della legittima sua forma. Il Matrimonio è essenzialmente un pretto

contratto naturale, e civile, e quindi subordinato alla podestà legislativa del Sovrano per essere primieramente regolato secondo le civili, e politiche leggi della economia, e del buon ordine dello Stato, perchè poscia mediante la sacra Liturgia divenir potesse il soggetto, e la materia di quel *Sacramento*, con cui dalla Religione viene suggellato il contratto. Tutte le antiche tradizioni convengono nell' attribuire ai Sovrani i regolamenti spettanti alla unione dell'uomo colla donna, e dalle leggi da tutt' i popoli civili osservate si deduce quanto i Legislatori abbiano avuto a cuore di proteggere il Matrimonio.

§. 2. Confuse insieme le istituzioni civili, e le istituzioni ecclesiastiche, e religiose massimamente dopo i *Capitolari* di Carlo Magno, di Lodovico, e di Lotario, non si ebbero per gran tempo idee precise, e chiare intorno il Matrimonio, la di lui essenza, e li di lui caratteri. Quindi ne veniva che il Sacerdozio, e l' Impero si trovassero spesso in contraddizione, ed in contrasto quando si trattava di leggi, e di giudizj intorno una sì importante materia. Niente però era più facile di formare giuste, e precise idee del Matri-

monio, rimontando all' epoca della sua prima origine, ch' è quella della creazione, per cui ha preceduto ogni legge positiva, e deve la sua origine alla costituzione medesima del nostro primo essere. Non è adunque in se stesso nè un atto civile, nè un atto religioso, ma un atto naturale, ch' essendo stato prima un oggetto serio dell' attenzione, e providenza della civile legislazione, venne poi dalla Religione successivamente santificato coll' impronto del sacramentale suggello. GESU' CRISTO non ha cangiato il contratto di Matrimonio in un Sacramento, ma ha bensì istituito un Sacramento per santificare questo contratto stesso; e in questo aspetto può essere un tal contratto sottoposto al regolamento ecclesiastico, senza pregiudizio però di quel carattere di vero contratto, di cui secondo le leggi civili era già da prima rivestito il Matrimonio, come convengono gli stessi più dotti Teologi, e Canonisti.

§. 3. La Giurisprudenza Romana, dove tratta del Matrimonio, avendo confuso l' ordine fisico della natura comune a tutti gli altri animali con il diritto naturale fondato sopra li rapporti che esseri ragionevoli, e li-

beri devono avere tra essi, fu messo in quistione il carattere di moralità nel matrimonio considerato puramente nell' ordine naturale; quindi questo carattere da taluni si pretese dedurre non altrimenti che da quello di Sacramento, a cui il Matrimonio fu innalzato da GESU' CRISTO, per così sottoporlo alli soli Canoni della Chiesa nelle necessarie solennità, che lo rendono legittimo, e valido. Invalse pertanto l' errore presso li Canonisti dopo il secolo VIII., specialmente di non distinguere nel Matrimonio il contratto dal Sacramento, benchè due cose sieno queste affatto separate, e distinte.

§. 4. Considerato il Matrimonio in quel solo appetito, e piacere ingenito in tutti gli animali, che spinge un sesso verso l' altro, non può appartenere che all' ordine fisico della natura; considerato però nella libertà di scegliere, e di preferire una persona più che un' altra pel dovere di determinare il proprio amore, e fissarlo sopra il sol oggetto preferito e nei riguardi, nei doveri, e nelle obbligazioni scambievoli, che derivano dalla maritale unione tra esseri ragionevoli, e sensibili, il Matrimonio appartiene al di-

ritto di natura come contratto per i vincoli che stringono reciprocamente li due conjugi uno verso l' altro, e per le comuni obbligazioni successive tra essi verso coloro ai quali hanno dato col loro congiungimento l'essere. Ma in quanto il Matrimonio è insieme ordinato al ben politico, deve necessariamente soggiacere alla direzione delle leggi civili, e politiche.

§. 5. Questo contratto pertanto ha potuto essere modificato, e regolato dalle leggi civili dello Stato politico per quella diretta influenza che un tal contratto deve aver nell' interesse del buon ordine, della disciplina, e della prosperità dello Stato politico. La solennità, la pubblicità, e le altre condizioni stabilite dalle leggi civili alla validità de' Matrimonj hanno per oggetto di prevenire li congiungimenti vaghi, ed illeciti, che tanto pregiudicano alla propagazione della specie, di accertare la legittimità de' figlj, e di assicurare il libero consenso de' contraenti.

§. 6. Dopo le opportune provvidenze prescritte da Costantino I. Imperatore Cristiano, risguardanti il Matrimonio, Giustiniano vedendo che l' ommissione delle cautele ne-

cessarie per comprovare il libero mutuo consenso delle parti contraenti, dava talora luogo in qualche maniera al concubinato, nel capo IV. della sua Novella LXXIV. stabilì alcune regole di contrarre legittimamente i Matrimonj. La nullità de' Matrimonj de' figlj di famiglia senza il consenso de' genitori, la condizione necessaria nelle persone per contrarre un legittimo Matrimonio, le cerimonie, e li riti senza i quali non possono essere celebrati validamente i Matrimonj, la determinazione delle cause per le quali si possa recedere dagli sponsali, gl'impedimenti civili, e naturali, ed altre utili provvidenze intorno ai Matrimonj sono tutte state stabilite dalle leggi imperiali, come si comprova chiaramente dal Codice di Teodosio, e di Giustiniano, dalle novelle costituzioni del medesimo Giustiniano, e di Leone, e dalli capitolari di Carlo Magno, e suoi successori, senzachè la Chiesa in que' tempi, nè poscia abbia mai riclamato. Nel Codice Diplomatico del Leibnizio si leggono due atti solenni, nei quali l' Imperatore Lodovico il Bavaro condanna come un attentato alla sovrana sua autorità imperiale la dottrina, e

l' opinione che attribuisce ad altra podestà che alla sua il diritto di dispensare, e giudicare intorno la validità, e liceità de' Matrimonj.

§. 7. Da tutto ciò si raccoglie che il Matrimonio, come contratto, dovette sempre essere regolato dal diritto privativo de' Sovrani, poichè le regole, e le formalità necessarie a convalidare il Matrimonio come contratto, donde nascono i diritti, e le azioni civili, non hanno certamente per oggetto un fine soprannaturale, e spirituale, ma umano, e civile. Così convengono li più savj, li più sensati, e dotti Canonisti medesimi, e Teologi della Chiesa Cattolica. Il Legislatore deve occuparsi ancora rispetto al rito sacro in dettaglio per le relazioni reali, e di opinione di esso alla generalità de' cittadini, sia per serbargli la convenevole sua parte, sia per sottrarne quell' efficacia, che non è sua propria, sia per accordare le civili massime, e pratiche colle opinioni, ed abitudini religiose, in maniera che non vengano a collidersi.

§. 8. Se è adunque del diritto de' Sovrani il prescrivere quelle leggi ch' essi sti-

mano per la prosperità, pel buon ordine, ed economia politica de' loro Stati, convenienti, ed utili intorno il contratto di Matrimonio, sarà per conseguenza di diritto pure de' Sovrani il dispensare da esse secondo i tempi, le circostanze, ed il miglior bene, ed ordine politico, come il celebre, e dotto Canonista Van-Espen, trattandosi appunto delle dispense matrimoniali, con altri ancora, ha insegnato; non potendosi mettere in quistione, secondo il citato Canonista, che *qui legem tulit, possit legem tollere, aut justa causa interveniente dispensare*. Abbiamo in fatti presso Cassiodoro una formola delle dispense matrimoniali, che si concedevano dai Sovrani, e di questa formola si servì l' Imperadore Lodovico il Bavaro nella dispensa da esso accordata a *Margherita Duchessa di Carintia, e Contessa del Tirolo* pel suo matrimonio col *Marchese di Brandeburgo*. Col dispensare la Podestà politica dal rigore delle leggi un Matrimonio, in certi casi non fa che agevolare un contratto da celebrarsi avanti l' Ufficiale Civile, il quale deve poi essere il soggetto, la materia del Sacramento, mediante la benedizione del sagro Ministro della Religione.

§ 9. I Matrimonj tra persone di diversa religione, o sia di disparità di culto, non opponendosi punto alle leggi divine, e naturali, sono anzi conformi a quel salutare spirito di tolleranza, che ora mai si diffonde in tutte le nazioni, e popoli colti, presso i quali la Religione non è guasta dal fanatismo, e dalla superstizione. La Religione in se stessa tra Cristiani, ed in riguardo al suo Divino Istitutore è sempre una sola, perchè nel suo principal oggetto cospira nel culto del vero DIO, e nella credenza dei misteri sacrosanti della redenzione nostra operata da GESU' CRISTO. La differenza consiste nella maniera, e forma esteriore del culto religioso, nella solennità de' riti, ed in alcuni dommi spettanti a quella fede, che è tutta diretta al fine soprannaturale di conseguire l'eterna felicità di una vita futura. Gli errori, e gl' inganni pertanto di quei Cristiani, che a questo riguardo si scostano in qualche parte dalle verità insegnate dalla Cattolica Chiesa, nulla influire possono nel politico sistema, e nella tranquillità interna, ed esterna dello Stato, come concentrati nelle speculative opinioni di ciascun indivi-

duo qual uomo, e non qual cittadino, relativamente al fine soprannaturale cui è diretta la Religione.

§. 10. La concordia socievole, e l'armonía civile nei popoli sudditi, comunque per accidente discordi in certe massime di disciplina religiosa, e di culto, che tanto direttamente influisce nella prosperità, nella tranquillità, e nel buon ordine dello Stato politico, esige necessariamente per diritto almeno di convenienza politica una positiva legge, che sorpassando i pregiudizj, ed opinioni volgari, stabilisca nella liceità de' Matrimonj tra persone di diverso culto il diritto di *Epigamía*. Non è l'uniformità di culto, e di religione, che deve formare la felicità delle unioni conjugali, ma la mutua inclinazione, la somiglianza di carattere, e la tenerezza reciproca tra li conjugati, consecrata dalla virtù morale, e fomentata dalla naturale libertà di scegliersi il consorte secondo l'istinto del proprio genio, e non a seconda dell'altrui interesse, ambizione, e viste economiche.

§. 11. Cade in acconcio di riflettere ancora che la sola convenienza privata delle

famiglie nello stabilimento de' Matrimonj non può sempre conformarsi alla convenienza politica diretta al bene, alla tranquillità dello Stato, ed a mantenere in esso l' equilibrio della libertà civile. L' esperienza c' insegna che li Matrimonj appoggiati alla sola convenienza privata delle famiglie combinata dalle sole viste di ambizione, e d' interesse, di affettate alleanze, e di partito, hanno spesse volte unite in nodo maritale persone discordi, e differenti di genio, d' indole, e di carattere, dalle quali non si può temere che una prole generata dal contragenio, e dalla necessità, la quale non può sortire che inclinazioni guaste, ed un' indole torbida, maligna, ed inquieta. L' oggetto della sola convenienza privata delle famiglie ne' Matrimonj, per cui non di rado si sono uniti due sposi senza conoscersi, e si trovano obbligati a vivere insieme senz' amarsi, è quello che produce le discordie nelle famiglie, e le divisioni tra conjugati, li quali nella deformità di carattere, e d' indole, la virtù non sempre ha la forza di conservare uniti. Ella è osservazione pratica de' Fisici che li figlj procreati da un vicendevole spirito di tenerez-

za, e di affettuosa reciproca inclinazione, e genio tra genitori, per lo più riescono di un carattere, e di un' indole dolce, e docile, e di un cuore magnanimo, e sensibile. Il consenso de' genitori per rendere valido il Matrimonio de' figlj, se per giusta convenienza la legge lo deve esigere, una provvidenza si fa necessaria nel caso pratico che per mero puntiglio, per motivi di puro interesse, e per oggetti di sola ambizione, irragionevolmente i genitori ricusassero il loro consenso al Matrimonio de' figlj. In questo caso sembra opportuno che l' autorità politica, e civile del Giudice, cui competesse di conoscere, e decidere delle ragioni del dissenso de' genitori, dovesse supplire. In Germania per combinare ne' Matrimonj l'orgoglio, ed il fasto delle famiglie colla felicità domestica, erano in uso li Matrimonj così detti *della mano sinistra*, nei quali la donna acquistava qualche diritto, e prerogativa di moglie; ma nè essa, nè i suoi figlj potevano aspirare al nome, ed al rango della famiglia. Nel Codice di Federico Re di Prussia furono questi Matrimonj proibiti, riservandosi però il Re di dispensare nei casi particolari.

§. 12. Il divorzio considerato anche sotto il solo punto di convenienza politica può avere i suoi convenienti, ed inconvenienti. Per una parte si vuole troppo inconveniente l'abbandonare con grave scapito del buon costume, e della stessa civile disciplina il cuore dell'uomo a' suoi capricci, alla sua incostanza, ed allo sfogo di quella passione stessa, che spesse volte è eccitata da passaggeri oggetti, il fomentare li disgusti domestici per servire di motivi al divorzio, che altronde per lo più sarebbero prevenuti dalla persuasione dell'indissolubilità della unione conjugale, ed il compromettere col divorzio l autorità maritale, e paterna, ed il governo domestico. Si dice ancora che la propagazione regolare della specie umana ella è più assicurata dalla confidenza di due sposi indissolubilmente uniti, che dalle unioni, le quali passaggeri disgusti, e dissapori renderebbero precarie, ed incerte, e che la prosperità, e buon ordine della società generale esiga essenzialmente la stabilità, e fermezza delle famiglie, le quali sono le prime di tutte le società, il germe, ed il fondamento degli Stati politici, cosicchè l' indissolubilità

de' Matrimonj sembra il voto della natura medesima.

§. 13. Per la convenienza politica all'incontro del divorzio si adduce che l' indissolubilità del Matrimonio distrugga la dolcezza del nodo maritale, e lo renda anzi un giogo duro, e pesante; che con stringere troppo questo nodo si venga ad indebolirsi, e logorarsi; che le dissensioni, le discordie, e la dissonanza di umore, e di carattere tra marito, e moglie mettano a rischio le loro vite in faccia alla perpetuità del loro vincolo conjugale; che li conjugi disgustati uno dell' altro senz' adempire all' oggetto, e fine del Matrimonio si danno facilmente al libertinaggio d' illeciti congiungimenti con grave sconcerto delle famiglie, e della politica disciplina, e buon ordine; che in conseguenza l' indissolubilità assoluta del Matrimonio si opponga egualmente al bene reale delle famiglie, come al bene generale dello Stato.

§. 14. La legge coll' ammettere il divorzio non intende che di prevenire li disordini dannosi alla società, prescrivere limiti alle passioni, ed agli abusi, de' quali non è possibile togliere interamente la causa, procu-

rare la tranquillità, la sicurezza, e la felicità delle famiglie, che tanto interessa il buon ordine, e la disciplina politica dello Stato medesimo, e ridurre i Matrimonj ad una perfetta armonia, e concordia, che direttamente influisca nel carattere, nell' indole, e nello spirito della prole medesima.

§. 15. La quistione pertanto intorno al divorzio non può essere che civile, e politica, e si riduce al calcolo degl' inconvenienti, e de' vantaggi, che devono risultare dal divorzio medesimo considerato sotto un punto di vista politica. Per rettificare questo calcolo devono venire in considerazione li costumi, il carattere, la situazione politica, e religiosa della Nazione, e quelle comuni opinioni, che meritano di essere rispettate, e che derivano specialmente dai dommi della Religione dominante. Non è da esaminarsi se il divorzio sia in se stesso buono, ma se sia conveniente che la legge civile, e politica interponga il suo potere, e la sua autorità dove si crede che possa legittimamente praticarsi.

§. 16. Il reciproco consenso de' conjugati a taluni è sembrata una ragione pel divorzio, col principio, che essendo il Matrimo-

nio un contratto di società, questo, secondo le massime, e la teoria di diritto, non dovrebbe essere eterno, e indissolubile, così che li socj con vicendevole consenso non possano discioglierlo. Il Matrimonio non è una società ordinaria, e da pareggiarsi alle altre. Una società, è il Matrimonio, instituita dalla natura medesima, e regolata dalle sue leggi nella necessità della propagazione dell' uman genere, che entrò quindi direttamente nel disegno della creazione, e nell' ordine relativo prestabilito dal Creatore. Le società ordinarie hanno i loro oggetti determinati arbitrariamente dalla volontà dell' uomo, ma l' oggetto della società maritale è determinato invariabilmente dalla natura medesima. In questa li beni entrano indirettamente, e per accidente, la sua essenza essendo l'unione delle persone; quando in quelle non si tratta che della comunicazione de' beni più o meno limitata, e della partecipazione de' frutti dell' industria, e della fortuna tra socj. Nella società matrimoniale entra l' interesse dello Stato politico, e della società generale del genere umano, per cui anche nel solo senso politico non può sciogliersi da' conjugati col

semplice reciproco loro consenso, senzachè le leggi civili intervenire debbano per motivi dedotti da questo stesso interesse a discioglierla.

§. 17. Nel Codice NAPOLEONE prescritto per legge comune del Regno d' Italia si permette che li conjugati per reciproco consenso possano dimandare il loro divorzio. Ma saggiamente, ed opportunamente vi sono apposte, ed ingiunte tali condizioni, e formalità, per le quali non è da temersi così facilmente che l' abuso del reciproco consenso per effetto di mera volubilità possa rendere famigliari i divorzj, e profanare nella Religione Cattolica il Sacramento a cui è innalzato il contratto di Matrimonio. A taluni è sembrato non pertanto che permettendo il Codice di poter sciogliere un Matrimonio col reciproco consenso de' conjugi, comunque sotto rigorose, e strette condizioni, e formalità, venga la Religione Cattolica, che è dichiarata la Religione dello Stato, lesa, ed offesa; ma se si riflette che dal Regno d' Italia non è proscritta ogni altra religione, e culto, in cui per massima il divorzio è ammesso, era necessario a questo riguardo, che

la legge fosse generale, e non circoscritta al solo culto cattolico.

§. 18. Non ostanti le leggi Regie di Romolo, e quelle delle XII Tavole, che permettevano il divorzio, Dionigi *d'Alicarnasso*, Valerio Massimo, ed Aulo Gelio asseriscono che pel tratto di più di cinque secoli non si vide presso i Romani alcun divorzio, come ripugnante allo stesso buon senso naturale. La corruzione de' costumi, secondo l' osservazione di alcuni Scrittori, fu quella che lo fece successivamente mettere in pratica. Non ostante che la Religione Cattolica siasi stabilita nell' Impero Romano, il divorzio sino al IX. secolo dell' epoca Cristiana non fu formalmente riprovato per impulso di quei principj intorno la natura del Matrimonio, che la Religione fece adottare. Dovunque pertanto la Religione Cattolica è stata dominante, e che in conseguenza le istituzioni religiose si unirono colle civili con quell' armonia che la convenienza politica esige tra esse, la legge civile dovette riconoscere indissolubile il Matrimonio, perchè tale lo voleva la Religione, ch'era una legge anch'essa dello Stato.

§. 19. Il Legislatore col prescrivere le

provvidenze opportune intorno il divorzio nelle sue leggi non intende opporsi, e contrariare alla sentenza religiosa dell'indissolubilità del Matrimonio, nè decidere un punto di coscienza. Poichè la libertà de' Culti venne dalla convenienza politica adottata, e creduta necessaria alla tranquillità, al buon ordine, ed alla prosperità dello Stato civile, il Legislatore non deve circoscrivere le sue leggi alle massime, ed alli principj religiosi di un solo culto particolare, e distinto. Tutte le dottrine de' Culti fuori del Cattolico favoriscono il divorzio, e l' autorizzano. Fra li Cattolici stessi non mancano coloro che opinano per la convenienza del divorzio. Un interessante oggetto adunque doveva essere nella Civile Legislazione il divorzio per quelle provvidenze specialmente che tolgano, e prevengano il pericolo, che il libertinaggio, frutto della incostanza, e leggerezza umana, non succeda in luogo del Matrimonio medesimo; che un mero passaggero capriccio, e speculazioni di una vile avidità non siano l' oggetto del divorzio, e che la legittimità, lo stato, ed i diritti de' figlj già generati nel Matrimonio, col divorzio non venguno com-

promessi. La legge non fa che permettere il divorzio nei casi da essa contemplati, e non obbliga punto. Ognuno adunque è in piena libertà di attenersi intorno il divorzio, e la liceità del medesimo, a quelle massime, ed a quei principj, che la propria religione, e la propria coscienza morale gli suggerisce, e prescrive.

CAPO XXIV.

Del Diritto di Convenienza politica intorno le Dottrine che s'insegnano, e le opinioni che regnano nello Stato.

§. 1. Lo stato morale de' sudditi nel formare il cuore, e lo spirito loro per il comune accordo, e concerto colle leggi, e collo scopo del Governo, e per la necessaria uniformità nelle massime, nei princi-

pj, e nelle idee della moralità civile, e politica, richiama in ispecial modo la vigilanza del Governo, e del Sovrano. Platone, parlando dell'uomo, riflette, che *si cum natura felici rectam quoque disciplinam fuerit assecutus, in divinissimum, mansuetissimumque animal solet evadere*. Gli appetiti, ed istinti della volontà, principio di ogni umana azione morale, dipendono direttamente dalle idee, che ciascuno si va formando del bene, e del male, ond' è che la opinione regola, e stabilisce la moralità civile, e politica, e che un primo errore, che l' ignoranza, ed il pregiudizio accrediti, va a servire di base al sistema morale, e politico. Il giogo dell' autorità addossatoci una volta diviene troppo spesso un legame della libertà del sentimento.

§. 2. Per condurre gli uomini ad una docile subordinazione alle Leggi, al Governo, ed al Sovrano, il mezzo più efficace è quello della ragione, che istillata dolcemente nei loro cuori forma un abito, che modera le passioni, e dirige la volontà stessa. Se il timor solo prodotto dalla forza dovesse costringere, ed obbligare alla obbedienza, ed alla

subordinazione gli uomini, questi riterrebbero quella morale elasticità, che può respingere, e resistere alla forza stessa, e rendere l'obbedienza, e la subordinazione soltanto precaria. *Vulgus*, giusta Cicerone, *ex veritate pauca, ex opinione multa aestimat*.

§. 3. Le idee, e le opinioni morali, le quali abitualmente s'imprimano nello spirito, hanno tanta influenza, e virtù sul cuore degli uomini, che il Legislatore, ed il Sovrano non deve trascurarle, e disprezzarle, per procurare di conformarle all'interesse, e buon ordine politico, ed alla sicurezza, e tranquillità dello Stato. *Utres inanes*, disse Socrate, *distendit ventus, stultos autem opinio*. Le opinioni nel contrasto, e nella contraddizione fermentando, vengono molte volte a rischiararsi, ed a cogliere il punto della verità, ma non di rado prevalendo i sofismi, ed i paradossi presso gl' ignoranti, e li meno atti ad un giusto, e sintetico raziocinio, possono introdurre massime erronee, e pregiudizievoli specialmente nella morale, e nella politica. L' interesse del buon ordine, e della disciplina civile, e politica esige che la pubblica autorità appoggiando, e promo-

vendo le opinioni, che influir possano nel ben pubblico, e tendano a conservare la dovuta sommissione per principio di ragione ai diritti del Sovrano, ed alle provvidenze del Governo, proscriva, e scuota dalle menti dei sudditi col mezzo della istruzione pubblica, e privata le opinioni erronee, e pericolose, che potessero da falsi principj di una ipotetica teoria essere derivate. L'impero dell'autorità sulle menti umane ha tanto maggior forza, quanto più l'autorità è accreditata da quelle virtù morali, civili, e politiche, che riscuotano una venerazione, e rispetto ad esse dovuto più che al grado, ed alla dignità.

§. 4. La Religione Cristiana specialmente, che è un dolce insieme, e stringente legame della società, che promove con dottrine ammirabili la virtù, che la docile subordinazione, e sommissione alla suprema Podestà politica stabilisce come un sacro dovere, che nella osservanza delle leggi civili medesime crea un titolo di merito per conseguire lo scopo soprannaturale cui essa dirige gli uomini, e che in conseguenza previene, ed affrena li dannosi progetti de' facinorosi, e turbolenti cittadini, dev'essere un

oggetto da fissare l' attenzione , e la sollecitudine del Sovrano perchè ogni cittadino debba professarla . L' Ateismo quindi diventa un delitto politico tostochè si manifestasse esteriormente , e si dichiarasse nelle azioni , nel mal costume , e nelle opinioni , che si studiasse d' instillare negli animi altrui .

§. 5. Dalla necessità della religione anche pel bene esterno de' cittadini , per la comune sicurezza , e tranquillità , e pel buon ordine, e disciplina politica, ne deriva il diritto della convenienza politica nel Governo , perchè estendere debba la sua vigilanza all' ammaestramento de' popoli ne' doveri precisi, e proprj della Religione medesima , nel togliere , ed impedire gli abusi , e sorvegliare l' ordine esteriore delle cerimonie , e riti , e delle festività , perchè non degenerino in superstizioni , in occasioni di tumulti , e disordini , e in disdoro della stessa Religione .

§. 6. Le scuole pubbliche , e private sono quelle , dalle quali in singolar modo si spargono le dottrine , e le opinioni ne' popoli. Queste devono in conseguenza formare un oggetto interessante della vigilanza del Governo , perchè fra i popoli non s' introdu-

cano massime, e principj dedotti da certe singolari ipotetiche teorie, che urtino colle leggi fondamentali del Governo medesimo, e che eccitar possono uno spirito d'indipendenza, e di un miserabile *scetticismo* cotanto dannoso allo Stato, ed alla Religione medesima. La pubblica istruzione quindi è stata saggiamente, ed opportunamente affidata alla direzione di un Ministro, la cui dottrina, erudizione, e lumi nelle scienze l'hanno reso celebre nel mondo letterario, ed un' oggetto della pubblica stima, e venerazione.

§. 7. Quella filosofia oziosa, che si pasce solamente di alcune sterili, ed aride verità, o piuttosto d' ingegnosi sogni, e di certe troppo astratte ipotesi, ha pregiudicato certamente alle scienze più utili, e ingombrata a molti la fantasia di chimere, e di pregiudizj intorno la morale, e la politica. Le speculative, e peripatetiche quistioni intorno la *grazia*, il *libero arbitrio*, la *predestinazione*, ed altre tali, che nulla influiscono sulla morale, e che hanno messo in tumultuoso, e fanatico contrasto i Teologi specialmente, non solo inutili, e vane si ravvisano dalla filosofia del buon senso, ma come condu-

centi agevolmente al *fanatismo*, e ad un disperato *fatalismo*. Nella fredda, ed insipida quistione con tanto teologico furore dibattuta del *probabilismo*, e *probabiliorismo*, che dipendeva dalla discordanza affettata nel senso morale di questi termini, vi aveva parte più l'impostura, e lo spirito di partito, e di contraddizione, che il zelo per le massime, e per li principj della genuina morale cristiana.

§. 8. Il Teatro dovrebbe essere considerato come una scuola de' costumi, e delle massime, e verità morali, e politiche, e in questo aspetto non potrebbe essere indifferente al Governo per una necessaria censura intorno le Tragedie, le Commedie, e le Farse, che vi si rappresentano. Le Commedie estemporanee, e così dette *a soggetto*, che hanno per sistema le scurrilità indecenti, le sciocchezze, e le ciniche illusioni, e buffonerie, in ogni costumata Nazione dovrebbero essere sbandite dal Teatro. Troppo queste influiscono nel mobile volgo per sedurlo, ed insinuargli massime, e principj perniciosi alla pubblica tranquillità, ed a quel rispettoso credito, che si deve mantenere ver-

so il Governo, e le sue politiche determinazioni, e verso la Religione. Quanto sublime si voglia il merito delle Tragedie del celebre Alfieri, non si potrà impugnare che in alcune di esse specialmente si riscontrino massime, che possono giustamente allarmare la convenienza politica del Governo. Alcuni soggetti stessi su i quali con sommo ingegno, e con seducente, ed elegante eloquenza sono condotte le Tragedie, potrebbero adombrare la Polizia, e meritarsi una giusta censura. Gli animi de' Spettatori da certe immagini, e fatti artificiosamente rappresentati, e che o tratti dalla storia, o dalla favola, hanno un oggetto che può ferire direttamente, o indirettamente il sistema del Governo, vengono troppo facilmente affascinati, e guasti di affetti, per modo che possono essere cagione di qualche moto convulsivo nel corpo politico.

§. 9. Lo studio della Storia cotanto necessario in ispecial modo per conoscere gli uomini, e vedere in complesso le vicende umane nella politica, nella economía, nel progresso delle scienze, e nel successivo sviluppo morale delle Nazioni, e Popoli, esige

molto criterio, e riflessione per non imbeversi di pregiudizj, e conviene scegliere i migliori Storici, che hanno scritto da filosofi, e non da pedanti, e gazzettieri, e che sono molto pochi. Conviene riflettere che gli stessi migliori Storici spesse volte in vece di presentare la scena del mondo tal quale è esistita, ed i fatti sotto i loro giusti, e genuini aspetti, danno alla storia, ed ai fatti li colori delle loro particolari passioni, e de' loro proprj, e nazionali pregiudizj, e quindi non sempre sono fedeli spositori di ciò che è accaduto. I Critici non esimono nè Tito Livio, nè Tacito fra i Latini, nè Guicciardini, nè Macchiavelli fra gl' Italiani, da questa taccia. Erodoto, e Diodoro Siculo, che si vantavano per i padri della Storia, hanno anch' essi le loro Storie sparse di favole, e d' immaginazioni. Voltaire, quel genio cotanto applaudito, non solo tinge le sue Storie delli colori delle sue passioni, colle quali le ha scritte, ma ha anche la taccia di essersi non di rado contraddetto o per animosità, o per far lumeggiare qualche leggiadro, e bizzarro sarcasmo, con cui ben di gusto ha erudite le sue opere, e rese un og-

getto piacevole alla frivolezza stessa degli spiriti meno atti a ragionare. VOLTAIRE *fu pietà*, disse il ROUSSEAU, *allorchè vuol fare da storico politico*; era egli destinato ad essere un gran poeta, ma volendo scrivere di tutto è riescito superficiale in tutte le materie che ha trattate.

§. 10. Con molta cautela si dovrebbe permettere lo Studio del Diritto Canonico, e che venga insegnato nelle pubbliche Università, e Licei. Li Canonisti de' secoli scorsi, e qualcuno anche degli ultimi tempi hanno intruse, e spacciate sentenze, ed opinioni, colle quali sopra la legittima Podestà politica pretendono innalzare un' altra colossale, che a tutti gl' Imperi, e Regni del mondo debba imporre legge. Lo stesso savissimo Pontefice PIO II. ebbe quindi ad avvertire sin d'allora CARLO VII. Re di Francia, *ut Doctoribus Sedis Apostolicae semper non credas, multa illorum passionibus tribuas*. Non va però fatto carico alli Sommi Pontefici, ed alla Cattolica Religione, se per adulazione, per interesse, per ambizione, e spesso ancora per errore d' intelletto alcuni Canonisti sieno trascorsi in sentenze, ed opinioni pregiudizie-

voli alla legittima suprema Podestà politica. Li privilegj, e le graziose indulgenze de' Principi verso il Clero si pretese già di convertire in un diritto positivo inerente all' ordine medesimo, e da questo errore sono derivate specialmente le accennate sentenze, ed opinioni, screditate ora mai da' più sensati, e savj Canonisti stessi.

§. 11. Esaminando particolarmente il corpo in cui è compilato il Diritto Canonico, che certamente nulla appartiene alli genuini Dommi della Cattolica Religione, si ha primieramente il così detto Decreto di Graziano, che è un impasto di molte imposture, e falsità, come i migliori critici Canonisti medesimi, e singolarmente Sebastiano Berardo nella sua applaudita opera sopra l'accennato Decreto, dimostrarono. Succedono le Decretali di Gregorio IX., che molte apocrife mutilate, ed anche giuntate dal privato Compilatore, contengono, come osservarono Cujaccio, Van-Espen, il Florente, il Benedettino Zalvein, ed altri. Viene in seguito il libro VI. delle Decretali attribuito a Bonifacio VIII., che il Quareno con altri vuole compilato in odio del Re di Francia Filippo

il Bello, e perciò proscritto dalla Giurisprudenza Canonica Francese. Le così dette *Clementine*, perchè provenute da Clemente V. (da cui però negli estremi della sua vita vennero abolite, e soppresse, come un accreditato Storico asserisce), furono pubblicate dal suo successore Giovanni XXII., o per meglio dire sotto il di lui nome furono aggiunte al corpo del Diritto Canonico; ma il Bosquet nella vita di Clemente V. vuole che da Benedetto XI. sieno poi state proscritte, e rejette, come supposte, e guaste dal Compilatore. Nelle così dette *Estravaganti* del surriferito Giovanni XXII. v'ebbe gran parte, secondo i Critici, l'animosità della Corte di Roma contro l'Imperatore Lodovico il Bavaro. Le ultime finalmente, dette *Estravaganti comuni*, dallo studio privato di alcuno compilate probabilmente in tempo delle fanatiche fazioni de' *Guelfi*, e *Gibellini*, sono una raccolta di quanto poteva servire a deprimere l'autorità sovrana de' Principi, ed a stabilire la potenza della Corte di Roma nelle sue viste politiche sopra l'opinione dei Popoli. In questo aspetto il corpo del Diritto Canonico potrebbe essere il soggetto di

uno studio pericoloso allo Stato civile, e politico, ed a quella giusta persuasione che si deve avere dei diritti del Sovrano, e che si deve promovere, e mantenere costantemente nei Popoli per la pubblica, e privata tranquillità, e sicurezza.

§. 12. Ma non v'ha di più pericoloso certamente alla sicurezza del Trono, alla maestà, e dignità del Sovrano, alla docile subordinazione al Governo, ed alle sue leggi, alla tranquillità dello Stato, ed alla pubblica prosperità, dell'abuso da qualche tempo introdotto, e dai politici Governi forse troppo dissimulato, di disseminare certi velenosi, e sediziosi libri, nei quali con tuono filosofico, e magistrale si combatte di fronte la Religione, s'insinuano massime di un rivoltoso libertinaggio, si affascina con ispeciosi, e seducenti argomenti l'ignorante, ed incauto popolo per sollevarlo, col pretesto d'illuminarlo, contro il Governo, contro le sue leggi, e costituzioni, e contro i legittimi diritti del Sovrano. Si ha avuto l'ardimento, e la temerità di asserire, che *la tirannía abbia formati i Sovrani, e la debolezza i Vassalli, e che la legge sia violen-*

za, *e la rivolta coraggio*. Lo spirito di libertinaggio, e d' indipendenza, e lo scetticismo fatale, che sconvolge i fondamenti della morale, e della politica, che fa una sorda guerra alle legittime supreme Podestà, che mette a cimento la pubblica tranquillità, e sicurezza degli Stati, e che tende ad introdurre una turbolenta anarchia, si è veduto pur troppo riprodursi, come il Proteo di Virgilio, sotto nuovi aspetti, e figure, e sotto nomi diversi misteriosi, e seducenti per mascherarsi, e dolcemente insinuarsi negli animi incauti de' Popoli. È pur troppo vero che, come dice Tacito, *majorem fidem homines adhibent iis, quae non intelligunt, cupidine obscura creduntur* Si accende l'immaginazione, che desta l'entusiasmo, e produce l' esaltazione delle idee, che porta gli uomini agli eccessi. Qual esattezza adunque nella censura de' libri, e nella proscrizione delle opere infette di un sì perpicioso spirito, e quali rigorose pene a' loro Autori non dovrebbe esigere il diritto di convenienza politica?

§. 13. So che spesso una dignitosa noncuranza può mettere in dimenticanza certi

libri, i quali portano in fronte il loro discredito, e l' imprudenza de' loro Autori, come avvenne, al dire di Tacito, in Roma dei libelli Spartani contro Nerone, *conquisitos, lectitatosque donec cum periculo parabantur, mox licentia habendi oblivionem attulit.* Ma ciò non può succedere, e sperarsi in quelle opere, che prodotte da un certo genio lusinghiero, seducente, e filosofico, affascinano, e sorprendono facilmente gli animi, e le menti dei Leggitori, eccitano un epidemico fermento di curiosità, e con una pampiuosa serie di speciose, e nuove idee, e pensieri sembrano perorare la causa della umanità contro i Sovrani rappresentati come oppressori de'loro Popoli. Quell'aria di compassione, e di zelo per la misera oppressa umanità, con cui si annunzia l' ipocrisia di questi Scrittori, ella è pur troppo ingannevole, e seducente. Spacciano che la loro filosofia tutta è diretta a disingannare il genere umano dagli errori, e vizj politici, e che per un risultato delle loro osservazioni, e riflessioni considerando attentamente con filosofico criterio la moltitudine di questi errori, e vizj, si è venuto a riconoscere che

questa fatale catena ha i suoi primi anelli attaccati egualmente al *Trono*, ed all'*Altare*. Opinioni così dolcemente insinuate, e instillate negli animi, massimamente del volgo, che non ha criterio bastante per rilevare i sofismi, paralogismi, e paradossi, ai quali sono appoggiate queste opinioni, gettano pur troppo profonde radici atte a produrre germogli fatali alla sicurezza dei Sovrani, alla tranquillità degli Stati, al buon ordine, e disciplina civile, ed alla docile subordinazione de' Popoli, come pur troppo per esperienza abbiamo veduto.

2511830 D

i vizj, e difetti politici, che vi si oppongono, della Polizia, e sul Diritto di convenienza politica intorno le forze dello Stato. Dopo tutto ciò ho creduto di dover portare il mio discorso sulla legislazione, e l'interpretazione delle leggi, sulle leggi Romane, e loro ragione di convenienza, e di dare un dettaglio filosofico del Diritto de' Sovrani sia in riguardo alle persone de' sudditi, ed alla podestà di punire i misfatti civili, sia in riguardo ai beni dei sudditi. Ma poichè la Religione, al dire di Plutarco, *est coagulum societatis, et fundamentum legislationis*, e interessa direttamente il ben pubblico degli Stati, il buon ordine, e disciplina civile, è questa pure entrata nel piano di quel *Diritto di convenienza politica*, che ho attribuito alle supreme Podestà politiche, a cui succede ciò che riguarda li Matrimonj come contratti civili, e dottrine, che s' insegnano, e le opinioni, che regnano nel Pubblico. Con tutto ciò mi sono lusingato per ora di aver in qualche modo corrisposto al *Saggio filosofico Statistico intorno il Diritto di convenienza politica nello spirito del Governo civile*.

§ 2. È vero che io non ho fatto che rapidamente scorrere sopra argomenti della maggiore importanza; ma l'essermi proposto di dare un semplice *Saggio*, non mi poteva impegnare a trattare l'argomento in tutta la sua ampia estensione. Ciò che io non ho che superficialmente abbozzato, perchè non potrà essere argomento a più felici, e profondi ingegni per formare una trattazione più chiara, più estesa, e più metodica?

IL FINE.

INDICE

DELLE MATERIE DEI CAPI.

L'Introduzione . . . . . pag. XI.

CAPO I.

Discorso preliminare del Diritto in genere nel sistema politico . . . . . „ 1

CAPO II.

Del Diritto, che si dice di convenienza „ 17

CAPO III.

Della Convenienza Politica 25

CAPO IV.

Principio, o ragione fondamentale del Diritto di convenienza politica . „ 38

CAPO V.

Della ragione di Stato . . . . . „ 54

CAPO VI.

Della forma di Governo più conveniente allo Stato politico . . . . . „ 64

CAPO VII.

Del Diritto di Convenienza politica intorno i mezzi di conservare l' attuale sistema di Governo . . . pag. 92

CAPO VIII.

Continuazione nel medesimo argomento „ 103

CAPO IX.

Del Diritto di Convenienza politica nell' equilibrio interno dello Stato . . „ 115

CAPO X.

Dei vizj, e difetti politici, nocevoli al necessario equilibrio dello Stato . „ 122

CAPO XI.

Si prosiegue nel medesimo argomento „ 135

CAPO XII.

Della Polizia . . . . . „ 147

CAPO XIII.

Del Diritto di Convenienza politica intorno le forze dello Stato . . „ 157

PARTE SECONDA.

CAPO XIV.

Del Diritto di Convenienza politica nelle Leggi, e nella Legislazione . . „ 179

CAPO XV.

Delle Leggi Romane, e loro ragione di convenienza . . . . . pag. 198

CAPO XVI.

Della Giurisprudenza nell' interpretazione delle Leggi, e sua convenienza „ 208

CAPO XVII.

Della Convenienza politica nell' organizzazione de' Tribunali . . . . „ 216

CAPO XVIII.

Dei Diritti della Sovranità sopra le persone de' sudditi, e della relazione di questi Diritti alla ragione di convenienza politica . . . . . „ 228

CAPO XIX.

Del Diritto di punire, e sua relazione alla convenienza politica . . „ 262

CAPO XX.

Intorno lo stesso argomento . . . „ 245

CAPO XXI.

Del Diritto della Sovranità sopra i beni de' sudditi, e della sua giusta convenienza politica . . . . . „ 278

CAPO XXII.

Del Diritto di convenienza politica rispetto alla Religione . . . pag. 291

CAPO XXIII.

Del Contratto di Matrimonio . . „ 309

CAPO XXIV.

Del Diritto di convenienza politica intorno le Dottrine, che s' insegnano, e le opinioni, che regnano nello Stato . . . . . „ 328

CAPO XXV.

Conclusione . . . . . „ 344

Errori		Correzioni
Pag. 338 lin. 25	Quarno	= Duareno
„ 342 „	4 Spartani	= sparsi

66
BNCF
Digitized by Google